



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

**LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE SECONDO I PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: IL CONFRONTO E LA
LORO REVISIONE CONTABILE**

RELATRICE

Prof.ssa Maria Silvia Avi

CANDIDATO

Davide Fossen

Anno Accademico 2021-2022

INDICE

Introduzione

Capitolo 1 – La valutazione delle rimanenze secondo i principi contabili nazionali	3
1.1 – Definizione ed elementi essenziali delle rimanenze	3
1.2 – Rilevazione: un collocamento temporale e quantitativo	8
1.2.1 – Rilevazione temporale delle rimanenze	8
1.2.2 – Rilevazione quantitativa delle rimanenze	10
1.2.3 – LIFO: casi pratici	17
1.2.4 – FIFO: casi pratici	20
1.2.5 – Costo Medio Ponderato: casi pratici	22
1.2.6 – LIFO, FIFO e CMP: il confronto	24
1.3 – Le scritture ausiliarie di magazzino	26
1.3.1 – Il presupposto soggettivo	26
1.3.2 – Il presupposto oggettivo	27
1.3.3 – Il contenuto	28
1.4 – Implicazioni fiscali delle rimanenze e differenze dal trattamento civilistico	31
Capitolo 2 – La valutazione delle rimanenze secondo i principi contabili internazionali	36
2.1 – Il presupposto soggettivo dei principi contabili internazionali	36
2.2 – Identificazione e presupposto oggettivo delle rimanenze	39
2.2.1 – Principi di base nella valutazione delle rimanenze	40
2.3 - Metodi di valutazione delle rimanenze secondo gli IFRS	46
2.3.1 – Metodi applicabili ai beni non fungibili	46
2.3.2 – Metodi applicabili ai beni fungibili	47

2.4 – Il trattamento fiscale delle rimanenze secondo la disciplina internazionale	51
2.4.1 – <i>Metodi di valutazione delle rimanenze ed andamento del mercato: casi pratici</i>	54
CASO 1: <i>Contesto di mercato caratterizzato da prezzi crescenti</i>	55
A) <i>Valutazione LIFO, FIFO, CMP per movimento</i>	57
B) <i>Valutazione LIFO, FIFO, CMP di periodo</i>	60
C) <i>Conclusioni</i>	63
CASO 2: <i>Contesto di mercato caratterizzato da prezzi decrescenti</i>	66
A) <i>Valutazione LIFO, FIFO, CMP per movimento</i>	68
B) <i>Valutazione LIFO, FIFO, CMP di periodo</i>	71
C) <i>Conclusioni</i>	74
Capitolo 3 – Disciplina nazionale ed internazionale: un’analisi fra tratti comuni e differenze	77
3.1 – Elementi distintivi delle due discipline: obiettivi e destinatari	77
3.2 – La valutazione delle rimanenze a confronto	80
3.3 – Metodi di valutazione delle rimanenze di beni fungibili a confronto	84
3.4 – Ambito di applicazione dell’OIC 13 e dello IAS 2: tratti comuni e differenze	87
3.5 – Differenze nel concetto di costo di una rimanenza	92
3.5.1 – <i>La capitalizzazione degli oneri finanziari tra OIC 13 e IAS 2</i>	99
Capitolo 4 – La revisione contabile delle rimanenze: procedure e criticità pratiche	103
4.1 – Riferimenti normativi	106
4.2 – Revisione dell’aspetto quantitativo	108

4.2.1 – <i>La revisione dei beni detenuti presso terzi</i>	120
4.3 – Revisione della valorizzazione	124
4.3.1 – <i>Il costing e la revisione dei costi indiretti</i>	129
4.3.2 – <i>Correlazione tra dimensione aziendale e attività di verifica</i>	131
4.4 – Criticità legate ad eventuali svalutazioni di valore	133
Conclusioni	138
Bibliografia	140
Sitografia	144

Introduzione

L'analisi e la valutazione delle poste contabili presenti all'interno di un bilancio d'esercizio è un'attività di base che viene richiesta nel mondo della contabilità. Riuscire a dare un'interpretazione a semplici numeri presenti all'interno di documenti previsti dall'ordinamento giuridico è prima di tutto una responsabilità, ma è anche ciò che rende affascinante questa disciplina: dare voce ai numeri.

L'intento di questo elaborato è concentrarsi su una categoria di questi numeri e cercare di analizzare, il più approfonditamente possibile, i significati che tali numeri possono assumere a seconda dei contesti in cui vengono osservati.

In particolare questo testo si occuperà di approfondire la categoria delle *rimanenze di magazzino*.

Le rimanenze di magazzino sono una posta di alta rilevanza e delicatezza all'interno di un bilancio d'esercizio in quanto concorrono a formare il risultato economico d'esercizio essendo valutate come una componente positiva di reddito.

Una loro corretta valutazione assicura una comunicazione *chiara, veritiera e corretta* delle disponibilità di magazzino di cui, alla chiusura dell'esercizio contabile, l'impresa dispone nei confronti dei principali portatori d'interesse, tra i quali possiamo trovare soci, creditori, possibili investitori.

Oltre a comunicarne la corretta entità, è importante riuscire a spiegare il percorso che le rimanenze di magazzino hanno svolto durante il corso dell'esercizio: diventa a tal proposito rilevante il coordinamento tra quelli che sono i metodi di valutazione applicati e gestiti all'interno dell'unità aziendale e quelli che vengono osservati da soggetti terzi come commercialisti, revisori ed analisti di settore.

Il primo passo di questa tesi sarà individuare le tecniche di valutazione delle rimanenze di magazzino previste dall'ordinamento interno; verranno quindi analizzate le norme del Codice Civile che serviranno a garantire le disposizioni chiave in materia di redazione del bilancio d'esercizio e delle rimanenze, in particolare gli articoli da 2423 a 2426, ma soprattutto verranno analizzate le disposizioni dettate dall'Organismo Italiano Contabilità, il quale ha dedicato l'OIC 13 alle rimanenze di magazzino.

A questo primo passo verrà contrapposta una valutazione delle rimanenze di magazzino secondo i principi contabili internazionali: in questo caso verranno esplicate le modalità di valutazione dettate dalla normativa internazionale, in particolare le disposizioni dettate dagli International Accounting Standards che dedicano lo IAS 2 proprio alle rimanenze di magazzino.

Dopo di che si procederà ad un confronto delle due discipline, con il quale verranno analizzati i tratti distintivi dei due approcci in materia di valutazione delle rimanenze per poi sottolineare le principali differenze che l'applicazione di un metodo, piuttosto che dell'altro, implica.

Infine, l'elaborato andrà a concludersi con un capitolo dedicato anche alla revisione contabile delle rimanenze: verrà messa in evidenza l'attività pratica di revisione contabile con la gentile partecipazione del Dott. Giovanni Ghezzi, senior manager presso PwC Treviso, con il quale chi scrive, ha avuto modo di dialogare.

Verranno messe in luce le principali criticità che ci si trova ad affrontare nell'ambito della revisione del magazzino tra cui l'individuazione effettiva della quantità dichiarata, la corretta applicazione dei metodi di valutazione interni e si andrà a toccare anche il tema dell'eventuale svalutazione del magazzino.

Capitolo 1 – La valutazione delle rimanenze secondo i principi contabili nazionali

In questo primo capitolo andremo ad analizzare le modalità e le peculiarità della voce di bilancio delle rimanenze di magazzino in relazione alle imprese che redigono il bilancio in osservanza dei principi contabili nazionali, nonché delle disposizioni dettate dalle norme contenute nel Codice Civile.

1.1 – Definizione ed elementi essenziali delle rimanenze

Con riferimento alle imprese che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, viene osservato quanto dettato dal Codice Civile e quanto dettato dall'Organismo Italiano di Contabilità, il quale dedica l'OIC 13 interamente alla disciplina delle rimanenze.

La voce rimanenze, nel bilancio d'esercizio, trova collocazione nell'*attivo circolante*, macrocategoria, rubricata alla lettera C), la quale va a comporre il totale delle attività insieme ad A) *crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata*, a B) *attivo immobilizzato* e a D) *ratei e risconti attivi*.

L'*attivo circolante* è composto da quattro sottocategorie che possiamo dividere in:

I – *Rimanenze*

II – *Crediti*

III – *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

IV - *Disponibilità liquide*

All'interno della voce I – *Rimanenze*, lo *schema di bilancio civilistico* suddivide le scorte di magazzino in:

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

All'interno delle rimanenze possiamo trovare beni che possono trovarsi in diverse fasi del processo produttivo, in particolare "Si tratta di categorie molto differenti tra loro da un punto

di vista fisico, ma tutte aventi la medesima natura economica. In generale, escludendo la voce *Acconti*, si fa riferimento a beni di proprietà dell'azienda o impiegati come fattori produttivi nel processo di produzione o destinati alla vendita".¹

Possiamo quindi definire le rimanenze come i *beni di proprietà di un'impresa, i quali possono seguire due percorsi differenti: essere direttamente venduti oppure partecipare alla realizzazione dei prodotti destinati alla vendita, in un contesto di normale gestione dell'attività da parte delle imprese.*

Andando ad analizzare il contenuto civilistico riservato alla voce delle rimanenze, cerchiamo di dare una spiegazione alle singole diversità che le rimanenze possono assumere:

1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

Le *materie prime* vengono definite come le componenti di base del processo produttivo necessarie per arrivare alla realizzazione del prodotto finito.

Le *materie sussidiarie* sono beni secondari che entrano nel processo produttivo. In genere quest'ultime sono considerate accessori, o di minore importanza, rispetto alle materie prime (ad esempio piccole parti sostituibili).

Il *materiale di consumo* infine, viene classificato come quell'insieme di componenti per i quali il processo produttivo ne comporta il loro consumo.

2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI

I *prodotti in corso di lavorazione* vengono definiti dall'OIC 13 come "materiali, parti ed assiemi in fase di avanzamento" ovvero i prodotti del processo produttivo che ancora stanno subendo una serie di trasformazioni prima di poter essere classificati tra i prodotti finiti.

I *semilavorati* possono essere suddivisi in *semilavorati d'acquisto* e *semilavorati di produzione*; in ogni caso per semilavorato intendiamo un componente che entra a far parte del processo produttivo di un bene, dove nel primo caso tale componente viene acquistato esternamente

¹ Azzali S., (2017) Financial reporting and Accounting Standards, Giappichelli, Torino, paragrafo 8.1

da un fornitore, mentre nel secondo caso tale componente viene prodotta internamente per essere inserita all'interno del processo di realizzazione del prodotto.

3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

I *lavori in corso su ordinazione* fanno riferimento a delle commesse lavorative che come oggetto hanno la realizzazione di un prodotto, dunque ad un bene che sta subendo delle modificazioni per arrivare al prodotto richiesto.

4) PRODOTTI FINITI E MERCI

I *prodotti finiti* sono riferibili a manufatti dell'impresa, prodotti che l'impresa può definire come di propria fabbricazione.

Le *merci* vengono definite dall'OIC 13 come "beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni", di conseguenza il riferimento è a prodotti che vengono acquistati da fornitori esterni per essere rivenduti al cliente con un ricarico sul prezzo.

5) ACCONTI

La voce *acconti* per quanto riguarda le rimanenze di magazzino, fa riferimento agli acconti versati ai fornitori relativi a componenti classificabili come rimanenze.

Una volta analizzato lo schema individuato dal Codice Civile in merito alle rimanenze, andiamo ad analizzare lo schema proposto dai principi contabili nazionali. L'OIC 13 fornisce delle definizioni per le varie categorie di rimanenze, tuttavia ne riporta un'elencazione, una classificazione, differente rispetto a quella fornita dagli schemi civilistici. In particolare, le rimanenze di magazzino vengono classificate e raggruppate dall'OIC 13 nel seguente modo:

- 1)** le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
- 2)** le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
- 3)** prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);

4) i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);

5) le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);

6) i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione).

Siamo in grado di affermare che sono presenti delle differenze tra le due impostazioni. In particolare:

- “il codice civile prevede la voce *Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati*, mentre il principio contabile nazionale dapprima separa i prodotti in corso di lavorazione, successivamente, distingue, all’interno del *genus* semilavorati, le *species* dei **semilavorati d’acquisto** e di **produzione**.”
- “il codice civile colloca tra le *Rimanenze* la voce *Lavori in corso su ordinazione*. L’OIC 13, invece, data la particolare natura di tali valori e i peculiari problemi di valutazione terminale di periodo, rimanda all’OIC 23, *Lavori in corso su ordinazione*;
- La voce *Acconti* è completamente ignorata dall’OIC 13. A nostro avviso, tale comportamento è da ascrivere al fatto che, in questo caso, non emergono, almeno in prima approssimazione, particolari problemi valutativi”.²

IMPOSTAZIONE CIVILISTICA	IMPOSTAZIONE OIC 13
I - Rimanenze	Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1) Materie prime, ivi compresi i semilavorati d'acquisto
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2) Materie sussidiarie e di consumo
3) Lavori in corso su ordinazione	3) Prodotti in corso di lavorazione
4) Prodotti finiti e merci	4) Semilavorati di produzione
5) Acconti	5) Merci
	6) Prodotti finiti

TABELLA 1: impostazione civilistica e OIC a confronto

² Antonelli V., D’Alessio R., (2012) Rimanenze di magazzino, *IlSole24Ore*, Milano, pag. 92

Il confronto tra queste due tabelle permette in maniera ancor più evidente di evidenziare le differenze tra l'impostazione civilistica e l'impostazione utilizzata dall'OIC 13.

In chiusura di questo primo sottoparagrafo dedicato all'introduzione nel mondo delle rimanenze ci allacciamo ad un concetto secondo il quale "La contabilità di magazzino fornisce informazioni utili per soddisfare numerose esigenze produttive, commerciali, economiche, amministrative e finanziarie. La tenuta della contabilità di magazzino risponde, cioè, a molteplici fabbisogni informativi, consentendo di assolvere obblighi civilistici e fiscali, ma anche, e soprattutto, a esigenze gestionali".³

È molto importante che una corretta gestione della contabilità di magazzino venga tenuta da parte dell'amministrazione di tutte le imprese, in *primis* per adempiere a tutti quei parametri che è necessario rispettare in osservanza della normativa civilistica, ma è ancor più importante avere una visione chiara di tutte quelle che sono le movimentazioni che intervengono all'interno del magazzino di un'impresa per fini di natura gestionale, ovvero per avere la consapevolezza di tutte le componenti che sono già state ordinate a fornitori, di quelle che vengono prodotte internamente, di quelle che sono già presenti, di quelle che hanno bisogno di ulteriori lavorazioni, le quali tutte andranno a partecipare al processo di trasformazione che porterà alla realizzazione del prodotto finito.

Ora che abbiamo analizzato e commentato gli schemi civilistici e lo schema dell'OIC 13 per quanto riguarda le rimanenze di magazzino e dopo averne dato la definizione, possiamo affermare *da cosa non viene composto il magazzino di un'impresa*, più precisamente "non devono essere oggetto di contabilità di magazzino, quindi, i flussi di servizi che intervengono nella lavorazione, i materiali per la direzione amministrativa, i materiali di pulizia e tutto ciò che rientra nel concetto di "costo comune"⁴.

³ Antonelli V., D'Alessio R., (2012) Rimanenze di magazzino, IlSole24Ore, Milano, pag. 3

⁴ Santini R., Roi P., (2009) Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze, Maggioli Editore, Ravenna, pag. 9

1.2 – Rilevazione: un collocamento temporale e quantitativo

Nell'ambito delle rimanenze di magazzino, due degli aspetti da osservare con più meticolosità possibile risultano essere il momento della rilevazione temporale e la valorizzazione numerica delle scorte di magazzino. Procediamo di seguito a presentare gli elementi necessari per comprendere queste due fattispecie.

1.2.1 – Rilevazione temporale delle rimanenze

In tema di rimanenze per rispetto dei principi contabili e per necessità legate alla gestione interna, è molto importante curare l'aspetto temporale della rilevazione delle rimanenze.

Il principio di base a cui fare riferimento per la rilevazione temporale delle rimanenze di magazzino è legato a quanto affermato dall'OIC 13 tra le considerazioni generali iniziali; in particolare viene affermato che *la rilevazione iniziale delle rimanenze deve avvenire nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene oggetto di rimanenza d'acquisito.*

Solitamente il momento in cui il trasferimento dei rischi e dei benefici legati alle rimanenze coincide con il momento temporale in cui il titolo di proprietà viene trasferito secondo le modalità stabilite dal contratto.

È tuttavia possibile che il momento del trasferimento dei rischi e dei benefici non coincida con il momento in cui la proprietà viene contrattualmente stabilita: in questo caso prevale come momento utile per la rilevazione iniziale delle rimanenze il momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici di tali beni.

La prassi fornisce l'opzione di scelta fra tre possibilità, ovvero "Per quanto riguarda la data della rilevazione delle rimanenze di magazzino si possono presentare le tre diverse alternative:

- a) rilevazione delle rimanenze alla fine dell'esercizio;
- b) rilevazione delle rimanenze ad una data preliminare;
- c) rilevazione delle rimanenze secondo la metodologia della *rilevazione ciclica o permanente* (con questo metodo nel corso dell'esercizio sono effettuate rilevazioni per specifiche aree del

magazzino in modo tale da coprire entro la fine dell'esercizio l'insieme delle rimanenze di magazzino)".

Ancora, "La rilevazione di cui ai punti b) e c) si fonda sulla premessa che il *rischio di controllo* non sia valutato alto per effetto di un controllo interno efficace che consente di poter far affidamento sia sulla rilevazione fisica delle rimanenze, e nella corretta rilevazione dei movimenti in prossimità della data di chiusura dell'esercizio".⁵

RILEVAZIONE TEMPORALE DELLE RIMANENZE
a) Rilevazione alla fine dell'esercizio
b) Rilevazione ad una data preliminare
c) Rilevazione ciclica o permanente

TABELLA 2: possibilità di rilevazione temporale delle rimanenze

L'opzione a) riguarda la possibilità per un'impresa di andare a determinare il valore delle rimanenze di magazzino in fase di assestamento, più precisamente in fase di chiusura di bilancio.

Contabilmente avremo la registrazione nell'*attivo circolante* delle singole categorie di rimanenze in *Stato Patrimoniale*, in risposta ad una registrazione delle *rimanenze finali* tra i *ricavi* del *Conto Economico*.

L'opzione b) fa riferimento al caso in cui risulti necessario contabilizzare delle rimanenze che fisicamente non sono presenti in magazzino, dove tuttavia il passaggio di proprietà è già avvenuto e questo "determina l'inclusione o meno dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data, in quanto con lo stesso vengono trasferiti i rischi relativi al bene"⁶.

⁵ Marinelli U., (2014) *Revisione contabile. Principi e note metodologiche*. Terza edizione, Giappichelli, Torino, pag. 203

⁶ Santini R., Roi P., (2009) *Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze*, Maggioli Editore, Ravenna, pag. 91

Risultano pertanto inclusi nelle rimanenze di magazzino:

“- le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini dell’impresa, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito;

- le giacenze di proprietà dell’impresa presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova;

- materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, l’impresa ha già acquistato il titolo di proprietà (esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore)”.⁷

Alla luce di queste considerazioni, risulta necessario per le imprese, essere dotati di un sistema di contabilità analitico interno e di un sistema gestionale in grado di adempiere alle richieste che quest’opzione richiede, a conferma dell’importanza che tali rilevazioni hanno per la gestione aziendale interna.

La modalità c) fa riferimento ad una contabilizzazione delle rimanenze *ciclica o periodica* che va a svilupparsi per singole aree del magazzino, con una temporalità costante in ogni area, in modo da arrivare ad una contabilizzazione generale del magazzino nel suo complesso.

1.2.2 – Rilevazione quantitativa delle rimanenze

Per quanto riguarda la rilevazione quantitativa delle rimanenze di magazzino, ciò a cui è necessario fare riferimento in ambito civilistico è l’art. 2426 del Codice Civile dal punto 9 al punto 11 che di seguito andiamo a citare:

“9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

⁷ Cantino V., De Bernardi P., Devalle A., (2016) Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance aziendali, Giappichelli, Torino, pag. 140

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;"

Andiamo a fornire un'analisi di tale articolo.

Secondo il punto 9 dell'art. 2426 del Codice Civile, per individuare il valore delle rimanenze da iscriverne a bilancio è necessario andare a confrontare due valori e considerare il minore tra questi. Le rimanenze vengono iscritte al valore minore tra il *costo d'acquisto o di produzione* ed il loro *valore di mercato*, dove "per costo d'acquisto si intende il **prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori**. I costi accessori d'acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto e i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali (quali ad esempio, costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale).

I **resi**, gli **sconti commerciali**, gli **abbuoni** e i **premi** si portano **in diminuzione** dei costi in quanto, in caso contrario, si valuterebbero le rimanenze al di sopra del costo" mentre il costo di produzione va ad "includere i costi direttamente correlati alle unità prodotte (come il lavoro diretto) e la quota dei costi generali di produzione fissi e variabili sostenuti per trasformare le materie prime in prodotti finiti".⁸

In base alle considerazioni effettuate nel *paragrafo 1.1* possiamo affermare che il *costo d'acquisto* viene preso in considerazione nel momento in cui ci si riferisce a rimanenze come merci o materie prime, sussidiarie e di consumo, mentre il *costo di produzione* può far riferimento anche a prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione.

Il valore di mercato invece fa riferimento al valore che si otterrebbe dalla vendita del bene, in condizioni di mercato normali.

⁸ Iori M., (2020) Principi contabili nazionali ed internazionali, IlSole24Ore, Milano, pag. 398

Una volta individuato il minore tra il costo d'acquisto o il costo di produzione ed il valore di mercato, è necessario monitorare che durante l'esercizio, i presupposti e le condizioni che hanno portato ad individuare il minor valore vengano mantenuti nel tempo, in modo da avere a bilancio dei valori che in qualsiasi momento sono in grado di rappresentare la situazione contabile nel pieno rispetto delle norme civilistiche.

Il valore di mercato tuttavia, "non si è riferito puramente e semplicemente al prezzo di mercato, ma a quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Se dunque tale andamento può far pensare che i prezzi siano destinati a scendere ulteriormente, bisognerà tener conto di questo probabile ulteriore ribasso nella valutazione dei beni di cui si tratta onde evitare che dal bilancio risulti un utile che, alla data di chiusura dell'esercizio, era già potenzialmente assorbito in tutto o in parte da una successiva svalutazione delle materie prime e delle merci".⁹

È a partire da questa considerazione che possiamo affermare che come valore di mercato "dovrebbe intendersi il prezzo che è ragionevole supporre realizzabile in considerazione delle vicende del mercato già manifestatesi dopo la chiusura dell'esercizio o obiettivamente prevedibili".¹⁰

Pertanto, è necessario tenere monitorate le condizioni di mercato dei beni oggetto di rimanenze al fine di verificare se queste sono in grado di permettere una possibile vendita all'interno di esso ottenendo un corrispettivo maggiore o minore dei costi sopra citati.

Il punto 10) dell'art. 2426 del Codice Civile, fa riferimento alle rimanenze di beni fungibili che possiamo definire come "beni sostituibili con altri della medesima specie, in quanto privi di individualità" i quali "vengono equiparati ai fini della valutazione alle giacenze di

⁹ Frè G., (1956) Società per azioni. Art. 2325-2461. Commentario del codice civile, Zanichelli, Bologna, pag. 532

¹⁰ Libonati B., (1980) Bilancio delle società, Utet, Torino, pag. 820

magazzino”¹¹, i quali hanno la particolarità di confondersi nel momento in cui entrano a comporre il magazzino, con i beni che già lo compongono.

I beni fungibili, dunque, possono essere rappresentati da beni che sono normalmente classificati come rimanenze, come ad esempio materie prime, sussidiarie e di consumo, piuttosto che merci e semilavorati, i quali tuttavia non godono della caratteristica di essere distintamente identificati all’interno delle scorte di magazzino.

È proprio per questi motivi che “dal punto di vista pratico, vengono effettuate delle assunzioni (ipotesi) sul flusso delle rimanenze (in entrata e in uscita) e sul flusso dei costi generati da questi movimenti a cui corrispondono altrettanti criteri alternativi di determinazione del costo oggetto di sospensione come rimanenza. In sostanza, il Legislatore ammette, al punto 10 dell’art. 2426, che per la determinazione del costo delle merci di beni fungibili SI POSSA determinare il costo delle stesse rimanenze in modi alternativi, anziché mediante la specifica identificazione del costo, che risulta impossibile”.¹²

Dopo questa panoramica sulle rimanenze di beni fungibili e sulle loro caratteristiche, procediamo ad analizzare le modalità di valutazione messe a disposizione dalla normativa civilistica.

La normativa civilistica mette a disposizione tre possibilità per il calcolo delle rimanenze di beni fungibili:

- il metodo LIFO, *last in-first out*;
- il metodo FIFO, *first in-first out*;
- il metodo del *costo medio ponderato*.

Prima di andare ad analizzare singolarmente queste tre modalità che sono messe a disposizione dall’ordinamento, è necessario affermare che la scelta dell’adozione di uno di

¹¹ Balducci D., (2007) Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, Edizioni FAG, Milano, pag. 471

¹² Solimene S., a.a. 2018/2019, Sintesi del principio contabile nazionale OIC 13, UniRoma1

questi tre metodi è a discrezione di chi redige il bilancio d'esercizio: dal momento che il bilancio d'esercizio dev'essere redatto, secondo chiarezza, veridicità e correttezza risulta necessario individuare un metodo in grado di adattarsi e conformarsi alle esigenze dell'impresa, sia da un punto di vista valutativo sia da un punto di vista gestionale, nel rispetto di tali disposizioni.

Per applicare il metodo corretto "è necessario riflettere sulle reali modalità di gestione del magazzino. Nel caso in cui il flusso fisico è realmente quello che permette di eliminare le voci di acquisto più remote, il metodo FIFO approssima quello della specifica identificazione del costo. Invece, quando il flusso fisico attinge per prima alla partita di acquisto più recente si deve preferire il metodo LIFO".¹³

In sintesi, possiamo affermare che "la scelta è assolutamente libera e arbitraria; la scelta è orientata esclusivamente dalle modalità di funzionamento del magazzino; la scelta deriva dalla ponderazione di numerose condizioni interne e circostanze esterne".¹⁴

Il *metodo LIFO* viene tradotto dalla prassi italiana come il metodo dell'ultimo entrato e primo uscito: nella normale gestione di magazzino, le merci che sono entrate più recentemente, sono le stesse che per prime lasceranno il magazzino in caso di necessità di prelievo. Questa modalità di gestione del magazzino comporta una composizione dello stesso fatta di beni entrati ad una data più distante da quella di chiusura dell'esercizio.

Il *metodo LIFO* può essere applicato in diverse modalità:

- a) LIFO per movimento (o continuo)**
- b) LIFO di periodo**
- c) LIFO a scatti**

¹³ Santesso E., (1994) Valutazioni di bilancio. Aspetti economico-aziendali e giuridici, Giappichelli, Torino, pagg. 122-123

¹⁴ D'Alessio R., (2008) La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa, Giappichelli, Torino, pag. 319

Il *LIFO per movimento (o continuo)* consiste nell'applicare il metodo dell'ultimo entrato e primo uscito ad ogni operazione, per questo è in grado di assicurare particolare meticolosità alle operazioni di contabilità del magazzino, tuttavia risulta molto dispendioso in quanto fa riferimento a tutte le operazioni di entrate ed uscita di magazzino.

Il *LIFO di periodo* effettua la presunzione che tutte le operazioni di scarico di magazzino siano effettuate al 31/12; pertanto durante l'esercizio intervengono normalmente le operazioni di entrata ed uscita di magazzino, quest'ultime tuttavia vengono valutate come se fossero state contabilizzate a fine esercizio, e per questo il valore di valutazione attribuito sarà pari al valore dell'ultima operazione di carico.

Il *LIFO a scatti* va a valutare le rimanenze di magazzino per singole categorie omogenee di beni alla fine dell'esercizio tramite la logica del costo medio; "Per la valorizzazione delle giacenze con il metodo LIFO a scatti occorre distinguere se la quantità giacente a fine esercizio è aumentata o diminuita rispetto a quella giacente all'inizio dell'esercizio:

- se le giacenze sono aumentate, la quantità pari a quella dell'inizio dell'esercizio si valorizza con il costo a quella data mentre l'incremento si valorizza al costo medio ponderato di periodo di acquisto (o di produzione);
- se la quantità è diminuita, le giacenze si valorizzano utilizzando i costi e le quantità delle singole classi LIFO più remote componenti le rimanenze iniziali".¹⁵

Dopo il primo anno di valutazione delle rimanenze di magazzino secondo il metodo del *LIFO a scatti* negli esercizi successivi il valore delle rimanenze potrebbe aumentare o diminuire rispetto a quanto contabilizzato nel primo anno.

Il *metodo FIFO*, specularmente al metodo LIFO, consiste nel metodo del *primo entrato e primo uscito*. L'applicazione del metodo FIFO comporta una gestione del magazzino dove in caso di prelievi dei beni che lo compongono, escono i beni meno recenti, ovvero quelli entrati con la data più vicina a quella di inizio esercizio.

¹⁵ Tettamanzi P., Cortesi A., Mancini C., (2005) Contabilità e bilancio, IPSOA, Milano, pag. 163

Questo metodo “tende a porre in contrapposizione i ricavi più recenti, cioè quelli che si vanno a definire in sede di chiusura di esercizio, a costi più “vecchi”. La conseguenza logica di tale metodo di valutazione consiste nel fatto che se i prezzi delle rimanenze di magazzino di fine esercizio sono più alti, l’utile di esercizio subirà un aumento; specularmente laddove i prezzi siano più bassi, l’utile di esercizio ne risentirà in maniera piuttosto evidente”.¹⁶

Il *metodo FIFO* nella prassi ha conosciuto due modalità di applicazione:

a) FIFO per movimento (o continuo)

b) FIFO di periodo

Il *FIFO per movimento (o continuo)*, come nel caso del LIFO, va a valutare ogni singola operazione di scarico di magazzino, attribuendo il valore relativo all’operazione di carico meno recente.

Allo stesso modo, anche nel caso del FIFO, la prassi ha riconosciuto la possibilità di una valutazione con tale metodo *per periodo* ed anche in questo caso le operazioni di uscita di magazzino, vengono valutate come se fossero intervenute alla data di chiusura dell’esercizio e pertanto il valore attribuito comincerà dalle operazioni di carico più vicine alla data di apertura dell’esercizio.

Il *metodo del Costo Medio Ponderato (CMP)* consiste in un’ulteriore modalità di valutazione del magazzino che si distingue da LIFO e FIFO, il quale “determina il valore di costo della giacenza valorizzando gli scarichi del magazzino al costo medio delle quantità acquistate o prodotte presenti in magazzino”.¹⁷

Al verificarsi di uno scarico di magazzino, l’applicazione del metodo del CMP, va a considerare come valore unitario da attribuire alle quantità scaricate il valore delle giacenze diviso il numero di unità presenti a magazzino.

¹⁶ Giordano S., (2010) Il nuovo manuale delle scritture contabili, Maggioli Editore, Ravenna, pag. 669

¹⁷ Giunta F., Pisani M., (2008) Il bilancio, Apogeo, Milano, pag. 552

Questo metodo può essere applicato “per movimento” o “per periodo” e la differenza verrà meglio evidenziata nel confronto fra casi pratici al *paragrafo 1.2.5*.

In ogni caso “nel primo esercizio le rimanenze devono essere valutate al costo medio ponderato determinato attribuendo ad ogni unità il valore risultante dal rapporto tra il costo complessivo dei beni prodotti o acquisiti nell’esercizio e le loro quantità. L’importo così ottenuto, moltiplicato per la quantità in giacenza, rappresenta il valore delle rimanenze (costo sospeso) da trasferire agli esercizi successivi”.¹⁸

Quanto affermato da Nessi (2005) ci fa capire indirettamente che nel primo esercizio di vita di un’impresa questa è tenuta ad applicare il metodo del Costo Medio Ponderato, dopo di che negli esercizi successivi, in base alle proprie necessità ed esigenze, potrà adottare il metodo di valutazione, relativo ai beni fungibili, che meglio rappresenta la propria situazione.

1.2.3 – LIFO: casi pratici

LIFO per movimento (o continuo)

Ipotizziamo il seguente caso pratico:

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	50,00 €	50.000,00 €	1000	50.000,00 €
APRILE	CARICO	500	45,00 €	22.500,00 €	1500	72.500,00 €
LUGLIO	SCARICO	400	45,00 €	18.000,00 €	1100	54.500,00 €
SETTEMBRE	CARICO	650	55,00 €	35.750,00 €	1750	90.250,00 €
DICEMBRE	SCARICO	730	650 a € 55 80 a € 45	39.350,00 €	1020	50.900,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 3: LIFO per movimento, caso pratico

Un magazzino presenta delle esistenze iniziali di rimanenze pari a 1.000 unità, valutate ad un valore unitario di € 50 per un valore di magazzino iniziale di € 50.000.

¹⁸ Nessi M., (2005) Contabilità generale e fiscale, Esselibri S.p.A, Napoli, pag. 470

Nel mese di aprile si è verificato il primo carico per 500 unità al costo unitario di € 45, il quale va ad aumentare di € 22.550 il valore totale del magazzino che viene incrementato fino a € 72.500.

Nel mese di luglio si verifica il primo scarico di magazzino per 400 unità.

Dal momento che la gestione del magazzino viene effettuata con il metodo LIFO, in caso di prelievo di rimanenze, quelle ad uscire devono essere le ultime ad essere entrate. Per questo motivo le 400 unità che vengono scaricate nel mese di luglio provengono tutte dal carico effettuato nel mese di aprile e di conseguenza verranno valutate allo stesso valore con il quale queste sono entrate, ovvero € 45.

Se dal valore del magazzino prima dello scarico di luglio (€ 72.500) andiamo a sottrarre il valore delle rimanenze prelevate (€ 18.000) otteniamo un magazzino composto da 1.100 unità, 1.000 valutate al costo unitario di € 50 e 100 valutate ad un costo unitario di € 45 per un valore totale di € 54.500.

Il carico del mese di settembre segue la stessa logica di quello di aprile: vengono caricate 650 unità ad un costo unitario di € 55 che vanno ad aumentare il valore di magazzino di € 35.750 il quale raggiunge il valore di € 90.250.

Nel mese di dicembre si verifica uno scarico per 730 unità di rimanenze. In applicazione del metodo LIFO, in relazione all'ultimo scarico, le prime 650 unità vengono valutate al costo dell'ultimo carico di settembre, ovvero le merci che sono entrate per ultime in magazzino, e le rimanenti 80 unità vengono valutate al costo del carico di aprile, ovvero € 45.

L'operazione di scarico di dicembre viene contabilizzata ad un valore di € 39.350 portando il valore del magazzino ad un valore di € 50.900, il quale che verrà contabilizzato come posta di bilancio corrispondente alle rimanenze finali.

Nel conto economico verrà registrata una variazione delle rimanenze di magazzino pari alla differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali pari a € 900.

LIFO di periodo

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	50,00 €	50.000,00 €	1000	50.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	500	45,00 €	22.500,00 €	1500	72.500,00 €
GIUGNO	CARICO	150	42,00 €	6.300,00 €	1650	78.800,00 €
OTTOBRE	CARICO	650	55,00 €	35.750,00 €	2300	114.550,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1130	650 a € 55 150 a € 42 330 a € 45	56.900,00 €	1170	57.650,00 €


RIMANENZE FINALI 

TABELLA 4: LIFO di periodo, caso pratico

Nel caso il metodo LIFO venga applicato di periodo, in questo caso annuo, le operazioni di scarico che intervengono durante il corso dell'esercizio vengono assunte come se fossero tutte effettuate alla fine dell'esercizio. Ipotizzando un totale di 1.130 unità scaricate nel corso dell'anno, riportiamo queste come operazione di scarico unitaria registrata alla fine dell'esercizio nel mese di dicembre.

La valutazione avviene come normale applicazione del metodo LIFO, procedendo con le operazioni di carico più recenti fino alle più remote. In particolare, avremo una valutazione dei beni fungibili in uscita dal magazzino di 1130 unità che verranno valutate utilizzando tutto il carico di ottobre (650 unità al valore unitario di €55), tutto il carico di giugno (150 unità al valore unitario di €42) e per la differenza di 330 unità si tiene in considerazione il valore unitario del carico di febbraio (€45) per una valutazione del totale degli scarichi pari a € 56.900.

Con l'applicazione di questo metodo si ottengono delle rimanenze finali di magazzino pari a € 57.650 con una variazione rispetto alle esistenze iniziali pari a € 7.650.

LIFO a scatti

DATA	RIMANENZE FINALI	CMP per periodo	CALCOLO	VALUTAZIONE
31/12/n	25.000	10	25.000 x 10	250.000
31/12/n+1	27.000	9,5	25.000 x 10 + 2.000 x 7,50	265.000
31/12/n+2	22.500	11	22.500 x 10	225.000
31/12/n+3	28.000	7	22.500 x 10 + 5.500 x 7	263.500
31/12/n+4	29.500	8	22.500 x 10 + 5.500 x 7 + 1.500 x 8	275.500
31/12/n+5	26.000	7,5	22.500 x 10 + 3.500 x 7	249.500
31/12/n+6	27.000	8,5	22.500 x 10 + 3.500 x 7 + 1.000 x 8,5	258.000

TABELLA 5: LIFO a scatti, caso pratico

Il metodo del LIFO a scatti comporta una valutazione delle rimanenze in base alla crescita o meno di queste rispetto all'esercizio di partenza. Come illustrato nel caso pratico le prime rimanenze iniziali dell'esercizio n costituiscono la base di valutazione, mentre nell'anno successivo le rimanenze in più rispetto all'esercizio precedente vengono valutate al costo medio ponderato del periodo (esercizio n).

Quando invece viene registrato un decremento del numero di rimanenze, queste vengono valutate ancora tramite la base di valutazione del primo esercizio.

Questo è il procedimento per affrontare le differenze che possono intervenire nella quantità di beni fungibili che movimentano il magazzino di un'azienda.

1.2.4 – FIFO: casi pratici

Cambiamo prospettiva e passiamo ad una gestione del magazzino secondo il metodo FIFO.

FIFO per movimento

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	50,00 €	50.000,00 €	1000	50.000,00 €
APRILE	CARICO	500	45,00 €	22.500,00 €	1500	72.500,00 €
LUGLIO	SCARICO	400	50,00 €	20.000,00 €	1100	52.500,00 €
SETTEMBRE	CARICO	650	55,00 €	35.750,00 €	1750	88.250,00 €
DICEMBRE	SCARICO	730	600 a € 50 130 a € 45	35.850,00 €	1020	52.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 6: FIFO per movimento, caso pratico

Anche in questo caso partiamo da una situazione in cui le esistenze iniziali di magazzino sono pari a 1.000 unità di merce, valutate al costo unitario di € 50 l'una, le quali portano il valore del magazzino iniziale a € 50.000.

Nel mese di aprile viene registrato un carico di scorte pari a 500 unità, le quali anche in questo caso vengono registrate ad un costo unitario di € 45: il valore del magazzino viene aumentato di € 22.500 e raggiunge un valore totale di € 72.500.

Nel mese di luglio si verifica il primo scarico di magazzino; l'applicazione del metodo FIFO suggerisce di andare a valutare le unità di rimanenze in uscita al valore delle rimanenze presenti in magazzino meno recenti, ovvero quelle più vicine alla data di inizio dell'esercizio.

Per questo motivo le 400 unità di rimanenze in uscita dal magazzino vengono valutate ad un costo unitario di € 50, andando a diminuire il valore del magazzino di € 20.000, che raggiunge un valore totale pari a € 52.500.

A settembre viene registrato un ulteriore carico nel magazzino pari a 650 unità, registrate ad un costo unitario di € 55; il magazzino raggiunge un valore di € 88.250.

L'operazione di scarico del mese di dicembre per 730 unità, in concordanza con il principio FIFO viene valutata per le prime 600 unità di merce a € 50 l'una, andando così ad esaurire il "plafond" di valutazione dato dalle esistenze iniziali, mentre le rimanenti 130 unità vengono valutate al valore unitario delle merci entrate a magazzino con il carico di aprile, ovvero € 45; il valore del magazzino pertanto viene diminuito di € 35.850 (600 unità x € 50 + 130 unità x € 45).

Il valore finale del magazzino viene contabilizzato per un valore pari a € 52.400 e verrà registrato come posta di bilancio tra le *rimanenze finali*.

La variazione delle rimanenze che avremo sarà, anche in questo caso, la differenza tra il valore del magazzino ad inizio anno ed il valore del magazzino a fine esercizio, pari quindi a € 2.400.

FIFO di periodo

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	50,00 €	50.000,00 €	1000	50.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	500	45,00 €	22.500,00 €	1500	72.500,00 €
GIUGNO	CARICO	150	42,00 €	6.300,00 €	1650	78.800,00 €
OTTOBRE	CARICO	650	55,00 €	35.750,00 €	2300	114.550,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1130	1000 a €50 130 a €45	55.850,00 €	1170	58.700,00 €

RIMANENZE FINALI ↙

TABELLA 7: FIFO di periodo, caso pratico

L'applicazione del metodo FIFO per periodo, in questo caso annuo, specularmente a quanto detto per il LIFO considera tutte le operazioni di scarico che intervengono nel corso dell'esercizio come se fossero avvenute alla data di chiusura dell'esercizio; per tanto va a differenziarsi dall'applicazione *per movimento* in quanto non si ferma ad ogni operazione di scarico, bensì effettua un'unica valutazione alla fine dell'esercizio.

Le 1.130 unità scaricate durante l'anno vengono valutate a partire dall'operazione meno recente e per questo avremo 1.000 unità valutate a €50 l'una (€ 50.000) e 130 unità valutate a €45 l'una (€ 5.850) per una valutazione degli scarichi totale pari a € 58.700.

Tramite l'applicazione di questo metodo la variazione tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali di magazzino, risulta pari a € 8.700.

1.2.5 – Costo Medio Ponderato: casi pratici

Come ultima considerazione svolgiamo il medesimo esempio applicato a LIFO e FIFO con il *metodo del Costo Medio Ponderato*, prima "per movimento", in seguito "per periodo".

Costo medio ponderato per movimento

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	50,00 €	50.000,00 €	1000	50.000,00 €
APRILE	CARICO	500	45,00 €	22.500,00 €	1500	72.500,00 €
LUGLIO	SCARICO	400	48,33 €	19.333,33 €	1100	53.166,67 €
SETTEMBRE	CARICO	650	55,00 €	35.750,00 €	1750	88.916,67 €
DICEMBRE	SCARICO	730	50,81 €	37.090,95 €	1020	51.825,71 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 8: CMP per movimento, caso pratico

Il magazzino presenta sempre delle esistenze iniziali pari a 1.000 unità valutate ad un costo unitario di € 50, le quali danno al magazzino un valore totale di € 50.000.

Sempre ad aprile si verifica un primo carico di merce di 500 unità valutate a € 45 l'una, per un totale di € 22.500. Il magazzino presenta un valore generale di € 72.500.

Fermiamoci sull'operazione dello scarico a luglio di 400 unità. Il valore unitario a cui vengono valutate queste unità di rimanenze in uscita è pari al valore del magazzino in quel momento (€ 72.500) diviso il numero di unità in giacenza sempre in quel momento (1.500).

Nel nostro caso, l'applicazione del metodo del *Costo Medio Ponderato per movimento* andremo ad attribuire alla merce oggetto dello scarico un valore unitario pari a $72.500 / 1.500 = 48,33$. Il valore dell'operazione di scarico è pari a € 19.333,33 (400 x 48,33) ed il valore generale del magazzino risulta essere pari a € 53.166,67.

Nel mese di settembre si verifica un normale carico di magazzino per 650 unità, al costo unitario di € 55, che portano il valore del magazzino a salire fino a € 88.916,67.

Per quanto riguarda lo scarico di dicembre di 730 unità di rimanenze, il costo unitario a cui valutarle è dato, come nel caso del primo scarico, dal valore del magazzino pari ad € 88.916,67 diviso il numero di unità di merce presente in magazzino pari a 1.750. Svolgendo il calcolo otteniamo un risultato pari a € 50,81.

Il valore finale del magazzino risulta essere pari a € 51.825,71 con una variazione rispetto alle esistenze iniziali pari a € 1.825,71.

Costo medio ponderato di periodo

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	50,00 €	50.000,00 €	1000	50.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	500	45,00 €	22.500,00 €	1500	72.500,00 €
GIUGNO	CARICO	150	42,00 €	6.300,00 €	1650	78.800,00 €
OTTOBRE	CARICO	650	55,00 €	35.750,00 €	2300	114.550,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1130	49,80 €	56.278,91 €	1170	58.271,09 €


RIMANENZE FINALI 

TABELLA 9: CMP di periodo, caso pratico

L'applicazione del metodo del Costo Medio Ponderato per periodo non va a stabilire un valore alle rimanenze determinandolo dopo ogni operazione di carico, bensì in base ad un criterio temporale che può essere definito in base ad un orizzonte mensile, trimestrale piuttosto che annuale.

Nel nostro esempio l'orizzonte temporale scelto è quello annuale.

Il valore unitario da attribuire alle rimanenze in uscita in sede di scarico è pari al valore iniziale del magazzino (50.000), aumentato delle operazioni di carico di aprile (22.500), di giugno (6.300) e di settembre (35.750), diviso il valore delle unità iniziale (1.000) aumentate del numero di unità sempre delle operazioni di carico di aprile (500), di giugno (150) e di settembre (650).

Il calcolo da svolgere risulta pertanto essere pari a € 114.550, ottenuto come somma di € 50.000 + € 22.500 + € 6.300 + € 35.750 diviso per 2.300, ottenuto come somma di 1.000 + 500 + 150 + 650, per un risultato finale di € 49,80.

A fine esercizio il valore totale del magazzino risulta essere pari a € 58.271,09, con una variazione di € 8.271,09.

1.2.6 – LIFO, FIFO e CMP: il confronto

LIFO, FIFO, CMP per movimento

METODO	ESISTENZE INIZIALI	RIMANENZE FINALI	VARIAZIONE
LIFO per movimento	50.000,00 €	50.900,00 €	900,00 €
FIFO per movimento	50.000,00 €	52.400,00 €	2.400,00 €
CMP per movimento	50.000,00 €	51.825,71 €	1.825,71 €

TABELLA 10: casi pratici per movimento a confronto

Alla luce dei casi pratici *per movimento* analizzati possiamo riassumere mediante l'aiuto della **TABELLA 10** il confronto dei risultati ottenuti con l'applicazione dei vari metodi.

Il metodo con il quale il valore delle rimanenze di magazzino risulta più alto è il FIFO, mentre quello che ha portato ad un risultato minore rispetto agli altri è il LIFO.

LIFO, FIFO, CMP di periodo

METODO	ESISTENZE INIZIALI	RIMANENZE FINALI	VARIAZIONE
LIFO di periodo	50.000,00 €	57.650,00 €	7.650,00 €
FIFO di periodo	50.000,00 €	58.700,00 €	8.700,00 €
CMP di periodo	50.000,00 €	58.271,00 €	8.271,00 €

TABELLA 11: casi pratici di periodo a confronto

Mettendo a confronto i risultati ottenuti con l'applicazione dei metodi di periodo, nel nostro caso annuale, possiamo confermare i risultati ottenuti dalla **TABELLA 10**, infatti, il metodo di applicazione che garantisce un valore finale di magazzino più alto è il FIFO, mentre quello che garantisce delle rimanenze finali minori è il LIFO.

Come già esplicito nei paragrafi precedenti, non esiste un metodo migliore dell'altro, tuttavia ogni metodo si adatta in modo più o meno congruo a seconda delle esigenze di un'impresa,

in base alle caratteristiche del settore in cui lavora, a seconda dei prodotti che vengono impiegati nel processo produttivo e alla facilità di applicazione.

1.3 – Le scritture ausiliarie di magazzino

Possiamo definire le *scritture ausiliarie di magazzino* come *quell'insieme di annotazioni giornaliere o periodiche, non superiori al mese sottoforma di libri, mastri, schede o altre forme consone a verificare con meticolosità la composizione e la valutazione del magazzino.*

Dare un senso di obbligatorietà alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino “è finalizzato ad effettuare il riscontro tra rimanenze fisiche e contabili ed il controllo, attraverso i movimenti di carico e scarico (documenti da fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna e simili), con le rimanenze” ¹⁹

Quando parliamo di scritture ausiliarie di magazzino è necessario andare ad individuarne il presupposto soggettivo ed oggettivo per poter comprendere chi sono i soggetti che hanno l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino e quali sono le condizioni al verificarsi delle quali sorge l'obbligo di tenerle.

¹⁹ Balducci D., (2007) Tenere la contabilità, FAG, Milano, pag. 90

1.3.1 – Il presupposto soggettivo

Il presupposto soggettivo delle scritture ausiliarie di magazzino fa riferimento al D.P.R. n. 600/1973 modificato poi dalla legge n. 296 del 27/12/2006, quindi in vigore dal 01/01/2007.

I soggetti obbligati a tenere le scritture ausiliarie di magazzino possono essere sintetizzati nelle figure dei contribuenti che *a)* risiedono in Italia, *b)* svolgono un'attività imprenditoriale e *c)* tengono la contabilità in forma ordinaria; in particolare l'art. 14 va a stabilire che i soggetti descritti nell'art. 13 – soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili – sono tenuti alla redazione di scritture ausiliarie di magazzino, quando ne ricorrano i presupposti.

Il richiamo dell'articolo 14 all'articolo precedente determina l'obbligo di insorgenza per gli stessi soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ovvero:

- “a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
- d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

- e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
- f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
- g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”.²⁰

²⁰ D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

1.3.2 – Il presupposto oggettivo

Il presupposto oggettivo delle scritture ausiliarie di magazzino individua le condizioni al verificarsi delle quali si verifica l'obbligo per i soggetti individuati dalla normativa di procedere a contabilizzare le movimentazioni di magazzino.

In particolare, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute dall'imprenditore a partire dal *secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente*:

- l'ammontare dei ricavi è superiore a € 5.164.568,99;
- il valore complessivo delle rimanenze e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è superiore a € 1.032913,80.

(Vasapolli, 2014)

Questo sta a significare che se sia nell'esercizio 2019 e sia nell'esercizio 2020, uno dei soggetti individuati dal presupposto soggettivo realizza allo stesso tempo dei ricavi maggiori di € 5.164.568,99 e delle rimanenze superiori a € 1.032913,80, allora a partire dall'esercizio 2022 lo stesso soggetto sarà obbligato a tenere le scritture ausiliarie di magazzino.

L'obbligo di tenere le scritture ausiliarie di magazzino decade a partire dal primo esercizio successivo ai due esercizi consecutivi durante i quali era stato realizzato il presupposto oggettivo, quindi a partire dal primo esercizio successivo ai due esercizi consecutivi durante i quali, *simultaneamente o meno*, i ricavi sono stati inferiori a € 5.164.568,99 e le rimanenze sono state inferiori a € 1.032913,80.

Questo sta a significare che, sempre in riferimento all'esercizio precedente, se nell'esercizio 2021 e 2022 l'imprenditore realizza ricavi inferiori a € 5.164.568,99 e/o rimanenze inferiori a € 1.032913,80, cessa l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per l'esercizio 2023.

1.3.3 – Il contenuto

L'obiettivo delle scritture ausiliarie di magazzino è quello di evidenziare le differenze che intercorrono tra le rimanenze di magazzino presenti al momento dell'inizio dell'esercizio contabile e la quantità di rimanenze di magazzino presenti alla fine dell'esercizio contabile, fornendo una ricostruzione di tutto quell'insieme di movimentazioni che caratterizzano le scorte di magazzino per un'impresa, sia a livello di varietà di operazioni che possono intervenire, sia per quanto riguarda la complessità delle merci, materiali, prodotti che caratterizzano il magazzino di un'impresa.

In materia di scritture ausiliarie di magazzino, la *Circolare del Ministero delle Finanze del 26 novembre 1981, n. 40* fornisce un aiuto fondamentale nella comprensione di tutti gli aspetti e particolarità di questo argomento.

Tale circolare precisa come l'obiettivo principale delle scritture ausiliarie di magazzino non sia fornire un ulteriore obbligo di legge o un ulteriore adempimento fiscale, bensì viene reso obbligatorio come supporto alla normale gestione d'impresa, in modo da avere la giusta consapevolezza dell'insieme di movimentazioni che sono intervenute all'interno del magazzino di un'impresa.

Oltre a questo importante aspetto, la circolare chiarisce anche il contenuto che le scritture ausiliarie di magazzino devono comprendere. "Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite:

- delle merci destinate alla vendita;
- dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario;
- nei prodotti finiti;
- nelle materie prime;
- degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti;
- degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
- delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi;
- delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Con riferimento alla rilevazione delle movimentazioni di cui sopra, la norma precisa:

- che non devono essere rilevate le movimentazioni dei prodotti in corso di lavorazione;
- che i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo d'imposta precedente non abbia ecceduto il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati possono essere esclusi dalle scritture ausiliarie di magazzino; i beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

Inoltre “le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione”.²¹

Grazie a queste precisazioni possiamo quindi affermare che le scritture ausiliarie di magazzino comprendono la movimentazione di gran parte delle rimanenze con qualche piccola eccezione per le poste in corso di lavorazione e per quei singoli beni o per determinate categorie inventariali che non hanno subito rilevanti differenze di costo rispetto all'esercizio contabile precedente.

²¹ Vasapolli G., Vasapolli A., (2014) Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, Pag. 3117

1.4 – Implicazioni fiscali delle rimanenze e differenze dal trattamento civilistico

Nel corso degli ultimi settant'anni circa la normativa fiscale in termini di valutazione delle rimanenze di magazzino ha subito numerosi cambiamenti.

Il motivo principale che ha portato a questa evoluzione è dato dal fatto che il legislatore civilistico ed il legislatore fiscale spesso si trovano a disciplinare una stessa materia, per la quale devono considerare aspetti diversi, spesso contrastanti, ed inoltre si trovano a dover rappresentare interessi differenti che portano le due discipline ad essere in conflitto.

In materia di rimanenze di magazzino è possibile affermare che la normativa civilistica e la normativa fiscale per la maggior parte del loro contenuto si sovrappongono; tuttavia sono presenti alcune particolarità che le vanno a differenziare in alcuni aspetti.

Un aspetto su cui è possibile ragionare riguarda *il metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino*.

Come ampiamente descritto nel paragrafo 1.2.2 – *Rilevazione quantitativa delle rimanenze*, la normativa civilistica ammette tre criteri di valutazione delle rimanenze di beni fungibili alternativi all'individuazione dei costi specifici (generalmente inapplicabile) che possiamo sintetizzare in metodo LIFO, metodo FIFO e metodo del Costo Medio Ponderato.

Il legislatore civilistico in questo caso non detta una fattispecie al verificarsi della quale, ciascun imprenditore ricade nell'obbligo di adottare una di queste tre metodologie, bensì dà la possibilità ad ogni impresa di adottare uno tra i metodi messi a disposizione sulla base delle esigenze gestionali, oppure in base alla comodità di applicazione di un metodo piuttosto che di un altro in un determinato settore o contesto, sempre in ottica di fornire una

rappresentazione chiara, veritiera e corretta di quella che è la situazione interna relativa alla gestione delle rimanenze di magazzino.

Per contro il legislatore fiscale stabilisce che nel caso si verifichi una variazione in uscita delle rimanenze, un prelievo di magazzino, dev'essere considerata come merce in uscita quella che è entrata a comporre il magazzino in data più recente, andando quindi a presumere implicitamente l'adozione del metodo LIFO.

Un altro profilo meritevole di attenzione riguarda il valore da assegnare alle rimanenze di magazzino.

Sempre come descritto nel paragrafo 1.2.2 – *Rilevazione quantitativa delle rimanenze*, in base a quanto affermato dall'art. 2426 del Codice Civile le rimanenze vengono iscritte al valore minore tra il *costo d'acquisto o di produzione* ed il loro *valore di mercato* e, dopo aver fornito una definizione di questi singoli elementi, possiamo affermare che *il legislatore civilistico dà la possibilità di iscrivere le rimanenze di magazzino anche ad un valore inferiore rispetto ai parametri indicati*: questo per esempio in applicazione del principio prudenziale, oppure in previsione di una svalutazione nel breve periodo piuttosto che in ottemperanza di un comportamento orientato ad una corretta rappresentazione della situazione di magazzino.

Il legislatore fiscale in materia di rilevazione quantitativa delle rimanenze fa riferimento all'art. 102 del Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette - Valutazione delle materie prime e delle merci. Il primo comma di tale articolo riprende quanto stabilito dai principi civilistici, stabilendo che "La valutazione delle materie prime e delle merci è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio" con la differenza che mentre la disciplina civilistica "non esclude la possibilità per gli amministratori di valutare le rimanenze ad un valore inferiore", la disciplina fiscale "vuole scovare ogni forma di reddito imponibile ed evitare che, mediante sottovalutazioni, si occulti al prelievo tributario una parte di questo".²²

²² D'Alessio R., (2008) La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa, Giappichelli, Torino, pagg. 421-422

È proprio per questo motivo che il parametro dato dal minore fra il costo d'acquisto o di produzione ed il valore di mercato alla fine dell'esercizio rappresenta per la disciplina fiscale un limite al di sotto del quale non è possibile scendere.

In conclusione, possiamo affermare che ogni impresa può decidere di valutare il valore delle rimanenze di magazzino ad un valore inferiore rispetto al minore tra il costo d'acquisto o di produzione ed il valore di mercato a fine esercizio: sarà poi decisione dei soggetti chiamati all'approvazione del bilancio d'esercizio ed alla revisione contabile se accettare questa decisione oppure respingerla.

Per contro, il fisco ha la possibilità di tenere in considerazione della differenza che c'è tra il reddito d'azienda ed il reddito fiscale effettivo, in particolar modo l'attenzione va verso eventuali sottovalutazioni rilevanti rispetto al valore che il principio tributario chiama ad osservare.

Un'altra considerazione che è possibile muovere parlando di differenze esistenti tra l'interpretazione del legislatore civilistico e del legislatore fiscale in materia di rimanenze di magazzino riguarda il raggruppamento delle merci per categorie di beni omogenee.

L'art. 44 del Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette - Regole sulla tenuta delle scritture contabili – al comma 3 stabilisce che *“Il libro degli inventari, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei cespiti raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo.”*

Il legislatore civilistico ha ritenuto necessario stabilire che nella redazione di un inventario, che sia di beni di magazzino piuttosto che di immobilizzazioni di qualsiasi tipo, oltre ad essere quantificato il valore dei beni, questi devono essere raggruppati in categorie che possano ritenersi uniformi “per natura e valore” e a ciascuna categoria dev'essere attribuito un valore.

Questo tipo di classificazione operata richiesta dalla dottrina civilistica richiede quindi, nel momento della redazione di un inventario, che i beni che ne fanno parte vadano ad essere raggruppati o per natura o per valore; quanto affermato sta a significare che all'interno di ogni singola categoria possiamo trovare beni della stessa natura, quindi della stessa categoria merceologica, ma con un livello qualitativo differente tra di loro, così come potrebbe essere

presente una differenza nei valori unitari dei singoli beni che vanno a comporre quella categoria.

Al contrario sarà possibile effettuare un raggruppamento di beni per valore, quindi tramite una categoria di beni composta da elementi con un valore unitario simile, anche se non facenti parte dello stesso tipo o della stessa categoria merceologica.

Questo pensiero è ripreso anche dall'art. 62 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale al primo comma stabilisce che "Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e i beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario".

Lo stesso art. 62 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 guida l'impostazione fiscale nella valutazione delle rimanenze, stabilendo al secondo comma che "Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantità"; questo ci consente di affermare che l'impostazione del legislatore fiscale pretende che nel primo anno in cui le rimanenze sono presenti all'interno di un'impresa queste non vengano divise per categorie omogenee per natura e valore, bensì vengono valutate con il metodo del costo medio ponderato, quindi attribuendo come valore unitario ad ogni bene oggetto di rimanenza il risultato del rapporto tra quanto speso per l'acquisizione/produzione di questi beni e la loro quantità.

Capitolo 2 – La valutazione delle rimanenze secondo i principi contabili internazionali

2.1 – Il presupposto soggettivo dei principi contabili internazionali

I principi contabili internazionali IAS/IFRS consentono di rappresentare la situazione patrimoniale ed economica di un'azienda, di una società, in modo da essere rilevante ed interpretabile per potenziali *stakeholders* a livello internazionale. Il principio da cui parte questa necessità è dato dalla diversa funzione che viene attribuita al bilancio d'esercizio da parte dei principi contabili nazionali e dei principi contabili internazionali e anche dalla diversità dei soggetti a cui si rivolgono: "per gli IAS il bilancio, rivolgendosi agli investitori, deve dare dell'impresa una visione prospettica e dinamica; per i principi contabili nazionali, invece, la funzione del bilancio, mirando alla tutela dei soci e dei creditori, si basa sulla conservazione del patrimonio".²³

É per questo motivo che a livello internazionale è stato reso necessario trovare una soluzione comune per riuscire a rappresentare le diverse necessità delle aziende e questa soluzione è data dall'applicazione dei principi contabili internazionali, gli IAS/IFRS.

La normativa internazionale è rilevante anche, e soprattutto, per quanto riguarda la disciplina del bilancio consolidato a cui vengono dedicati, in tutto o in parte, l'IFRS 10, 11 e 12, lo IAS 27 e 28.

²³ Montinari P., (2006) Contabilità e bilancio, FAG, Milano, pag. 24

Per individuare il presupposto soggettivo delle categorie di imprese che hanno l'obbligo o la facoltà di applicare i principi contabili internazionali proseguiamo ad osservare la seguente tabella, la quale è una rielaborazione della Figura 2.1 del testo di Sostero U., Cerbioni F., Saccon C., (2018) Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, McGraw-Hill, Milano, pag. 33, pensata per evidenziare le peculiarità della redazione del bilancio della singola impresa secondo i principi contabili internazionali.



* IFRS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato.

TABELLA 12: il presupposto soggettivo dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio della singola impresa

“Per quanto attiene al bilancio individuale l’obbligatorietà dei pronunciamenti internazionali è prevista per le società di cui ai punti 1, 2, 3 mentre un’applicazione facoltativa è possibile per gli altri soggetti. Le società di assicurazione che non redigono il bilancio consolidato devono presentare un bilancio individuale secondo gli IAS/IFRS. Le controllate incluse nei bilanci consolidati, di cui al punto 5, [...] hanno la facoltà di applicare i principi internazionali”.²⁴

²⁴ Sostero U., Cerbioni F., Saccon C., (2018) Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, McGraw-Hill, Milano, pag. 34, nota 18

Con riferimento alle società di cui al punto 5, ovvero le società consolidate da società quotate, società con strumenti finanziari diffusi e banche ed enti finanziari vigilati la facoltà di applicazione nella prassi si traduce quasi in una necessità, infatti dal momento che il bilancio della società controllante viene redatto secondo i principi contabili internazionali, disporre del bilancio d'esercizio delle singole società controllate redatto secondo i principi contabili internazionali permette di arrivare alla redazione di un bilancio consolidato in maniera più agevole.

Al contrario, redigere un bilancio consolidato partendo dal bilancio d'esercizio della società controllante redatto secondo i principi contabili internazionali ed il/i bilancio/i d'esercizio di una o più società controllate redatti secondo i principi contabili nazionali, risulterebbe meno omogeneo e quindi con maggiori complicazioni.

Come inoltre indicato nell'articolo di Paolo Moretti "L'applicazione dei principi IAS nell'ordinamento italiano" pubblicato nella rivista ufficiale della Fondazione Nazionale Commercialisti, l'esclusione dal bilancio consolidato è prevista per:

- 1) *le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;*
- 2) *le imprese di assicurazione non quotate per il bilancio d'esercizio.*

Viene precisato inoltre che "Le società non quotate che riterranno di non applicare i principi contabili internazionali e quelle che, a norma della legge Comunitaria, sono escluse di diritto continueranno ad applicare la normativa e la prassi interna in tema di bilanci, opportunamente modificata a seguito dell'introduzione delle nuove direttive contabili."²⁵

È in questo contesto che andremo ad individuare i criteri di applicazione e di valutazione delle rimanenze secondo i principi contabili internazionali.

²⁵ https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/PCI_IAS%20nell_ordinamento_italiano.pdf

2.2 – Identificazione e presupposto oggettivo delle rimanenze

In materia di valutazione delle rimanenze di magazzino secondo i principi contabili internazionali, possiamo affermare che il principale riferimento normativo-contabile è rappresentato dal principio contabile internazionale IAS 2.

Individuato il presupposto soggettivo dei principi contabili internazionali nel paragrafo 2.1, risulta ora necessario andare a capire cosa viene compreso nel concetto di rimanenza disciplinato dallo IAS 2; a tal proposito è possibile affermare che “Lo IAS 2 si applica a tutte le rimanenze, eccetto i lavori in corso derivanti da commesse a lungo termine, inclusi i contratti di servizio direttamente connessi (IAS 11), gli strumenti finanziari (IAS 32 e 39) e le attività biologiche connesse ad attività agricole e i prodotti agricoli al momento della raccolta (IAS 41).

Lo IAS 2 non si applica, inoltre, alle scorte detenute da:

- i produttori agricoli e forestali, nella misura in cui il valore di tali rimanenze è considerato al valore netto di realizzo secondo quanto previsto da consolidate prassi in quei settori;
- dai commercianti all'ingrosso (trader) e dagli intermediari (broker) in merci, quando valutano le loro rimanenze al *fair value*, al netto dei costi di vendita”.²⁶

²⁶ D'Alessio R., (2008) La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa, Giappichelli, Torino, pag. 362

Lo IAS 2 sembra quindi fare riferimento alle normali rimanenze di magazzino, escludendo tuttavia quelle che sono rappresentate dai prodotti in corso di lavorazione, precisando che il riferimento è a quel tipo di rimanenze per le quali è in corso un processo di modificazione alle quali corrispondono delle commesse lavorative che andranno ad essere completate oltre la fine dell'esercizio a cui si sta facendo riferimento.

Dopo di che lo IAS 2 procede ad escludere dalla sua disciplina ulteriori categorie di rimanenze a cui vengono dedicati altri principi contabili internazionali ben definiti ed individuabili. In particolare, lo IAS 2 fa riferimento a "contratti di servizio direttamente connessi" ai lavori in corso disciplinati da commesse a lungo termine a cui viene dedicato il riferimento normativo-contabile IAS 11, vengono esclusi da questa disciplina gli "strumenti finanziari" a cui viene dedicato l'IFRS 9, mentre per quanto riguarda le "attività biologiche connesse ad attività agricole e i prodotti agricoli al momento della raccolta" la disciplina internazionale provvede a dedicare a tale materia lo IAS 41.

Per finire, esistono ulteriori due categorie di rimanenze alle quali la disciplina internazionale non viene applicata, ovvero le scorte possedute da "produttori agricoli e forestali" quando queste vengono valutate secondo il loro valore netto di realizzo e le scorte detenute dalle figure di trader e broker, quindi le rimanenze di magazzino possedute da commercianti ed intermediari di merci quando queste vengono valutate a valore di mercato o *fair value* al netto delle commissioni di vendita.

I principi contabili internazionali procedono quindi a disciplinare la materia delle rimanenze quasi nella loro totalità, tuttavia con delle differenze per determinate categorie di scorte alle quali viene dedicata una disciplina più ampia, precisa ed individuabile.

Nella parte del principio contabile internazionale dedicata alle definizioni, lo IAS 2 va a definire le rimanenze come:

- *beni che sono posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;*
- *beni che vengono impiegati nei processi produttivi per la vendita.*

In alternativa, le rimanenze vengono definite anche come *beni sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.*

2.2.1 – Principi di base nella valutazione delle rimanenze

Una volta individuati i soggetti tenuti all'osservanza dei principi contabili IFRS e successivamente individuato l'oggetto della materia delle rimanenze nella prassi internazionale, siamo ora in grado di procedere all'approfondimento del tema andando a focalizzarci sui metodi di valutazione delle scorte di magazzino.

Secondo lo IAS 2 "Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo" andando a specificare che "Il costo delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali." ²⁷

Specificatamente al costo delle rimanenze, lo IAS 2 va a comprendere una serie di costi formati da:

- *costo d'acquisto;*
- *costi di trasformazione;*
- *altri costi.*

Con riferimento al *costo d'acquisto*, questo "viene generalmente utilizzato per la valutazione delle materie prime, di consumo, sussidiarie e delle merci (inclusi i terreni e gli altri beni immobili detenuti a scopo di rivendita). Esso è determinato come il costo d'acquisto iniziale più gli oneri accessori, ossia i dazi di importazione, le imposte e le tasse non recuperabili (quali ad esempio per il nostro Paese, l'IVA indetraibile), i costi di trasporto e/o magazzinaggio, i costi direttamente attribuibili all'acquisto dei beni (si pensi ad esempio alle spese di assicurazione)".²⁸

²⁷ IAS 2, par. 9-10

²⁸ Agliata F., Allini A., Bisogno M., Caldarelli A., Capalbo F., Di Carlo F., Fiondella C., Maffei M., Forte W., Incollingo A., Lucchese M., Macchioni R., Maglio R., Manes Rossi F., Sannino G., Tartaglia Polcini P., Tuccillo D., (2013) Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Giappichelli, Torino, pag. 348

Sono inoltre attribuibili al concetto di costo d'acquisto secondo lo IAS 2 gli altri costi d'acquisto che possono essere direttamente attribuibili all'acquisto di prodotti finiti, materiali e servizi; vengono invece dedotti nella determinazione dei costi d'acquisto gli sconti commerciali, i resi e le altre voci simili.

Con riferimento ai *costi di trasformazione* richiamiamo l'attenzione i paragrafi 12, 13 e 14 dello IAS 2.

Attraverso un'analisi dettagliata di questi paragrafi possiamo andare a creare e suddividere in più punti quanto esplicito, ai fini di una miglior comprensione.

I costi di trasformazione fanno riferimento:

- *ai costi che sono direttamente correlati alle unità prodotte;*
- *le spese generali di produzione fisse e variabili che sono sostenute per trasformare le materie in prodotti finiti opportunamente ripartiti.*

Il principio a tal proposito effettua una precisazione, andando a specificare che i costi generali di produzione *fissi* sono una categoria di costi indiretti che rimangono costanti, o non subiscono comunque una variazione tale da essere considerata rilevante, al variare del volume prodotto. Alcuni esempi di questa tipologia di costo sono rappresentati dagli ammortamenti, dai costi relativi alla manutenzione degli stabilimenti, degli impianti e macchinari, il costo del personale direttivo ed amministrativo di uno stabilimento.

A tale categoria di costi si contrappone la categoria dei costi generali di produzione *variabili*, i quali a differenza di quelli fissi, variano la loro entità, il loro ammontare a seconda della quantità che si arriva a produrre; alcuni semplici esempi di queste tipologie di costi sono rappresentati dalla manodopera indiretta e dai materiali.

Parleremo pertanto di *attribuzione di costi direttamente correlati alle unità prodotte e delle spese generali di produzione* ai costi di trasformazione.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei costi generali fissi di produzione ai costi di trasformazione, viene utilizzato il criterio della *normale capacità produttiva*, la quale può

essere definita come la “potenzialità dell’impianto a produrre con ragionevoli livelli di efficienza indipendentemente dalla presenza effettiva di ordini”²⁹ o come più precisamente definita dallo IAS 2 “la produzione che si prevede di realizzare mediamente durante un numero di esercizi o periodi stagionali in circostanze normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata”.³⁰

Se il livello effettivo di produzione è tale da poter essere approssimato alla normale capacità produttiva può essere utilizzato in sostituzione a quest’ultimo.

Nella pratica, la modalità di attribuzione dei costi generali fissi di produzione ai costi di trasformazione consiste nell’attribuzione ad ogni unità del processo produttivo realizzata sulla base delle unità totali prodotte.

È per questo che ci è possibile affermare che quando viene registrato un periodo con un livello di produzione elevato, i costi generali fissi di produzione che vengono attribuiti alle singole unità prodotte saranno minori; al contrario, nei momenti in cui la produzione sul campo registra dei livelli di produzione più bassi, allora i costi generali fissi di produzione assegnati alle singole unità prodotte saranno oggetto di valori inferiori.

Per quanto concerne invece i costi generali variabili di produzione, questi sono attribuiti alle singole unità prodotte sulla base dell’effettivo utilizzo degli impianti di produzione.

Per concludere, in materia di costi di trasformazione, è necessario considerare l’ipotesi in cui dal medesimo processo produttivo hanno origine più prodotti o un prodotto principale ed un sottoprodotto. Il problema sorge nel caso in cui non è possibile attribuire adeguatamente i costi di trasformazione ai singoli prodotti che derivano dal processo produttivo. Lo IAS 2 suggerisce che “La ripartizione può essere basata, per esempio, sui relativi valori di vendita di

²⁹ Allegrini M., (2005) Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali ed internazionali, Esselibri S.p.A., Napoli, pag. 235

³⁰ IAS 2, par. 13

ogni prodotto, considerato allo stadio del processo di produzione al quale i prodotti sono separatamente identificabili, o al termine della produzione”.³¹

È prassi consolidata valutare un prodotto direttamente legato alla produzione di un altro con il metodo del valore netto di realizzo per poi detrarlo dal costo del prodotto principale: in questo modo, il valore contabile netto del *main product* non risulta differente dal costo sostenuto per produrlo.

Con riferimento agli *altri costi* il riferimento è all’attribuzione di determinate porzioni di costo imputabili a spese sostenute per aver portato le rimanenze nel luogo e nelle condizioni idonee.

In sintesi, siamo riusciti ad analizzare il primo dei valori da confrontare nell’attribuzione di valore alle rimanenze di magazzino secondo i principi contabili internazionali e possiamo quindi affermare che il costo di quest’ultime è dato:

- dal costo d’acquisto, che possiamo definire come il prezzo che è stato sostenuto per l’acquisizione, maggiorato degli oneri accessori direttamente imputabili alle rimanenze in oggetto;
- dai costi di trasformazione, che possiamo definire come i costi sostenuti per apportare le modifiche necessarie a determinati materiali, beni o semilavorati per ottenere un prodotto finito pronto ad essere venduto;
- dai costi sostenuti per fare in modo che i beni si trovino nelle giuste condizioni dal punto di vista fisico e temporale.

Riprendendo quanto affermato dal par. 9 dello IAS 2, “Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo”.

Una volta quindi definito il concetto di costo e le sue componenti, andiamo a definire il concetto di *valore netto di realizzo*.

Il *valore netto di realizzo* viene inteso come “il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati

³¹ IAS 2, par. 14

necessari per realizzare la vendita”³², concetto che si differenzia dall’idea di *fair value* per il quale invece “nel corso degli anni la dottrina internazionale e la prassi professionale ne hanno fornito una definizione univoca, vale a dire “il corrispettivo al quale un’attività può essere trasferita (o una passività estinta) tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione che coinvolge terzi e può essere riconducibile a diversi approcci valutativi”³³: come rimarcato dallo IAS 2 il valore netto di realizzo è un valore specifico dell’entità, mentre il *fair value* non lo è, ed è proprio per questo che questi valori possono non coincidere.

Queste considerazioni circa la valutazione di base delle rimanenze di magazzino possono essere mosse sia per quanto riguarda le rimanenze di beni fungibili sia per quanto riguarda le rimanenze di beni non fungibili; tuttavia nel prossimo paragrafo andremo a distinguere quanto previsto dallo IAS 2 riguardo ai metodi previsti per la valutazione delle rimanenze di beni fungibili e non.

³² Santesso E., Sòstero U., (2018) I principi contabili per il bilancio d’esercizio, Egea, Milano, pag. 340

³³ Tiscini R., Paolone F., (2022) IFRS 13. Fair Value Accounting. Dibattito e profili di incertezza nella definizione dei parametri valutativi, Giappichelli, Torino, Introduzione XII

2.3 - Metodi di valutazione delle rimanenze secondo gli IFRS

Nell'andare ad analizzare le particolarità delle disposizioni normative internazionali in materia di metodi di valutazione delle rimanenze, cercheremo di seguire il più possibile quanto prodotto nel capitolo dedicato alla valutazione delle rimanenze secondo le disposizioni normative nazionali, in modo da procedere poi nel capitolo terzo ed effettuare un'analisi delle maggiori peculiarità in termini di confronto tra la disciplina nazionale ed internazionale.

2.3.1 – Metodi applicabili ai beni non fungibili

In materia di beni non fungibili, la disciplina internazionale in termini di rimanenze dettata dallo IAS 2 coincide con l'interpretazione fornita dalla disciplina nazionale dettata dall'OIC 13.

Per quanto riguarda i metodi di determinazione dei costi delle rimanenze "Secondo lo IAS 2 il costo delle rimanenze di beni che non sono fungibili e delle merci e prodotti mantenuti distinti per specifici progetti, deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici. L'individuazione distinta del costo significa che i costi specifici devono essere attribuiti agli elementi identificati delle rimanenze".³⁴

Il trattamento contabile previsto risulta essere il metodo più consono per andare a valutare beni che fanno riferimento a specifici progetti e che quindi riescono a mantenere una propria individuabilità all'interno di un contesto organizzativo complesso, a prescindere che questi siano stati semplicemente acquistati e rivenduti, o acquistati, lavorati internamente e poi destinati alla vendita.

³⁴ PricewaterhouseCoopers (PwC), (2015) Principi contabili internazionali, Ipsoa, Assago (MI)

2.3.2 – Metodi applicabili ai beni fungibili

Come affermato dallo IAS 2, par. 24, il metodo descritto nel paragrafo precedente relativo alla valutazione delle rimanenze di beni non fungibili non risulta di corretta applicazione nel momento in cui viene adottato nei confronti di un magazzino composto in maniera prevalente da beni tra loro normalmente fungibili.

Il rischio in cui si potrebbe incorrere si verifica dal momento che “In tali circostanze, il metodo di selezione dei beni che rimangono tra le rimanenze potrebbe essere usato per ottenere effetti predeterminati sul risultato economico”.³⁵

A tal proposito, il costo delle rimanenze di beni fungibili viene determinato con l’adozione del metodo di valutazione *FIFO* o del *Costo Medio Ponderato*: questi sono i metodi individuati dai principi contabili internazionali e, rispetto alla disciplina nazionale non vengono riscontrate ulteriori differenze di alcun genere. Lo IAS 2, par. 25 specifica inoltre che la stessa metodologia dev’essere utilizzata per valutare le rimanenze aventi la stessa natura ed un simile utilizzo, mentre per beni appartenenti a categorie di diversa natura, destinazione ed uso un metodo di valutazione alternativo può essere applicato solamente se può essere adeguatamente giustificato per motivi di gestione.

Un esempio che possiamo riportare è che “rimanenze utilizzate in un settore d’attività possono avere un utilizzo diverso per l’entità rispetto allo stesso tipo di rimanenze utilizzate in un altro settore d’attività”.³⁶ Inoltre, anche una diversa localizzazione geografica delle rimanenze non risulta sufficiente a giustificare l’adozione di differenti metodi di valutazione.

Riprendendo quindi quanto già affermato in materia di valutazione delle rimanenze secondo le disposizioni nazionali, il metodo di valutazione delle rimanenze di beni fungibili secondo il

³⁵ IAS 2, par. 24

³⁶ IAS 2, par 26

metodo FIFO, in sede di valutazione va a considerare come beni in uscita, nel momento di prelievo di magazzino, le merci che sono entrate con un riferimento temporale più vicino alla data di inizio esercizio.

La valutazione del magazzino, di conseguenza, sarà effettuata relativamente a beni che temporalmente sono entrati a far parte della composizione del magazzino in un momento più vicino alla data di chiusura dell'esercizio.

Per i motivi che abbiamo esplicitato in apertura di capitolo, relativi ai destinatari di un bilancio redatto secondo i principi contabili IFRS e relativi alle chiavi di lettura di un bilancio redatto secondo tali principi, il metodo di valutazione FIFO risulta coerente con le finalità dei principi contabili internazionali, in quanto permettono di dare attenzione sia al carattere prudenziale, tuttavia andando a considerare i valori di mercato più recenti.

Le considerazioni appena concluse riguardo il metodo FIFO assumono particolare importanza a seconda dell'andamento del mercato dei beni, soprattutto a seconda delle oscillazioni che, all'interno della finestra di un esercizio contabile, subiscono i prezzi relativi a materie prime, componenti, materiali e tutta quella serie di elementi che, come evidenziato nel *paragrafo 1.1 – Definizione ed elementi essenziali delle rimanenze*, vanno a comporre la categoria delle rimanenze.

Potrebbe infatti verificarsi una situazione di mercato in cui l'applicazione del metodo FIFO viene condizionata dall'influenza che l'andamento di quest'ultimo riflette sui prezzi dei materiali.

Se come fattispecie ipotizziamo che si registri un aumento dei prezzi e quindi del costo dei beni nella prima parte dell'esercizio, il quale va a diminuire nel corso dell'anno, l'applicazione del metodo FIFO porta come conseguenza una valutazione delle rimanenze di magazzino minore, in quanto l'entità delle scorte è relativa alle rimanenze più recenti, in questo caso più lontane rispetto all'inizio dell'esercizio.




IMMAGINE 1: andamento del valore medio dei prezzi con aumento nella prima parte dell'esercizio

Al contrario, una variazione generale in aumento dei prezzi che si verifica nella parte finale dell'esercizio contabile, comporterebbe una valutazione del magazzino più alta, dal momento che le rimanenze vengono contabilizzate ad un valore relativo alle rimanenze più recenti, quindi influenzate dall'aumento del costo di quest'ultime.




IMMAGINE 2: andamento del valore medio dei prezzi con aumento nella parte finale dell'esercizio

Le variabili di mercato devono per questo motivo essere sempre soggette a considerazioni preventive in modo da adeguare le necessità di un'impresa a quelle che sono le previsioni dell'andamento del mercato in modo da sfruttare nel migliore dei modi le possibilità che il mercato è in grado di offrire.

L'applicazione del metodo di valutazione del *Costo Medio Ponderato* va a considerare invece come prezzo a cui valutare le rimanenze di magazzino, il risultato del rapporto tra il *valore del magazzino* e le *unità di beni fungibili presenti in magazzino*.

Anche nel caso dell'applicazione dei principi contabili internazionali, possiamo avere una valutazione del magazzino con l'utilizzo del costo medio ponderato *per movimento* o *per periodo*. Nel caso in cui il CMP sarà per movimento la valutazione avverrà in occasione di ogni operazione di scarico del magazzino; al contrario una valutazione a CMP per periodo andrà a considerare tali valori successivamente ad un orizzonte temporale prestabilito che può essere rappresentato dall'anno, piuttosto che da un semestre o un quadrimestre e così via.

Per le stesse motivazioni, è possibile tenere in considerazione, anche nell'ambito del metodo di valutazione del costo medio ponderato, le considerazioni mosse tramite le IMMAGINI 1 e 2, soprattutto nel caso in cui venga assunto come metodo di valutazione il costo medio ponderato per periodo, in particolare un orizzonte temporale inferiore all'anno.

La considerazione più importante che è necessario muovere è che i principi contabili internazionali escludono qualsiasi possibilità di applicazione del metodo di valutazione *LIFO*; le motivazioni che hanno portato il legislatore internazionale ad effettuare questa scelta verranno affrontate nel *capitolo 3*.

È a nostro avviso importante ricordare che, sia nell'applicazione delle disposizioni civilistiche, quanto nell'osservanza delle disposizioni internazionali, l'osservanza dei principi contabili nazionali od internazionali, deve conformarsi alle esigenze interne che ciascuna unità produttiva richiede in base al settore in cui opera, al mercato con cui interloquisce ed in base alle caratteristiche interne ed esterne del proprio business.

2.4 – Il trattamento fiscale delle rimanenze secondo la disciplina internazionale

L'esclusione del *LIFO* come metodo di valutazione da parte dei principi contabili internazionali IFRS porta con sé come conseguenza la mancata possibilità di sovrapporre la disciplina riguardante il trattamento fiscale delle rimanenze osservata da parte del legislatore tributario nazionale ed internazionale.

La valutazione delle scorte di magazzino tramite il metodo del *LIFO* conduce ad una valorizzazione dei beni dove, in sede di assestamento, viene considerato il minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei beni entrati a comporre il magazzino in un momento meno recente rispetto alla data di chiusura dell'esercizio.

Questo ragionamento risulta di particolare importanza soprattutto in base all'andamento dei valori dei beni sul mercato.

Con riferimento al *LIFO*, questa metodologia "è individuata dal legislatore fiscale come il criterio di riferimento per la condotta del contribuente ed è particolarmente diffusa nella prassi in quanto ha il pregio di consentire – in un sistema contraddistinto da una dinamica di prezzi crescenti – l'individuazione di un valore delle giacenze inferiore a quello che si otterrebbe adottando altre convenzioni".³⁷

A tal proposito risulta interessante andare a comprendere quanto riportato dal *decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 all'articolo 13 comma 2*.

"Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale

³⁷ Bianchi M.T., Di Siena M., (2006), *Ias/lfrs e fiscalità d'impresa. Come cambiano i rapporti tra fisco e bilancio con l'avvento dei principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, pag. 86

disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione".³⁸

Andiamo ad analizzare tale disposizione.

Il riferimento che viene esposto riguarda l'applicazione del *metodo LIFO* in funzione dei metodi descritti dall'art. 92 del TUIR ai co. 2 e 3, ovvero il *metodo FIFO* e del *costo medio ponderato*.

Quanto dettato dall'*art. 13 co. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38* ci comunica che l'intenzione del legislatore è quella di permettere l'applicazione del metodo LIFO ai fini del trattamento fiscale, anche per imprese che adottano i principi contabili internazionali.

Le condizioni al verificarsi delle quali è possibile effettuare una valutazione di questo tipo riguarda la fattispecie del passaggio dall'adozione dei principi contabili nazionali all'adozione dei principi contabili internazionali, concerne quindi la fase transitoria da un regime all'altro.

Al verificarsi di questa condizione possiamo affermare che se prima della transizione, la società ha provveduto alla valutazione ed alla gestione del magazzino mediante il metodo LIFO in almeno gli ultimi tre esercizi precedentemente all'esercizio transitorio, il legislatore consente la possibilità di continuare la valutazione delle scorte mediante il metodo del LIFO.

Inoltre, se una società transita da un regime normativo nazionale ad un regime normativo internazionale e tale società è stata costituita in un termine inferiore a tre anni, viene data la possibilità, anche in questo caso di continuare ad applicare il *metodo LIFO* nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

Come affermato poi dal quarto comma, le disposizioni appena viste non operano di diritto, bensì la loro applicazione rimane a discrezione del contribuente, il quale se dovesse decidere di applicare questa normativa dovrà indicarlo nella dichiarazione dei redditi.

³⁸ Art 13 co.2, d. lgs. 28 febbraio 2005 n. 38

Un interessante approfondimento collegato ad una chiara spiegazione sul tema della disciplina transitoria, anche in riferimento alla valutazione delle rimanenze di magazzino, è stato pronunciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma tramite un articolo pubblicato dalla Commissione Fiscalità degli IAS a cura di Pirolozzi F. e Guida S. dal titolo "FIRST TIME ADOPTION ("FTA") TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI EFFETTI FISCALI DELLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI IAS/IFRS".

Proprio a proposito della valutazione del magazzino e sempre con riferimento al *decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 art. 13*

"I commi 2, 3 e 4, del menzionato art. 13 riguardano in particolare la valutazione delle rimanenze e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Al riguardo merita rilevare che in tema di beni di magazzino, i principi IAS/IFRS non permettono l'utilizzazione del metodo LIFO (i.e. last in first out). Per le imprese che adottano tale metodo, dunque, il passaggio agli IAS/IFRS comporta obbligatoriamente un mutamento dei criteri di valutazione cui si ricollega, in un mercato a prezzi crescenti, un incremento dell'attivo patrimoniale da rilevarsi in contropartita di un corrispondente incremento di una voce di riserva del netto patrimoniale.

Proprio al fine di evitare di essere penalizzate dall'emersione di una sopravvenienza attiva immediatamente imponibile - pari alla differenza tra il valore del magazzino determinato secondo i nuovi criteri e il corrispondente valore determinato secondo il criterio LIFO - era stata auspicata una soluzione normativa che consentisse di differire la suddetta tassazione, o attraverso una sua ripartizione in più anni, o attraverso il suo rinvio ad un esercizio futuro ovvero, infine, attraverso l'introduzione di un'imposta sostitutiva.

La scelta adottata è stata quella di consentire agli IAS *adopter* di continuare ad utilizzare il criterio LIFO ai fini fiscali, gestendo un doppio binario del magazzino, soluzione consentita laddove tale ultimo criterio sia stato adottato, in via ordinaria, nei tre periodi precedenti

quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali (art. 13, comma 2). Tale scelta, una volta effettuata, non è revocabile (art. 13, comma 4)".³⁹

Il citato articolo fa riferimento alla possibilità dei criteri di valutazione ammessi dalla disciplina internazionale per poi, come da noi fatto in precedenza, andare a considerare l'ipotesi di un mercato caratterizzato da prezzi crescenti e delle problematiche che ne possono derivare.

È intuibile che la scelta del legislatore internazionale riguardo questa disciplina transitoria è stata una decisione conservativa nei confronti delle future imprese IAS *adopter*, le quali avranno quindi la possibilità di applicare, in seguito allo svolgimento delle loro valutazioni, in particolari circa l'andamento dei prezzi del mercato, un metodo di valutazione, piuttosto che un altro.

2.4.1 – Metodi di valutazione delle rimanenze ed andamento del mercato: casi pratici

In questo paragrafo cercheremo di capire ed evidenziare le implicazioni che derivano dall'applicazione dei metodi di valutazione delle rimanenze tenendo in considerazione un contesto di mercato caratterizzato da prezzi crescenti prima e decrescenti poi.

La valutazione di questi casi pratici verrà effettuata dal punto di vista di un'impresa IAS *adopter* che ha effettuato una transizione nell'applicazione dai principi contabili nazionali verso i principi contabili internazionali sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente, in particolare in riferimento al *decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38*.

Infine verrà effettuato un confronto e verranno tratte le conclusioni in merito.

Per non condurre questi casi pratici relativamente ad una singola categoria di beni, prenderemo in considerazione l'indice dei prezzi al consumo, definito dall'ISTAT come "uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e

³⁹https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Fiscalita_Locale/FTA_Documento%20a%20cura%20della%20Commissione%20Fiscalit%C3%A0%20degli%20IAS.pdf

servizi, chiamato paniere, rappresentativo degli effettivi consumi delle famiglie in uno specifico anno” in modo da individuare l’andamento generale dei prezzi del mercato.

In particolare, nella conduzione di questa valutazione verrà utilizzato la *variazione* dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente “per assicurare una misura dell’inflazione comparabile a livello europeo”.

CASO 1: *Contesto di mercato caratterizzato da prezzi crescenti*

Il primo step della nostra indagine riguarda un contesto di prezzi crescenti e, per immedesimarci in una situazione il più possibile comparabile, andremo a considerare l’esercizio 2021, il quale nella realtà dei fatti ha fatto registrare sicuramente un andamento dell’indice dei prezzi al consumo crescente.

Basandoci sulla tabella sottostante, ricreata utilizzando dati forniti dall’ISTAT, siamo in grado di affermare che solamente nei mesi di marzo e luglio l’indice dei prezzi al consumo non ha registrato un aumento rispetto al mese precedente.

Indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione europea (IPCA), comprensivo delle riduzioni temporanee di prezzo		
PERIODO		VARIAZIONI %
2021	INDICI	Rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente
GENNAIO	102,6	+0,7
FEBBRAIO	102,4	+1,0
MARZO	104,2	+0,6
APRILE	105,1	+1,0
MAGGIO	105,0	+1,2
GIUGNO	105,2	+1,3
LUGLIO	104,1	+1,0
AGOSTO	104,3	+2,5
SETTEMBRE	105,7	+2,9
OTTOBRE	106,6	+3,2
NOVEMBRE	107,3	+3,9
DICEMBRE	107,8	+4,2

TABELLA 13: mercato caratterizzato da un contesto di prezzi crescenti

Per meglio comprendere, anche da un punto di vista visivo, l'andamento dei prezzi nell'esercizio 2021, riportiamo di seguito un grafico che può esserci d'aiuto.




IMMAGINE 3: mercato rappresentato da un contesto di prezzi crescente

É nel contesto di mercato appena descritto ed opportunamente rappresentato che andremo a valutare delle operazioni di carico e scarico di magazzino e di valutazione finale tramite i metodi LIFO, CMP e FIFO prima per movimento, poi di periodo.

A) Valutazione LIFO, FIFO, CMP per movimento

Valutazione LIFO per movimento

Come riportato nell'esempio sottostante, in un contesto caratterizzato da prezzi crescenti le operazioni di carico registrano un prezzo unitario anch'esso crescente passando da €100 in apertura di bilancio, ad €120 nel mese successivo fino ad arrivare ad €160 verso la fine dell'esercizio.

La valutazione del magazzino attraverso il metodo *LIFO per movimento*, in un contesto di prezzi crescenti, come lo è stato l'esercizio 2021, nelle ipotesi assunte per quanto riguarda le quantità caricate e prelevate durante l'esercizio, comporta una valutazione delle prime 600 unità scaricate a € 120 l'una, mentre per quanto riguarda le 400 unità scaricate nel mese di dicembre, vengono valutate a € 160 l'una nel rispetto del principio dell'ultimo entrato primo uscito per movimento.

La valutazione finale del magazzino risulterà pari ad € 142.400, con una variazione di € 42.400 rispetto alle rimanenze di magazzino iniziali.

VALUTAZIONE LIFO PER MOVIMENTO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI CRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	100,00 €	100.000,00 €	1000	100.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	198.400,00 €
MAGGIO	SCARICO	600	120,00 €	72.000,00 €	1220	126.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	160,00 €	80.000,00 €	1720	206.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	400	160,00 €	64.000,00 €	1320	142.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 14: valutazione LIFO per movimento in un contesto di prezzi crescenti

Valutazione FIFO per movimento

Sempre partendo da un valore iniziale di € 100.000, rispetto al metodo LIFO possiamo osservare una prima differenza nel valore al quale vengono valutate le merci oggetto dell'operazione di scarico del mese di maggio e successivamente di dicembre.

In particolare, per quanto riguarda lo scarico di 600 unità del mese di maggio, queste vengono valutate allo stesso costo al quale sono state valutate le esistenze iniziali, ovvero € 100.

Le merci scaricate nel mese di dicembre vengono valutate per 400 unità anch'esse a € 100, ad esaurimento del plafond collegato alle esistenze iniziali.

Possiamo ipotizzare che in presenza di ulteriori scarichi di magazzino, le merci sarebbero state valutate cominciando dal prezzo del primo carico.

Come osservabile dalla tabella sottostante, il valore finale del magazzino è pari ad € 178.400, con una variazione rispetto alle esistenze iniziali pari ad € 78.400.

VALUTAZIONE FIFO PER MOVIMENTO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI CRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	100,00 €	100.000,00 €	1000	100.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	198.400,00 €
MAGGIO	SCARICO	600	100,00 €	60.000,00 €	1220	138.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	160,00 €	80.000,00 €	1720	218.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	400	100,00 €	40.000,00 €	1320	178.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 15: valutazione FIFO per movimento in un contesto di prezzi crescenti

Valutazione CMP per movimento

Passiamo ora ad osservare tale valutazione tramite il metodo del *costo medio ponderato per movimento*.

Le condizioni temporali, quantitative e di costo sono rimaste le medesime, non hanno subito cambiamenti.

Come riportato nella tabella sottostante, partendo da un valore iniziale di magazzino pari ad € 100.000, le rimanenze finali di magazzino vengono valutate pari ad € 163.460,06, registrando una variazione pari ad € 63.460,06.

È opportuno ricordare che il valore delle operazioni di scarico registrate nel mese di maggio e di dicembre derivano dal rapporto tra il valore del magazzino e la quantità in giacenza prima di tale operazione.

In particolare, il valore di € 109,01 a cui sono stati valutati i beni fungibili prelevati nel mese di maggio hanno origine dal rapporto tra € 198.400 (valore del magazzino) e 1820 (quantità in giacenza).

Allo stesso modo, il valore di € 123,83 a cui sono stati valutati i beni prelevati con l'operazione di scarico di dicembre sono stati determinati rapportando € 212.993,41 (valore del magazzino) e 1720 (quantità in giacenza).

VALUTAZIONE CMP PER MOVIMENTO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI CRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	100,00 €	100.000,00 €	1000	100.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	198.400,00 €
MAGGIO	SCARICO	600	109,01 €	65.406,59 €	1220	132.993,41 €
OTTOBRE	CARICO	500	160,00 €	80.000,00 €	1720	212.993,41 €
DICEMBRE	SCARICO	400	123,83 €	49.533,35 €	1320	163.460,06 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 16: valutazione CMP per movimento in un contesto di prezzi crescenti

B) Valutazione LIFO, FIFO, CMP di periodo

Valutazione LIFO di periodo

Procediamo ora a portare la prospettiva della nostra indagine ad una valutazione delle scorte di magazzino secondo un approccio *di periodo*, la cui peculiarità sta nel fatto che tutti gli scarichi di merce vengono assunti come se fossero effettuati alla fine dell'esercizio contabile.

La TABELLA 17 riporta la valutazione delle rimanenze di magazzino tramite il metodo *LIFO di periodo*; dal momento che gli scarichi di merce vengono assunti come effettuati alla fine dell'esercizio, nell'ultimo mese del periodo contabile, dicembre, le merci in uscita risulteranno pari a 1000 unità.

Partendo da una valutazione delle esistenze iniziali pari ad € 100.000, nel contesto di prezzi crescenti all'interno del quale ci siamo calati, il carico di febbraio aumenta il valore del magazzino di € 98.400 (€120 x 820 unità), mentre il carico di ottobre aumenta il valore di ulteriori € 80.000.

Una valutazione degli scarichi di merce secondo il metodo *LIFO di periodo* di 1000 unità viene valutata ad € 500 unitari per le prime 500 unità di merce e per € 120 unitari per le restanti 500 unità di merce, per una valutazione complessiva di € 140.000.

Questa diminuzione di valore porta il magazzino ad avere una valutazione complessiva di € 138.400, riportando una variazione delle rimanenze di € 38.400.

VALUTAZIONE LIFO DI PERIODO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI CRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	100,00 €	100.000,00 €	1000	100.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	198.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	160,00 €	80.000,00 €	2320	278.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1000	500 a € 160 500 a € 120	140.000,00 €	1320	138.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 17: valutazione LIFO di periodo in un contesto di prezzi crescenti

Valutazione FIFO di periodo

Una valutazione delle rimanenze secondo il metodo *FIFO di periodo* comporta un'uguale valutazione dei carichi di febbraio ed ottobre, i quali vanno ad aumentare il valore del magazzino rispettivamente di € 98.400 ed € 80.000.

Gli scarichi, assunti anche in questo caso alla fine del periodo contabile, vengono valutati per 1000 unità al valore unitario delle esistenze iniziali, ovvero € 100, per una valutazione totale di € 100.000.

L'entità del magazzino, alla fine dell'esercizio risulta essere pari ad un totale di € 178.400, ottenuto dall'aumento del valore iniziale di € 178.400 (€98.400 + €80.000) e diminuito del valore degli scarichi assunti alla fine dell'esercizio per € 100.000 (1000 x €100).

Per tanto la variazione risulta essere pari ad € 78.400.

VALUTAZIONE FIFO DI PERIODO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI CRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	100,00 €	100.000,00 €	1000	100.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	198.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	160,00 €	80.000,00 €	2320	278.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1000	100,00 €	100.000,00 €	1320	178.400,00 €


RIMANENZE FINALI 

TABELLA 18: valutazione FIFO di periodo in un contesto di prezzi crescenti

Valutazione CMP di periodo

Un approccio tramite il metodo del *costo medio ponderato* comporta una normale valutazione dei carichi di merce, mentre per quanto riguarda gli scarichi procede nella normale determinazione del costo medio di magazzino; a differenza di un approccio per movimento tuttavia, il *costo medio ponderato di periodo* non procede ad effettuare il rapporto tra *valore delle giacenze e quantità in giacenza* in corrispondenza di ogni operazione di scarico merce, bensì procede ad effettuare questo rapporto alla fine del periodo d'esercizio.

Nel nostro caso quindi, il prezzo medio di valutazione degli scarichi di magazzino pari ad € 120 è stato ottenuto rapportando il valore delle giacenze e la quantità in giacenza successivamente all'ultima operazione di carico, quindi rapportando € 278.400 con 2320 unità.

Questo porta ad una valutazione dell'operazione di scarico pari a € 120.000 ed un valore finale del magazzino pari ad € 158.400, con una variazione pari ad € 58.400.

VALUTAZIONE CMP DI PERIODO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI CRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	100,00 €	100.000,00 €	1000	100.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	198.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	160,00 €	80.000,00 €	2320	278.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1000	120,00 €	120.000,00 €	1320	158.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 19: valutazione CMP di periodo in un contesto di prezzi crescenti

C) Conclusioni

Dopo aver osservato le variazioni che derivano dall'applicazione dei diversi metodi di valutazione *per movimento e di periodo* delle rimanenze di magazzino relativamente ad un contesto di mercato caratterizzato da prezzi crescenti come l'esercizio 2021, procediamo a trarre alcune conclusioni.

Cerchiamo quindi di capire e dare un significato alla possibilità che il legislatore fornisce con l'art. 13 co. 2 del *decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38*.

Dal momento che un'impresa che applica i principi contabili internazionali IAS/IFRS non può procedere ad applicare come metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino il metodo LIFO, questo potrebbe portare con sé degli svantaggi e/o dei vantaggi.

Il campo di applicazione all'interno del quale ci stiamo muovendo, fa riferimento ad un'azienda che nell'esercizio precedente applicava i principi contabili nazionali ed il metodo LIFO nella valutazione delle rimanenze di magazzino, la quale nell'esercizio corrente ha subito una transizione verso i principi contabili internazionali.

Il legislatore consente alle imprese rientranti nella categoria di cui all'ipotesi sopra citata di continuare ad applicare il metodo LIFO se nei tre esercizi precedenti a quello di transizione era stato applicato ugualmente il metodo LIFO, o nel periodo inferiore a tre esercizi se la costituzione è avvenuta prima di questo termine.

In un contesto di prezzi crescenti ed in applicazione dei metodi di valutazione per movimento osserviamo come rimanenze finali i seguenti risultati:

- *metodo LIFO*: € 142.200
- *metodo FIFO*: € 178.400
- *metodo CMP*: 163.460,06

In applicazione dei metodi di valutazione di periodo, invece, osserviamo i seguenti risultati tra le rimanenze finali:

- *metodo LIFO*: € 138.400
- *metodo FIFO*: € 178.400
- *metodo CMP*: 158.400

Accantoniamo per un momento la valutazione con il metodo del *costo medio ponderato*.

È chiaro che in queste condizioni una valutazione delle rimanenze di beni fungibili tramite *LIFO per movimento o di periodo* comporta una valutazione finale del magazzino inferiore rispetto agli altri metodi; la motivazione è che mentre le merci in uscita vengono valutate ad un prezzo maggiore, le giacenze fanno riferimento a beni valutati in un momento in cui il livello di prezzi era inferiore, in quanto quest'ultimo ipotizzato come crescente.

Allo stesso modo, risulta coerente nel contesto da noi ipotizzato che una valutazione delle rimanenze di beni fungibili con il metodo *FIFO* comporti una valutazione finale delle scorte di magazzino superiore rispetto alla valutazione con il metodo *LIFO*, questo perché le merci in uscita vengono valutate in un momento in cui i prezzi sono inferiori rispetto al costo a cui vengono valutate le giacenze finali.

Riprendendo quanto affermato da Bianchi e Di Siena nel *paragrafo 2.4*, la possibilità di poter continuare ad applicare il metodo *LIFO* anche per le imprese che adottano i principi contabili internazionali, garantita dal legislatore, dà la possibilità di contabilizzare un valore delle rimanenze di magazzino inferiore, andando di conseguenza a realizzare un ipotetico utile fiscalmente imponibile minore, portando al contribuente un vantaggio dal punto di vista fiscale.

Nel nostro caso per un contribuente che, almeno nei tre anni precedenti alla transizione da principi contabili nazionali ad internazionali, adottava il metodo *LIFO*, ci sarà convenienza ad applicare il principio *ex art. 13 co.2 d. lgs 28 febbraio 2005 n. 38*, registrando un valore delle rimanenze di € 111.200 in applicazione del *LIFO per movimento* o € 108.400 in applicazione del *LIFO di periodo*, anziché di € 148.400, contribuendo in questo modo a rendere inferiore il reddito fiscalmente imponibile.

È chiaro che nel trarre determinate considerazioni in merito a *pro* e *contro* nell'applicazione di un metodo, piuttosto che di un altro, un profilo che entra in gioco riguarda il modo in cui cambia l'aspetto di un'azienda agli occhi di chi ha interesse nel buon funzionamento di quest'ultima, primi su tutti potenziali investitori, ma anche soci e dipendenti.

Tenendo conto di questo aspetto, risulta necessario sottolineare come un'azienda con un utile più alto verrà considerata con uno stato di salute e solidità maggiore rispetto ad un'altra entità che consegue un utile inferiore.

CASO 2: Contesto di mercato caratterizzato da prezzi decrescenti

Spostiamo ora la nostra attenzione al caso in cui per un contribuente avvenga una transizione dai principi contabili nazionali nei confronti dei principi contabili IAS/IFRS in un contesto di mercato caratterizzato da prezzi decrescenti.

Come fatto nel paragrafo precedente, individuiamo l'anno 2020 come un esercizio che presenta un andamento dell'indice dei prezzi al consumo in maniera prevalentemente decrescente.

Indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione europea (IPCA), comprensivo delle riduzioni temporanee di prezzo		
PERIODO		VARIAZIONI %
2020	INDICI	Rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente
GENNAIO	101,9	+0,4
FEBBRAIO	101,4	+0,2
MARZO	103,6	+0,1
APRILE	104,1	+0,1
MAGGIO	103,8	-0,3
GIUGNO	103,8	-0,4
LUGLIO	103,1	+0,8
AGOSTO	101,8	-0,5
SETTEMBRE	102,7	-1,0
OTTOBRE	103,3	-0,6
NOVEMBRE	103,3	-0,3
DICEMBRE	103,5	-0,3

TABELLA 20: mercato caratterizzato da un contesto di prezzi decrescenti

Specularmente a quanto fatto nel contesto relativo ad un mercato caratterizzato da prezzi crescenti, riportiamo nella tabella sopra stante, anche nell'ipotesi opposta, i dati forniti dall'ISTAT relativi all'indice dei prezzi al consumo relativi all'esercizio 2020.

Oggetto principale dell'analisi sarà considerare la variazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel grafico sottostante riportiamo l'andamento delle variazioni per meglio captare l'andamento che i prezzi hanno seguito nell'esercizio 2020.




IMMAGINE 4: mercato rappresentato da un contesto di prezzi decrescente

Come osservabile dalla tabella sopra riportata l'esercizio analizzato ha riportato un andamento decrescente della variazione rispetto all'anno precedente, ad esclusione dell'impennata registrabile nel mese di luglio e del leggero rialzo da settembre a fine mese, tuttavia rimanendo a livelli inferiori rispetto alla maggior parte dell'anno.

Procediamo ora a riportare gli esempi pratici svolti precedentemente in questo diverso contesto di prezzi.

A) Valutazione LIFO, FIFO, CMP per movimento

Valutazione LIFO per movimento

Nell'esempio sottostante valutiamo alcune operazioni di carico e scarico di rimanenze di magazzino operate in un contesto di mercato caratterizzato da prezzi decrescenti in applicazione del metodo LIFO per movimento.

Come livello di prezzo, partendo da delle esistenze iniziali di 1.000 unità valutate ad un prezzo di partenza di € 160, procederemo poi ad adattare il livello dei prezzi al contesto ipotizzato, abbassandolo a € 120 per quanto riguarda il carico di merce di febbraio e a € 100 per quello di ottobre.

La valutazione attraverso tale metodo comporta la quantificazione di rimanenze finali di € 196.400.

La valutazione LIFO per movimento comporta una valutazione del primo scarico a € 120, il prezzo a cui il magazzino è stato caricato nel mese di febbraio ed una valutazione dello scarico di dicembre a € 100 dovuto al prezzo del carico di ottobre, per un totale delle operazioni di scarico pari a € 112.000.

VALUTAZIONE LIFO PER MOVIMENTO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI DECRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	160,00 €	160.000,00 €	1000	160.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	258.400,00 €
MAGGIO	SCARICO	600	120,00 €	72.000,00 €	1220	186.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	100,00 €	50.000,00 €	1720	236.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	400	100,00 €	40.000,00 €	1320	196.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 21: valutazione LIFO per movimento in un contesto di prezzi decrescenti

Valutazione FIFO per movimento

Procediamo alla valutazione delle rimanenze di magazzino in un contesto caratterizzato da prezzi decrescenti tramite il metodo FIFO per movimento.

In questo caso la valutazione dello scarico del mese di maggio viene valutato a € 160 unitari, prezzo che corrisponde al valore unitario delle esistenze iniziali con cui il magazzino ha aperto la sua contabilità all'inizio dell'esercizio.

Successivamente lo scarico di dicembre viene valutato nuovamente a € 160, ad esaurimento del plafond delle esistenze iniziali.

Il valore finale che viene attribuito alle rimanenze finali è di € 148.400, con una differenza negativa di € 11.600.

VALUTAZIONE FIFO PER MOVIMENTO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI DECRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	160,00 €	160.000,00 €	1000	160.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	258.400,00 €
MAGGIO	SCARICO	600	160,00 €	96.000,00 €	1220	162.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	100,00 €	50.000,00 €	1720	212.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	400	160,00 €	64.000,00 €	1320	148.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 22: valutazione FIFO per movimento in un contesto di prezzi decrescenti

Valutazione CMP per movimento

Procedendo nella nostra analisi, passiamo ad osservare lo stesso esempio valutato con il metodo del *costo medio ponderato*.

Lo scarico del mese di maggio viene valutato al prezzo unitario di € 141,98 dato dal rapporto tra il valore delle giacenze di magazzino (€ 258.400) e la quantità in giacenza (1820) al momento del precedente carico (febbraio).

Lo scarico del mese di dicembre invece viene valutato al valore unitario di € 129,78 dato, anche in questo caso dal rapporto tra il valore del magazzino (€ 223.213,19) ed il numero di quantità in giacenza (1720) alla data dell'ultimo carico (ottobre).

Il valore delle rimanenze finali che risulta è pari a € 171.303,14, con una variazione di € 11.303,14.

VALUTAZIONE CMP PER MOVIMENTO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI DECRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	160,00 €	160.000,00 €	1000	160.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	258.400,00 €
MAGGIO	SCARICO	600	141,98 €	85.186,81 €	1220	173.213,19 €
OTTOBRE	CARICO	500	100,00 €	50.000,00 €	1720	223.213,19 €
DICEMBRE	SCARICO	400	129,78 €	51.910,04 €	1320	171.303,14 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 23: valutazione CMP per movimento in un contesto di prezzi decrescenti

B) Valutazione LIFO, FIFO, CMP di periodo

Valutazione LIFO di periodo

Passando ad un approccio valutativo *di periodo*, assumiamo che gli scarichi di magazzino vengano considerati come effettuati alla fine del periodo d'esercizio, esattamente come fatto nel *contesto di mercato caratterizzato da prezzi crescenti*.

Una valutazione delle rimanenze tramite *LIFO di periodo* comporta una valutazione dei carichi di magazzino di febbraio per € 98.400 e di giugno per € 50.000; per quanto riguarda gli scarichi invece, dal momento che vengono assunti come effettuati nel mese di dicembre, dovendo valutarli con il metodo dell'*ultimo entrato, primo uscito*, delle 1000 unità scaricate, le prime 500 verranno valutate al prezzo del carico di ottobre (€100 x 500 unità) per un totale di € 50.000, mentre le rimanenti 500 unità verranno valutate al prezzo del carico di febbraio (€120 x 500 unità) per un totale di € 60.000.

Le rimanenze in uscita per tanto vengono complessivamente valutate € 110.000.

Le rimanenze finali risultano pari ad € 198.400, con una variazione positiva rispetto alle esistenze iniziali pari ad € 38.400.

VALUTAZIONE LIFO DI PERIODO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI DECRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	160,00 €	160.000,00 €	1000	160.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	258.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	100,00 €	50.000,00 €	2320	308.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1000	500 a € 100 500 a € 120	110.000,00 €	1320	198.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 24: valutazione LIFO di periodo in un contesto di prezzi decrescenti

Valutazione FIFO di periodo

Sempre in una logica di prezzi decrescenti, continuiamo la nostra indagine procedendo ad una valutazione *FIFO di periodo*.

Come nel caso precedente il carico di febbraio, viene registrato per un importo pari ad € 98.400, mentre il carico di ottobre viene registrato per un importo pari ad € 50.000.

Per quanto riguarda gli scarichi di rimanenze di 1000 unità, contrariamente al caso precedente, l'applicazione del metodo *primo uscito, primo entrato* vuole che al prezzo unitario applicato sia quello relativo alle esistenze iniziali, per tanto dal momento che queste ultime sono pari a 1000 unità e che 1000 unità sono le quantità scaricate, queste vengono tutte valutate ad un prezzo unitario di € 160, per un totale del valore dell'operazione di scarico di € 160.000.

Le rimanenze finali risultano pari ad € 148.400, con una variazione negativa di € 11.600.

VALUTAZIONE FIFO DI PERIODO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI DECRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	160,00 €	160.000,00 €	1000	160.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	258.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	100,00 €	50.000,00 €	2320	308.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1000	160,00 €	160.000,00 €	1320	148.400,00 €

RIMANENZE FINALI

TABELLA 25: valutazione FIFO di periodo in un contesto di prezzi decrescenti

Valutazione CMP di periodo

Concludiamo la nostra indagine con la valutazione delle rimanenze di magazzino con il metodo del *costo medio ponderato* all'interno di un mercato caratterizzato da prezzi decrescenti.

Quanto esplicito per i carichi di magazzino in applicazione dei metodi LIFO e FIFO di periodo vale allo stesso modo in applicazione del metodo CMP di periodo.

Per quanto riguarda le operazioni di scarico, le 1000 unità che escono dal magazzino vengono valutate al prezzo unitario che deriva dal rapporto tra il valore delle giacenze e le quantità in giacenza in seguito all'ultima operazione di carico, ovvero quella di ottobre.

Nel nostro caso le quantità in uscita vengono valutate ad € 132,93 ottenuti dal rapporto tra € 308.400 e 2320 unità, osservando un valore delle rimanenze in uscita pari ad € 132.931.03.

Le rimanenze finali assumono un valore pari ad € 175.468,97, per una variazione positiva rispetto alle rimanenze iniziali pari ad € 15.468,97.

VALUTAZIONE CMP DI PERIODO IN UN CONTESTO DI MERCATO CARATTERIZZATO DA PREZZI DECRESCENTI

Data operazione	Operazione	Quantità	Prezzo unitario	Valore operazione	Quantità in giacenza	Valore giacenze
GENNAIO	ESISTENZE INIZIALI	1000	160,00 €	160.000,00 €	1000	160.000,00 €
FEBBRAIO	CARICO	820	120,00 €	98.400,00 €	1820	258.400,00 €
OTTOBRE	CARICO	500	100,00 €	50.000,00 €	2320	308.400,00 €
DICEMBRE	SCARICO	1000	132,93 €	132.931,03 €	1320	175.468,97 €


RIMANENZE FINALI 

TABELLA 26: valutazione CMP di periodo in un contesto di prezzi decrescenti

C) Conclusioni

Dopo aver osservato questi casi pratici all'interno di un contesto di mercato caratterizzato da prezzi decrescenti, cerchiamo di andare ad effettuare le nostre valutazioni.

In seguito proveremo a trarre delle conclusioni relative anche alla convenienza associata a quanto stabilito dall'art. 13 co. 2 del *decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38*.

L'oggetto dell'osservazione in questo momento riguarda la convenienza per un contribuente ad usufruire della possibilità di applicare il metodo di valutazione LIFO nell'anno di transizione da principi contabili nazionali ad internazionali.

Il caso che abbiamo messo in pratica ha prodotto, per quanto riguarda la voce rimanenze finali di magazzino i seguenti risultati in applicazione dei metodi di valutazione per movimento:

- *metodo LIFO*: € 196.400
- *metodo FIFO*: € 148.400
- *metodo CMP*: € € 171.303,14

Passando all'applicazione dei metodi di valutazione di periodo invece, l'analisi ha prodotto i seguenti risultati:

- *metodo LIFO*: € 198.400
- *metodo FIFO*: € 148.400
- *metodo CMP*: € € 175.468,97

Alla luce delle considerazioni effettuate quando abbiamo affrontato il contesto relativo ad un mercato caratterizzato da prezzi crescenti, possiamo affermare che, in queste condizioni, il metodo di valutazione che garantisce un miglior vantaggio dal punto di vista fiscale è il *metodo FIFO* in quanto è in grado di assicurare una valutazione delle scorte di magazzino che va a garantire un imponibile inferiore.

Per un contribuente che si trova nelle condizioni di applicare le disposizioni dell'art. 13 co. 2 del *decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38* dunque, non c'è convenienza nel continuare ad applicare il metodo di valutazione LIFO in un contesto di osservanza dei principi IAS/IFRS.

Nel trarre queste conclusioni tuttavia, è necessario riprendere quanto affermato nell'ipotesi di mercato caratterizzato da prezzi crescenti: scegliere un metodo di valutazione in grado di portare un vantaggio fiscale non sempre può essere la scelta migliore se viene abbandonato un metodo di valutazione che traduce i suoi risultati in un buon indice di salute di un'impresa.

Capitolo 3 – Disciplina nazionale ed internazionale: un’analisi fra tratti comuni e differenze

In questo capitolo ci appresteremo ad effettuare un confronto sulla base degli aspetti rilevanti che sono emersi nel *capitolo 1* e nel *capitolo 2*.

Procederemo quindi ad analizzare e a far emergere le differenze principali ed i tratti comuni più significativi della disciplina della valutazione delle rimanenze analizzata da un punto di vista di osservazione dei principi contabili nazionali prima ed internazionali poi.

L’obiettivo di questo capitolo è quindi quello di far risaltare le differenze che comporta l’applicazione della disciplina OIC piuttosto dell’applicazione della disciplina IAS/IFRS per poi analizzare gli aspetti per i quali l’applicazione dell’una o dell’altra non comporta differenze a livello contabile e fiscale.

3.1 – Elementi distintivi delle due discipline: obiettivi e destinatari

Le discipline OIC e IAS/IFRS tendono ad avere un approccio diversificato su molteplici aspetti che caratterizzano la disciplina del magazzino.

Una delle motivazioni principali risiede nel fatto che i principi contabili nazionali ed internazionali sono stati dettati con obiettivi, scopi e destinatari differenti.

In particolare, con riferimento agli OIC, possiamo affermare che “le funzioni dei principi contabili sono di fornire:

- i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal Legislatore;
- i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;
- i criteri da adottare nei casi definiti «eccezionali» dall’art. 2423, Codice civile;
- tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari) da includere nella nota integrativa e necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio".⁴⁰

È importante sottolineare, come sopra citato, che l'attività degli OIC ha come riferimento di applicazione il rispetto di principi di valutazione quali *verità* e *correttezza* che possiamo riassumere nel *principio di prudenza*, il quale si va a differenziare dai principi IAS/IFRS.

Infatti, i principi contabili internazionali nella loro funzione valutativa tendono a fare riferimento al rispetto del valore di mercato, definito come *fair value*.

Nell'effettuare queste considerazioni è necessario, tuttavia, ricordare l'origine dei principi contabili internazionali con riferimento agli *International Accounting Standards Committee* (IASC) "che assunse, fra i propri compiti istituzionali, la promulgazione di principi contabili applicabili in vari paesi e propensi a migliorare la qualità dell'informazione aziendale, specie in termini di trasparenza e comparabilità economico-finanziaria".⁴¹

La chiara e trasparente differenza che verte tra i due approcci viene dettata da Balducci D., secondo cui "La normativa civilistica italiana privilegia la configurazione di bilancio quale strumento informativo finalizzato a garantire patrimonialmente i terzi, accentuando il principio di prudenza rispetto agli altri principi, a differenza dell'impostazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, che qualificano il bilancio quale strumento avente lo scopo di presentare informazioni sulla reale dimensione aziendale, peculiarmente utili ad assumere decisioni di investimento, nell'ottica di acquisire e nel tempo mantenere la fiducia di chi sostiene il rischio dei capitali, sovraordinando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma agli altri principi".⁴²

⁴⁰ Iori M., (2013) Principi contabili nazionali ed internazionali, IlSole24Ore, Milano, pag. 1

⁴¹ Agliata F., Allini A., Bisogno M., Caldarelli A., Capalbo F., Di Carlo F., Fiondella C., Maffei M., Forte W., Incollingo A., Lucchese M., Macchioni R., Maglio R., Manes Rossi F., Sannino G., Tartaglia Polcini P., Tuccillo D., (2013) Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Giappichelli, Torino, pag. 10

⁴² Balducci D., (2007) Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, Milano, pag. 52

In seguito a queste considerazioni, siamo in grado di affermare che i primi elementi distintivi che è opportuno ricercare, risiedono proprio nelle finalità per i quali i principi contabili nazionali ed i principi contabili internazionali sono stati redatti.

Se da una parte siamo in grado di affermare che i principi contabili OIC hanno la primaria finalità di garantire l'integrità patrimoniale di un'unità aziendale per assicurare che eventuali terzi creditori possano essere garantiti, coperti dal valore dell'entità patrimoniale dell'azienda, dall'altra siamo in grado di affermare che i principi contabili internazionali IFRS hanno la finalità centrale di essere in grado di comunicare in maniera più fedele possibile l'entità ed il valore che un'azienda possiede per permettere a chiunque ne sia interessato, di poter effettuare delle conclusioni circa le scelte d'investimento e le scelte di finanziamento dirette ad un'entità aziendale.

Applicando questo *mindset* al tema delle *Rimanenze di magazzino* andiamo a comparare la disciplina dell'OIC 13 alla disciplina dello IAS 2.

3.2 – La valutazione delle rimanenze a confronto

Per assicurare una corretta quantificazione del patrimonio aziendale, come garanzia nei confronti di eventuali possibili terzi creditori, l'obiettivo dell'OIC 13 è quello di dettare una giusta chiave di valutazione delle rimanenze di magazzino in questo senso; è per questo che la disposizione interna disciplina una valutazione che prenda in considerazione il minor valore tra il costo storico di acquisto o produzione ed il valore di mercato dei beni che giacciono in magazzino in un periodo di tempo a cavallo tra due esercizi.

Possiamo considerare il punto di vista dei principi contabili interni nel seguente modo.

Un'azienda, in caso di fallimento o concordato preventivo o in caso di liquidazione se si tratta di un soggetto giuridico che non può fallire,⁴³ tramite la vendita delle singoli componenti che formano l'unità aziendale (immobilizzazioni, pacchetto clienti, know-how) o tramite la vendita dell'unità aziendale nel suo complesso (solitamente in questo caso il valore è maggiore in quanto viene compreso anche l'avviamento) dev'essere sempre in grado di far fronte a possibili debiti che sono sorti nei confronti di terzi creditori.

È proprio per questo motivo che l'OIC 13 nella valutazione delle rimanenze di magazzino fa riferimento al minore tra il costo d'acquisto ed il valore di mercato.

⁴³ “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
 - b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
 - c) aver un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecento mila”.
- (Gubitosi M., 2022)

Il primo comma presente nella citazione fa riferimento agli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, senza comprendere gli enti pubblici.

L'ottica in cui va osservata questa disposizione dev'essere quella di valutare le giacenze di magazzino come se dovessero essere vendute per ottenere un controvalore monetario necessario a soddisfare eventuali creditori oppure essere cedute direttamente.

L'obiettivo dello IAS 2 è portare un'interpretazione che sia in grado di fornire informazioni e punti di vista diversi dall'impostazione contabile interna, dal momento che "Con i principi contabili internazionali prende forma un bilancio che ha finalità differenti rispetto al civilistico".⁴⁴

Con riferimento alla valutazione delle rimanenze secondo i principi contabili internazionali, alle rimanenze di magazzino (individuabili e non fungibili) dev'essere attribuito un valore pari al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo.

In questo contesto assume particolare rilevanza il concetto di *fair value*, il quale accompagna il concetto di valore netto di realizzo.

Il *fair value* è una nozione che è stata introdotta dalla normativa internazionale per permettere di valutare nel miglior modo possibile elementi di carattere finanziario e non, in modo da raggiungere delle valutazioni, delle misure, delle stime, che rappresentino nella maniera più consona il valore di un bene, quanto più di un asset o di un'azienda nel suo complesso o un ramo di essa.

Citando la disciplina internazionale, possiamo affermare che "Fair value measurement is the process for determining the fair value of financial and non-financial assets and liabilities when fair value accounting is required or permitted. Therefore, fair value measurement is broader than mark-to-market accounting. It encompasses estimating fair value based on market prices as well as estimating fair value using valuation models. The Financial Accounting Standards Boards (FASB) Accounting Standards Codification (ASC) 820, Fair Value Measurement, provides authoritative guidance for measuring the fair value of assets, liabilities, and equity interests when fair value accounting is required or permitted in other accounting standards.

⁴⁴ Saita M., Saracino P., Provasi R., Messaggi S., (2013) Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale, Franco Angeli Edizioni, Milano, pag. 121

The International Accounting Standards Board (IASB) has an identical standard, IFRS 13, *Fair Value Measurements*.”⁴⁵

Quanto affermato da Mark L. Zyla ci aiuta a comprendere in modo chiaro e preciso cosa si intende e come viene utilizzato il *fair value*.

Come prima cosa il *fair value* è un concetto che va oltre la valutazione *mark-to-market* dal momento in cui una sua misurazione comprende sia la componente legata alle variabili di mercato ma a queste vengono associate anche delle variabili legate a dei modelli di business progettati e studiati per permettere di arrivare ad una logica più attendibile.

Inoltre, la citazione precedente ci comunica che una misurazione al *fair value* può essere effettuata solamente nel caso in cui la disciplina lo permetta; la misurazione deve quindi essere relativa ad elementi per i quali una misurazione di questo tipo può essere riconosciuta come consona ed applicabile.

Dopo di che viene sottolineato come una valutazione a *fair value* possa riguardare “financial and non-financial assets and liabilities”, quindi attività e passività di carattere finanziario e non.

Per ampliare quanto detto fino ad ora in merito al *fair value*, riportiamo una definizione alternativa che va a considerarlo come “The price would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.”⁴⁶ con la quale viene confermata la variante relativa alle condizioni di mercato in relazione alla compravendita di attività e passività.

Dopo questa breve panoramica sul *fair value* possiamo affermare che la principale differenza in tema di valutazione delle rimanenze di magazzino tra il principio contabile nazionale OIC 13 ed il principio contabile internazionale IAS 2 sta sicuramente nella possibilità di procedere ad

⁴⁵ Zyla M. L., (2020) *Fair Value Measurement*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, pag. 2

⁴⁶ Bain C., Davis C. J., Deis D. R. Jr., Smith P., (2017) *Wiley CPAexcel Exam Review Study Guide*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, pag. 31

una valutazione delle stesse tramite criteri che riescono a differenziarsi in base alle differenti finalità che persegue il principio che li detta.

La tabella sottostante procede ad analizzare ed a mettere in evidenza, in maniera quanto più chiara, le principali differenze in tema di valutazione tra la disciplina nazionale ed internazionale.




TABELLA 27: differenze di valutazione tra OIC 13 e IAS 2

3.3 – Metodi di valutazione delle rimanenze di beni fungibili a confronto

Come già anticipato nel *capitolo 2* un'altra differenza che caratterizza i principi contabili nazionali da quelli internazionali a livello di rimanenze di magazzino riguarda la valutazione delle rimanenze di magazzino di beni fungibili.

Secondo i principi contabili nazionali, all'interno di un magazzino composto in tutto o in parte da beni fungibili, vengono messi a disposizione dalla dottrina più metodi per procedere alla loro miglior valutazione.

“Per i beni fungibili invece, mentre i principi nazionali riconoscono i ben noti tre criteri LIFO, FIFO e costo medio ponderato, i principi internazionali ammettono solo i criteri FIFO e costo medio ponderato.

È quindi escluso che con l'applicazione degli IFRS il valore del magazzino possa essere riferito ai beni “più vecchi”; il risultato sarà quindi, tendenzialmente, un valore delle rimanenze più vicino al valore di mercato”⁴⁷

All'interno della metodologia LIFO possiamo andare a distinguere tre sotto varianti che sono *a)* LIFO a scatti, *b)* LIFO di periodo e *c)* LIFO per movimento.

All'interno invece della metodologia FIFO andiamo ad individuare due metodologie, ovvero *a)* FIFO di periodo e *b)* FIFO per movimento.

Per quanto riguarda il terzo ed ultimo metodo, il costo medio ponderato, come nel caso del FIFO, può essere applicato *a)* di periodo o *b)* per movimento.

Contrariamente a quanto affermato da parte di Principi M., Fradeani A., e Giuggioloni S., (2013), ci è possibile affermare in linea generale che tutte le metodologie qui elencate possono essere applicate sia in un contesto di rispetto di principi contabili nazionali, sia di principi contabili internazionali.

⁴⁷ Principi M., Fradeani A., Giuggioloni S., (2013) Scegliere i principi contabili internazionali. Convenienza, procedura e problematiche del passaggio agli IFRS, Giuffrè, Milano, Pag. 138-139

Un carattere distintivo tra le due discipline si sostanzia nel fatto che di regola il metodo di valutazione LIFO non viene applicato dalla disciplina internazionale, la quale di base permette l'applicazione esclusivamente di FIFO e Costo medio ponderato.

La particolarità che in questo passaggio siamo tenuti a considerare è data dal *decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 all'articolo 13 comma 2*: tramite questo provvedimento infatti, il legislatore internazionale dà la possibilità, alle società che transitano da un regime di principi contabili nazionali ad un regime di principi contabili internazionali, le quali dimostrino di aver adottato come metodo di valutazione delle rimanenze di beni fungibili il LIFO nei tre esercizi precedenti al momento della transizione, di continuare ad adottare il metodo LIFO anche in un contesto *IAS/IFRS adoption*.

Risulta quindi necessario, nell'andare ad analizzare le differenze tra quanto disposto dai principi contabili nazionali ed internazionali, considerare quanto dettato dallo IAS 2 in merito al metodo LIFO, disposizione esattamente contraria a quanto disposto dall'OIC 13, andando a considerare la possibilità che il legislatore garantisce in termini di eccezione al caso in esame.

Nella tabella sottostante viene riassunto quanto detto in merito alle differenze tra i metodi di valutazione ammessi per i beni fungibili.




TABELLA 28: differenze nei metodi di valutazione dei beni fungibili ammessi tra OIC 13 e IAS 2

3.4 – Ambito di applicazione dell’OIC 13 e dello IAS 2: tratti comuni e differenze

A questo punto della nostra analisi, è interessante effettuare un confronto rispetto all’ambito di applicazione ed il contenuto dell’OIC 13 prima e dello IAS 2 poi, per comprendere cosa i principi contabili nazionali vanno a considerare come rimanenze al cospetto di cosa vanno a considerare i principi contabili internazionali.

La normativa nazionale considera le rimanenze, per definizione, come i “beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società”; il riferimento in questo caso riguarda solamente un punto di vista interno con un focus sulla vendita di tali prodotti, di tali merci, e sulla possibilità che questi concorrano in qualche modo ad agevolare la produzione del sistema azienda.

Come premessa, una precisazione circa l’OIC 13 stabilisce che “Nel caso in cui un altro principio contabile OIC disciplini una specifica tipologia di rimanenze di magazzino, la società applica quel principio specifico nel rispetto della disciplina generale delle rimanenze di magazzino”.

L’OIC 13 viene a prendere in considerazione categorie di beni la cui destinazione è inevitabilmente proiettata nell’ottica della vendita o nell’ottica della partecipazione alla produzione.

È sulla base di queste considerazioni che dalla categoria delle rimanenze, secondo il principio contabile nazionale, viene esclusa tutta quella serie di merci, materiali e prodotti la cui destinazione non è inevitabilmente destinabile ai canali sopra citati.

Fanno parte di questa categoria i *Lavori in corso di lavorazione*, per i quali l’Organismo Italiano Contabilità ha dedicato interamente l’OIC 23, il quale è in grado di definire un lavoro in corso su ordinazione come “un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I

lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste”.⁴⁸

Chiaramente in questo caso la fattispecie che viene presa in esame riguarda il concetto di commissionare una lavorazione nei confronti di terzi ed il riferimento, quindi l’oggetto del principio, non è ai prodotti oggetto della commessa, bensì alla lavorazione in senso stretto, la quale può avere anche carattere pluriennale e riguardare progetti di grande portata.

Opportuno risulta precisare la differenza che i *Lavori in corso su ordinazione* hanno rispetto ai *Prodotti in corso di lavorazione*.

In particolare questi ultimi fanno riferimento a materiali, parti e componenti il cui stato risulta essere in fase di avanzamento ed “oltre ai principi generali che valgono per i prodotti finiti (vedi A.2.1) l’OIC 13 prevede le seguenti ulteriori e specifiche regole:

- la valutazione comporta il riesame dei costi originari o comunque risultanti da precedenti valutazioni allo scopo di escludere quelli o quella parte di essi che non potranno essere recuperati;
- nella determinazione dei costi si assume che il flusso prescelto (FIFO, LIFO, costo medio ponderato) segua il ciclo produttivo dell’impresa. A titolo indicativo, si assume che il costo della materia prima segua i passaggi dalle materie prime ai prodotti in corso di lavorazione e quindi ai prodotti finiti;”⁴⁹

Tramite queste due precisazioni, messe in evidenza appositamente in quanto riguardanti il costo di riferimento ed il metodo di valutazione, risulta più agibile comprendere quanto la disciplina della valutazione dei prodotti in corso di lavorazione sia vicina alla disciplina della valutazione delle rimanenze “classiche” come le materie prime o i prodotti finiti.

⁴⁸ OIC 23

⁴⁹ D’Alessio R., Antonelli V., (2015) Bilancio e dichiarazione dei redditi, Maggioli Editore, Ravenna, pag. 48

Con rimando alla precisazione di cui alla pagina precedente, secondo cui, nel momento in cui ad una materia contenuta in via generale all'interno di un principio contabile, viene dedicato un principio contabile che va a disciplinare in maniera più approfondita tale tema si applica quest'ultimo principio "Alcuni aspetti specifici concernenti le rimanenze di magazzino sono trattati, tuttavia, in altri principi contabili e in particolare, in:

- a) OIC 23, per i lavori in corso su ordinazione;
- b) OIC 12, per le rimanenze di merci con obbligo di retrocessione;
- c) OIC 26, per le rimanenze destinate alla vendita in valuta estera;
- d) OIC 16, per le rimanenze ricevute in permuta".⁵⁰

In seguito a questa citazione di Mezzabotta C. (2015) siamo in grado quindi di escludere, oltre a quanto già affermato precedentemente per quanto riguarda i *lavori in corso su ordinazione*, dalla disciplina dell'OIC 13 – *Rimanenze*:

- le *rimanenze di merci con obbligo di retrocessione*, ovvero quelle materie, prodotti, merci che sono state oggetto di un'operazione di compravendita, all'interno della quale è contenuta una clausola che prevede la restituzione di tali materie, prodotti e merci alla parte identificata come veditrice.
- le *rimanenze destinate alla vendita in valuta estera*, per le quali "Nell'OIC 13 non si fa menzione delle eventuali *differenze su cambi* per acquisti in valuta estera di fattori produttivi a fecondità semplice in rimanenza alla fine dell'esercizio. L'OIC 26, considera tali differenze quali componenti di natura finanziaria: essi, dunque, non sono chiamati ad incidere sul costo d'acquisto dei beni".⁵¹
- le *rimanenze ricevute in permuta*, ovvero le rimanenze oggetto di uno scambio all'interno di un'operazione di acquisto-vendita.

⁵⁰ Mezzabotta C., OIC, (2015) Principi contabili OIC, Wolters Kluwer, IT, Capitolo 4, paragrafo 1

⁵¹ D'Alessio R., Antonelli V., (2015) Bilancio e dichiarazione dei redditi, Maggioli Editore, RV, pag. 480

Per quanto concerne l'ambito di applicazione del **principio contabile internazionale IAS 2**, secondo quest'ultimo vengono escluse alcune categorie di rimanenze, che andiamo di seguito ad elencare:

- le *attività relative a commesse*, le quali vengono approfondite dallo IAS 11; questa categoria di rimanenze richiama la categoria dei *Lavori in corso su ordinazione* alla quale è stato fatto riferimento nel momento in cui è stata trattata la disciplina contabile nazionale.

Notiamo quindi una vicinanza in questo senso per quanto riguarda le materie, i prodotti e le merci oggetti di lavorazioni su commessa, le quali hanno carattere normalmente pluriennale.

- gli *strumenti finanziari* (IAS 32 e 39 e IFRS 7); la disciplina internazionale propone quindi un riferimento ed una precisazione nell'esclusione della materia dallo IAS 2 di quanto relativo agli strumenti finanziari, ai quali vengono dedicati lo IAS 32, lo IAS 39 e l'IFRS 7.

In particolare, come specificato in un elaborato dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino, per quanto riguarda l'ambito di applicazione del principio contabile 32, "Lo IAS 32 è applicabile nell'esposizione e nell'informativa addizionale relativa a tutti gli strumenti finanziari, siano essi rilevati o meno nello stato patrimoniale, ad eccezione di:

- Investimenti in società controllate (si applica lo IAS 27), in società collegate (si veda lo IAS 28), ed in joint ventures (alle quali è applicabile lo IAS 31);
- Debiti verso dipendenti di natura previdenziale (si veda lo IAS 19);
- Impegni del datore di lavoro nell'ambito di piani di stock options a favore di dipendenti (si veda lo IAS 19)
- Obbligazioni derivanti da contratti assicurativi".⁵²

Lo IAS 39 procede invece ad approfondire il tema degli strumenti finanziari per quanto riguarda la loro rilevazione e la loro valutazione.

⁵² <https://www.odcec.torino.it/public/convegni/con600.pdf>

Per concludere, l'IFRS 7 fornisce delle informazioni integrative nei confronti degli strumenti finanziari.

- le *attività biologiche connesse all'attività agricola e ai prodotti agricoli* (IAS 41) compongono l'ultima categoria ad essere esclusa dall'applicazione dell'IAS 2.

Lo IAS 41 è un principio che viene dedicato alla regolamentazione dell'attività agricola per quanto riguarda la valutazione e la contabilizzazione dei prodotti agricoli. Per essere maggiormente precisi, il contesto agricolo dev'essere così inteso: "L'attività agricola è la gestione di un'impresa che si occupa della trasformazione biologica delle attività biologiche per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.

Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto dell'attività biologica dell'impresa.

L'attività biologica è un animale vivente o una pianta".⁵³




TABELLA 29: differenze nell'ambito di applicazione tra OIC 13 e IAS 2

⁵³ Centorrino G., (2013) La valutazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli nello IAS 41, Franco Angeli Edizioni, Milano, nota n. 28, pag. 53

3.5 – Differenze nel concetto di costo di una rimanenza

Le discipline OIC 13 e IAS 2 presentano un aspetto facilmente confrontabile, il quale allo stesso tempo è di fondamentale importanza in quanto rappresenta la base per una corretta rappresentazione del valore delle rimanenze di magazzino all'interno di un complesso aziendale.

La caratteristica che procederemo ad analizzare riguarda il modo in cui il principio contabile nazionale OIC 13 prima ed il principio contabile internazionale IAS 2 poi, procedono a considerare il concetto di costo per quanto riguarda le rimanenze di magazzino.

La *disciplina contabile interna* va a considerare come costo delle rimanenze il **costo di acquisto** o il **costo di produzione**.

Per quanto riguarda il *costo d'acquisto*, questo “è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto (di solito quello da contratto o fattura), al netto degli sconti commerciali.

L'*OIC 13* dispone che i costi accessori sono ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale, ma sono detratti i resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e i premi si portano in diminuzione dei costi. Gli eventuali sconti cassa sono accreditati al Conto economico tra i proventi finanziari, alla voce C.16”.⁵⁴

Il **costo d'acquisto** è quindi legato in prima battuta dal prezzo esposto nel contratto o nella fattura, mentre in secondo luogo è formato anche da tutta quella serie di costi che prendono il nome di costi accessori i quali sono rappresentati da costi che è possibile imputare a determinate merci in quanto in modo inequivocabile e veritiero possono essere ad esse attribuiti. Non prendono parte alla formazione del costo d'acquisto gli sconti commerciali.

Per quanto concerne invece il concetto di **costo di produzione** è possibile affermare che “Il costo di produzione è invece formato da costi diretti (costo materiali utilizzati, manodopera diretta, semilavorati d'acquisto...) e da una quota di costi indiretti ragionevolmente imputabile al prodotto e relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui tale prodotto può

⁵⁴ Portalupi A., (2022) Principi contabili OIC/IFRS: differenze e analogie, Wolters Kluwer Italia, Milano, paragrafo 6.2.2.

essere utilizzato. Tra i costi indiretti si includono gli stipendi, i salari e i relativi oneri riguardanti la manodopera indiretta, i costi relativi alla direzione tecnica e all'amministrazione di stabilimento, gli ammortamenti economico-tecnici dei beni utilizzati nella produzione, le manutenzioni e riparazioni e gli altri costi effettivamente sostenuti per la lavorazione (ad esempio: gas, acqua, manutenzioni esterne etc.).

Sono esclusi dalla valutazione i costi di natura eccezionale o anormali (per esempio costi di trasferimento degli impianti produttivi da un sito a un altro, costi di riparazione eccezionali dovuti a catastrofi naturali etc.). La ripartizione dei costi indiretti si effettua utilizzando percentuali prefissate e basate su un volume di costi previsto per un determinato livello di produzione, oppure su dati consuntivi. Se si utilizzano i dati consuntivi, tuttavia, si deve fare riferimento alla capacità normale degli impianti, per non includere nel magazzino eventuali aumenti di costi unitari legati a inefficienze produttive". Ancora, "I costi di distribuzione sono esclusi a norma dell'art. 2426, comma 1, numero 9 del c.c. e quelli generali e amministrativi secondo l'OIC 13 poiché non costituiscono oneri specificamente sostenuti per portare le rimanenze al loro attuale sito e condizione".⁵⁵

Quando parliamo di costi di produzione quindi risulta fare necessario riferimento ad una serie di costi che, in tutto o in parte, nel momento in cui sono stati sostenuti, sono stati sostenuti in favore delle rimanenze di magazzino.

È molto importante che l'attribuzione di questi costi alle rimanenze avvenga in maniera affidabile, certa e veritiera, dal momento che, se così non fosse, tutta quella serie di regole e parametri costituiti dal legislatore nazionale e dai principi contabili per ottenere una rilevazione del magazzino quanto più possibile chiara, veritiera e corretta verrebbe meno.

Ci è possibile a questo punto associare il concetto di *costo di acquisto* al concetto di costo di contratto o fattura, aumentati dei relativi costi accessori; ci è possibile inoltre associare il concetto di *costo di produzione* come quella serie di costi indiretti che è possibile attribuire al magazzino e che ne vanno a formare, ad integrare il valore.

⁵⁵ Fornaciari L., (2021) Principi contabili OIC, Wolters Kluwer Italia, Milano, pag. 80

Procediamo ora a vedere cosa prevede la disciplina internazionale in merito alla definizione di costo delle rimanenze di magazzino.

La disciplina internazionale, per quanto riguarda il concetto di costo delle rimanenze, va di pari passo con la disciplina nazionale per alcuni versi, mentre per altri si allontana. Procediamo con una breve analisi.

Il costo delle rimanenze per quanto riguarda lo IAS 2, fa riferimento a tre macro categorie di costo che possiamo riassumere in 1) costo d'acquisto, 2) costi di trasformazione, 3) altri costi.

Per costo d'acquisto possiamo fare diretto riferimento a quanto abbiamo già precedentemente affermato per la disciplina dettata dall'OIC 13.

Per quanto concerne invece i costi di trasformazione, questi costituiscono una nuova categoria di costo nell'ambito delle rimanenze; Portalupi A. (2022) va ad affermare che "lo IAS 2 precisa che quelli da comprendere nelle rimanenze devono includere i costi direttamente correlati alle unità di produzione, come il lavoro diretto. Essi devono comprendere anche una quota delle spese generali di produzione fisse e variabili, quali l'ammortamento, i costi di manutenzione, ecc. Tale attribuzione deve basarsi sulla normale capacità produttiva dell'azienda. Negli esercizi in cui la produzione è insolitamente alta, l'attribuzione delle spese generali fisse di produzione deve diminuire in modo che il valore delle rimanenze non sia determinato in misura superiore al costo. Nel caso invece ci sia una produzione insolitamente bassa, il costo delle rimanenze deve essere determinato considerando la normale capacità produttiva, tenendo conto che l'ammontare di spese generali attribuite a ciascuna unità non aumenta in conseguenza di una bassa produzione. Le spese generali non attribuite dunque devono essere rilevate come costo nel Conto economico: le inefficienze, secondo lo IAS 2, non possono essere differite nelle rimanenze. Lo **IAS 2** dispone dunque che i costi di trasformazione delle rimanenze comprendono:

- i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto;

· la ripartizione sistematica dei costi generali di produzione fissi e variabili che sono sostenuti per trasformare le materie in prodotti finiti”.⁵⁷

I costi di trasformazione fanno quindi riferimento a quelle quote di costi che è possibile attribuire alle rimanenze, le quali vengono considerate come in tutto o in parte, delle componenti che hanno determinato quel costo.

Il riferimento è quindi ai costi che è direttamente possibile associare alle unità realizzate, in poche parole al lavoro impiegato direttamente; ancora il riferimento è relativo a quella parte di costi che chiamiamo generali in quanto sostenuti per tenere in piedi più aree ed attività aziendali, tra cui la trasformazione delle materie prime nei prodotti finiti.

È chiaro che non possono esserci equivoci nella determinazione della parte dei costi generali di cui beneficiano le rimanenze: i metodi di determinazione dei costi di trasformazione associati alle rimanenze di magazzino devono essere sicuri, affidabili e facilmente determinabili in modo da ottenere un risultato chiaro, veritiero e corretto.

Gli “altri costi” a cui fa riferimento lo IAS 2 sono “gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali”⁵⁸ e vanno a completare le linee guida che lo IAS 2 propone per individuare la formazione del costo di rilevazione iniziale delle rimanenze nella disciplina internazionale.

Siamo quindi ora in grado di individuare le differenze ed i tratti comuni che intercorrono tra la disciplina OIC e la disciplina IAS nella rilevazione del costo delle rimanenze.

⁵⁷ Portalupi A., (2022) Principi contabili OIC/IFRS: differenze e analogie, Wolters Kluwer Italia, Milano, paragrafo 6.2.3

⁵⁸ Delladio C., Pozzoli M., Iori M., Dan G., (2014) Guida alla contabilità e bilancio 2014, IlSole24Ore, Milano, pag. 347

Come tratti comuni possiamo affermare che una delle affinità che è possibile rilevare tra le due discipline riguarda il tema del costo d'acquisto, infatti in entrambe le discipline c'è un chiaro riferimento al prezzo di fatturazione o al prezzo del contratto.

Un altro tratto comune è possibile individuarlo nel momento in cui la disciplina nazionale fa riferimento al costo di produzione e la disciplina internazionale invece al costo di trasformazione. Entrambi questi concetti vanno a riferirsi a dei costi che è stato necessario sostenere per procedere con un processo di realizzazione o trasformazione di determinate categorie di rimanenze, prime su tutte la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti o semilavorati. Questa è chiaramente una nostra interpretazione, in base alla quale dopo aver analizzato attentamente le due discipline ci sentiamo di fare, andando ad avvicinare i costi di produzione ed i costi di trasformazione.

Entrambe le discipline procedono a completare i punti chiave per la determinazione del costo delle rimanenze di magazzino con una categoria di 'altri costi residui' che la disciplina nazionale individua come i costi che è stato necessario sostenere per fare in modo che le rimanenze possano ritenersi di proprietà dell'azienda e per fare in modo che si trovino presso il magazzino in un determinato stato e condizione.

La disciplina internazionale come categoria residua di costo fa riferimento alla sola componente spazio-temporale di luogo e condizione, riferendosi a quei costi che è stato necessario sostenere per poter disporre della rimanenza nel magazzino e sempre a determinate condizioni.

**DIFFERENZE NEL CONCETTO DI COSTO DELLE
RIMANENZE - IAS 2**

*Il riferimento è agli oneri sostenuti specificatamente per mantenere le
rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali*



◦ costo d'acquisto

+

◦ costo di trasformazione (con riferimento ai costi direttamente correlati)

+

· *altri costi* (che è possibile attribuire alla definizione di necessari a
mantenere le rimanenze nel loro attuale luogo e nella loro attuale

TABELLA 31: differenze nel concetto di costo IAS 2

3.5.1 – La capitalizzazione degli oneri finanziari tra OIC 13 e IAS 2

Un'altra considerazione che è possibile muovere nel corso della nostra analisi riguarda la possibilità che OIC 13 e IAS 2 riservano agli oneri finanziari di essere considerati come quota di costo delle rimanenze.

A tal proposito “Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze, le disposizioni dei principi contabili internazionali differiscono da quelli nazionali con riferimento alla previsione dello IAS 2, di comprendere nel costo delle rimanenze anche una quota di oneri finanziari. Tale disposizione si applica nelle circostanze indicate dallo IAS 23, ossia nell'ipotesi in cui detti oneri finanziari soddisfino i requisiti per la loro capitalizzazione come parte del costo del bene di riferimento. In base allo IAS 23, gli oneri finanziari sono capitalizzabili se (IAS 23, parr. 10-15):

- › **è probabile che comporteranno benefici economici futuri per l'impresa;**
- › **possono essere attendibilmente verificati;**
- › **non sarebbero stati sostenuti nel caso in cui non si fosse proceduto all'acquisto di quel bene”.**⁵⁹

È bene ricordare che il concetto di capitalizzazione è riferito ad un'operazione contabile la quale consiste nel trasferire un costo o una parte di esso dal Conto Economico allo Stato Patrimoniale.

Nel caso sopra citato si parla di trasferire una quota di costo, in particolare un onere finanziario, sostenuta con riferimento ad una rimanenza di magazzino, dal Conto Economico allo Stato Patrimoniale, in particolare nell'*attivo circolante*, nella sezione dedicata alle rimanenze.

Lo IAS 2 consente di capitalizzare gli oneri finanziari riferiti alle rimanenze di magazzino solamente nel caso in cui questi siano stati sostenuti in maniera inevitabile per ottenere la disponibilità delle rimanenze, quindi come conseguenza dell'acquisto; altra condizione fondamentale ai fini della capitalizzazione è che questi devono essere quantificabili in maniera

⁵⁹ Delladio C., Pozzoli M., Iori M., Dan G., (2021) Guida Pratica Società, Contabilità e Bilancio 2021, IlSole24Ore, Milano, pag. 484

estremamente attendibile, quindi devono essere determinabili in modo chiaro, veritiero e corretto.

Tuttavia la condizione più importante risulta la prima che viene dettata da Delladio C., Pozzoli M., Iori M., Dan G., (2021).

Risulta infatti fondamentale ai fini della capitalizzazione di un costo che il sacrificio economico sostenuto sia in grado di apportare all'unità aziendale dei benefici economici che non vadano a limitarsi al solo esercizio in cui sono stati sostenuti, bensì è necessario che questi siano in grado di portare dei vantaggi dal punto di vista economico altresì in un orizzonte temporale di lungo periodo: questa è la condizione più importante per poter fare in modo che un costo, o una parte di esso, possa essere trasferito dai costi di Conto Economico all'attivo circolante di Stato Patrimoniale.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale "Di norma, gli oneri finanziari sono esclusi dalla valutazione delle rimanenze di magazzino. Tuttavia, nei casi in cui il tempo che intercorre tra il pagamento del fornitore e il momento in cui il bene a magazzino è pronto all'uso è significativo, come nei casi in cui è necessario un periodo di invecchiamento del prodotto prima che esso possa essere commercializzato (taluni vini, formaggi, liquori...) gli interessi sono capitalizzabili per il periodo di produzione di ciascuno stadio produttivo, considerato separatamente uno dall'altro. Il limite di capitalizzazione degli oneri finanziari è il valore recuperabile del bene".⁶⁰

Il riferimento al quale si appoggia l'OIC 13 è quindi un riferimento temporale allo stato di preparazione della merce oggetto del magazzino. In questo caso il riferimento è per esempio a prodotti che impiegano del tempo a completare un processo alla conclusione del quale si possono ritenere pronti all'uso; pensiamo per esempio a dei prodotti composti da materiali che hanno bisogno di un determinato processo di conservazione come possono essere alcune componenti in legname, o anche determinati alimenti e bevande.

⁶⁰ Fornaciari L., (2021) Principi contabili OIC, Wolters Kluwer Italia, Milano, pag. 80

Questo riferimento temporale ci fa capire l'importanza di procedere con la capitalizzazione di un costo, il quale viene sostenuto in un determinato esercizio, tuttavia apporta il suo beneficio al complesso aziendale solamente nell'esercizio o negli esercizi successivi.

Come riportato poi da Fornaciari L. (2021) "La differenza tra il principio contabile nazionale e i principi IFRS sta nel fatto che questi ultimi, quando si verificano tali limitate circostanze (beni che richiedono un periodo di tempo significativo per essere pronti all'uso), obbligano a procedere alla capitalizzazione. Né d'altronde l'OIC 13 poteva allinearsi ai principi internazionali, in quanto è lo stesso art. 2426, c.c., che al punto 1 (valutazione delle immobilizzazioni), richiamato dal punto 9 (quest'ultimo, specifico per la valutazione del magazzino) permette tale capitalizzazione, ma non obbliga a farla".

Capitolo 4 – La revisione contabile delle rimanenze: procedure e criticità pratiche

Se immaginiamo il bilancio d'esercizio come un edificio composto da tanti singoli mattoni, i quali rappresentano le singole poste contabili, il mattone delle rimanenze di magazzino è sicuramente uno di quelli che sta alla base, alle fondamenta di questo edificio.

Ciò in quanto l'area di bilancio delle rimanenze è senza dubbio una delle più pervasive con riguardo alla valenza informativa complessiva del documento in ogni azienda che non si occupi della fornitura di servizi; se guardiamo ad aziende in ambito produttivo, piuttosto che commerciale, qualsiasi sia il settore di appartenenza, le rimanenze sono sempre presenti e alquanto significative.

Le rimanenze di magazzino rappresentano il cuore, il fulcro di tali aziende in ordine alla generazione del profitto, e, di conseguenza, i connessi valori a bilancio sono dati informativi cruciali.

Quando parliamo di rimanenze di magazzino, e allo stesso tempo parliamo di generazione di profitto, siamo in grado di associare all'attività d'impresa una componente tangibile, di economia concreta, "reale".

Una corretta tenuta contabile di tutte le movimentazioni di magazzino che intervengono nel corso dell'esercizio rappresenta di conseguenza un fattore fondamentale dell'attività imprenditoriale.

Chi redige il bilancio d'esercizio, chiaramente anche con riguardo al magazzino, ha l'obbligo di rappresentazione chiara, veritiera e corretta.

Quest'obbligo induce chi è chiamato a redigere il bilancio d'esercizio ad un'attenta e corretta strutturazione dell'organizzazione aziendale, delle procedure e del sistema di controllo interno aventi ad oggetto la gestione ed il monitoraggio del magazzino, ma ciò naturalmente collima con gli stessi e primari obiettivi dello stesso management di avere sotto stretto presidio tale fondamentale entità parte del patrimonio aziendale e motore della generazione di profitto.

Cercare di avere una contabilità di magazzino fedele rispetto alla realtà è un tema non privo di *criticità*. Infatti, la complessità dell'oggetto di analisi di cui in argomento è tale da poter portare a distorsioni tra quanto risulta dalla situazione gestionale interna con l'effettiva realtà aziendale, sia per quanto riguarda il lato quantitativo dello stock, sia per quanto riguarda il lato qualitativo e la valorizzazione.

Per tale ragione anche l'attività di *revisione contabile dell'area rimanenze* nelle realtà aziendali che hanno il magazzino come fulcro economico nei termini su descritti (il che significa, ancora oggi, nella maggior parte delle imprese operanti soprattutto del nostro territorio) è un'attività tutt'altro che banale, che si articola in vari step ed ha l'obiettivo di verificare che quanto dichiarato dai soggetti chiamati a redigere il bilancio d'esercizio sia effettivamente corrispondente alla realtà oggetto di rappresentazione.

L'intenzione di chi scrive è quella di cercare di comunicare come le *criticità che tipicamente coinvolgono la formazione del valore delle rimanenze a magazzino, prima di essere delle criticità per i revisori contabili, risultino una criticità determinante per i redattori del bilancio*.

Risultano in primis delle criticità per gli imprenditori in quanto una corretta corrispondenza tra i risultati derivanti dalla contabilizzazione dei dati afferenti al magazzino e la realtà risulta una prerogativa assoluta delle aziende per poter programmare, gestire e monitorare l'operatività giornaliera in modo efficace ed efficiente con lo scopo del funzionamento del business operato.

In definitiva, le criticità relative ad una corretta contabilizzazione del magazzino sono sicuramente associabili a delle criticità poi relative all'attività di revisione, tuttavia lo sono in modo preordinato per chi redige il bilancio, in quanto una rappresentazione chiara, veritiera e corretta è una prerogativa dirimente interna, oltre che esterna. L'attività di revisione delle rimanenze di magazzino che si sviluppa successivamente alla formazione del dato in bilancio, indipendentemente dal suo obiettivo pubblico (di garantire verso i terzi che l'informativa sia congrua) può divenire un'opportunità per valutare e rivedere in senso migliorativo il sistema di gestione e controllo interno, dal quale possono derivare vantaggi da più punti di vista, tra cui efficienza e uno miglior sfruttamento delle risorse aziendali. Infatti, è tipico del ruolo del revisore, fornire al termine della sua attività degli spunti di miglioramento agli organi di

governance aziendale in modo che essi possano valutare e, se del caso, implementare migliorie nell'organizzazione e nel sistema di controllo interno.

Individuiamo le principali criticità circa la revisione delle rimanenze in tre macro ambiti, ovvero l'aspetto quantitativo, l'aspetto della valutazione inteso come la formazione del dato di costo a norma del Codice Civile e dei principi contabili di riferimento e, in ultima, la verifica di quest'ultimo in ordine ad accertarsi se non risultino congrue eventuali svalutazioni di valore.

Nei paragrafi successivi, procederemo ad analizzare ciascuno di questi temi, cercando di fornire spiegazioni, procedure e risoluzione ad eventuali problematiche.




TABELLA 32: criticità pratiche

4.1 – Riferimenti normativi

In tema di revisione contabile, la disciplina che l'ordinamento impone di osservare è una serie di principi di revisione che sono stati armonizzati a livello internazionale e comunitario i quali vanno a formare gli *ISA – International Standard on Auditing*, ai quali corrisponde una traduzione letterale che in italiano va a tradursi nei *Principi di Revisione Internazionale*.

Il riferimento agli ISA definiti come disciplina internazionale, relativamente alla loro applicazione nel nostro ordinamento interno viene definito come ISA Italia, seguito dal numero del principio di revisione al quale si sta facendo osservazione.

I principi *ISA – International Standard on Auditing* si accompagnano all'*ISQC – International Standard on Quality Control* tradotto in italiano come *Principi Internazionale sul Controllo della Qualità*, riconosciuto nel contesto nazionale come ISQC 1 Italia.

Come spiegato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in un loro elaborato, l'ISQC 1 si occupa di fornire delle linee guida per quanto riguarda il "controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi".

Per quanto concerne il tema delle rimanenze di magazzino, il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 501 si occupa di "Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci" ed al suo interno è contenuto un paragrafo riguardante il tema *inventory*, il quale si propone di dettare una serie di regole per tutto ciò che riguarda la revisione contabile delle rimanenze di magazzino.

L'ISA Italia 501 si occupa di fornire le linee guida circa quanto necessario fare per essere in grado di avere a disposizione quel pacchetto di elementi probativi riferiti al magazzino che possano giustificare la valorizzazione riportata nel bilancio d'esercizio.

Tale principio di revisione, nello specifico, si distingue per essere diviso in una prima parte introduttiva assieme all'obiettivo del principio, per poi passare ad una serie di norme che disciplinano l'attività di revisione. Infine, il principio di revisione si occupa di fornire delle

ulteriori spiegazioni, precisazioni e osservazioni per meglio svolgere quanto già dettato dal principio nella sezione dedicata alle regole.

Risulta opportuno ricordare, per una questione di completezza, che l' (ISA Italia) 501, oltre al tema della revisione delle rimanenze, comprende anche un paragrafo relativo a "Contenziosi e contestazioni" ed uno che riguarda "Informativa in merito ai settori di attività dell'impresa", materie delle quali tuttavia non ci si occupa nel presente elaborato.

In questo elaborato verranno trattate esclusivamente le disposizioni riguardanti la revisione delle rimanenze di magazzino. Teniamo a precisare che quanto disciplinato dai principi di revisione verrà integrato con alcuni passaggi che nella prassi vengono concretamente seguiti nell'esercizio della professione, per procedere ad una più completa ed esaustiva panoramica riguardante la revisione contabile delle rimanenze.

4.2 – Revisione dell'aspetto quantitativo

Il primo step dell'attività di revisione per quanto riguarda le rimanenze di magazzino riguarda sicuramente l'aspetto quantitativo.

Ciò che è necessario procedere a verificare da parte della figura del revisore contabile è che il dato quantitativo delle rimanenze di magazzino dichiarate dal soggetto chiamato a redigere il bilancio corrisponda con quanto effettivamente esistente in azienda (o in presidi facenti capo all'azienda) alla fine dell'esercizio. Ecco, quindi, che si procede a confrontare un'informazione che proviene dal sistema interno di gestione con un'evidenza che è possibile accertare tramite l'osservazione fisica.

Ogni azienda che possiede un magazzino cosa dovrebbe fare? A prescindere dalla grandezza di un'azienda, chi redige il bilancio d'esercizio dovrebbe essere in grado di dotarsi di presidi di controllo interno tali da assicurare che le tre categorie oggetto di criticità presentate nel paragrafo precedente non siano soggette ad errori o inesattezze, o quanto meno che esse non siano rilevanti e quindi tali da distorcere il valore più congruo dello stock a bilancio.

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, i presidi di controllo interno si traducono nella tenuta delle procedure ed una contabilità di magazzino ordinate e puntuali che governino tutte le movimentazioni (carichi, passaggi tra fasi di produzione e scarichi) che intervengono nell'esercizio e che consentano l'estrazione, ad ogni data di riferimento utile o necessaria, di un tabulato dettagliato degli articoli a magazzino in quadratura con la contabilità generale.

Essere dotati di un efficace sistema di *quantificazione* delle rimanenze ed una corretta tenuta contabile delle movimentazioni di magazzino è in primis una prerogativa aziendale.

Le motivazioni di questa affermazione stanno nel fatto che quantificare nel modo più preciso, dettagliato e fedele possibile il numero di beni in magazzino è un presidio interno fondamentale in quanto permette di gestire temi conseguenti molto importanti al fine di una corretta gestione d'azienda, dalla programmazione degli approvvigionamenti, alla verifica dei tempi di produzione, alla stima dei tempi di smaltimento della merce a stock e quindi alle politiche di pricing.

Ecco, quindi, la dimostrazione che *la quantificazione delle rimanenze di magazzino prima di essere una criticità per i soggetti responsabili della revisione contabile, è un elemento critico per i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio.*

In genere i tabulati di magazzino estratti dai sistemi di gestione contabile aziendale identificano ogni categoria di articolo a magazzino con un codice univoco di identificazione.

Questi codici è importante che durante l'esercizio contabile vengano tenuti in costante aggiornamento; se delle materie prime vengono trasformate in un prodotto finito, o se vengono assemblate delle merci tra di loro fino ad ottenere un nuovo prodotto potrebbero esserci dei cambiamenti nei codici identificativi ed è quindi fondamentale fare in modo che questi aggiornamenti avvengano in modo fluido ed efficace.

Un buon presidio di controllo deve quindi essere in grado di seguire tempestivamente e puntualmente quello che è lo stato di avanzamento del processo produttivo ed apportare le opportune modifiche, permettendo di procedere ad una quantificazione e ad una qualificazione dello stock sempre aggiornata e precisa.

Non essere dotati di un sistema di controllo che garantisce l'osservazione dell'avanzamento del processo di produzione che riconosce lo stato di cambiamento delle rimanenze rappresenta sicuramente una criticità per l'impresa, non tanto perché non sarà effettivamente in grado di identificare nella maniera corretta le rimanenze, bensì perché non sarà in grado di coordinare l'attività d'impresa e del processo produttivo senza incorrere in inefficienze produttive.

Una volta che è a disposizione un numero che quantifica le rimanenze di magazzino, il quale deriva dai presidi di controllo interni, è necessario verificare che corrisponda con quella che è la realtà del magazzino dell'azienda.

La domanda che in fase di revisione contabile viene a porsi, ma che prima di tutto deve porsi il redattore del bilancio, risulta essere: *questo numero (il dato quantitativo dello stock) è preciso?*

Ci sono mille variabili per le quali tale dato potrebbe essere poco preciso oppure totalmente errato. Per sopperire a questa criticità è un obbligo normativo e fiscale del redattore di bilancio procedere almeno una volta l'anno con la redazione di un inventario, il quale "rientra fra le "scritture contabili" che devono essere tenute ai sensi dell'art. 2219, secondo le norme di un'ordinata contabilità, per cui le risultanze devono corrispondere a quelle della contabilità sociale".⁶¹

L'inventario è per definizione "il documento che consente di effettuare una determinazione qualitativa e quantitativa del patrimonio di una impresa riferendolo ad un determinato momento della vita aziendale".⁶²

È tuttavia l'art. 2214 del Codice Civile che definisce i soggetti obbligati a redigere l'inventario, andando a stabilire al primo comma che "L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari."⁶³

Il legislatore non fa alcun riferimento alla natura giuridica delle attività commerciali, le quali di conseguenza vengono tutte comprese. Rimangono esclusi dall'obbligo di redazione del libro degli inventari i piccoli imprenditori.

La redazione dell'inventario dev'essere effettuata almeno una volta l'anno da parte di chi redige il bilancio. Quest'attività si concretizza in una verifica concreta ed estesa di quelle che sono le quantità presenti in magazzino: tramite quest'attività vengono rispettate le disposizioni normative e contabili ed inoltre a livello interno vengono controllati, vengono verificati eventuali disallineamenti tra quanto risulta dai presidi di gestione interni e quanto è effettivo.

Ecco quindi che ancora una volta una criticità a livello contabile e a livello di gestione d'azienda va a tradursi in un'opportunità per migliorare l'efficienza dell'unità operativa a cui ci si sta riferendo.

⁶¹ Castoldi G. G., (2020) Contabilità e Bilancio. 1° edizione, Youcanprint, Lecce, pag. 151

⁶² Monteleone M., (2017) Curatore fallimentare, Ipsoa, Milano

⁶³ Art. 2214 Codice Civile

Secondo il Codice Civile, “L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno”; normalmente l’inventario viene redatto alla fine dell’esercizio per una questione di coerenza con quello che è il corso dell’esercizio economico in corso che va concludendosi.

L’inventario può essere effettuato in qualsiasi periodo dell’anno e anche più volte all’anno, può quindi essere seguita una sorta di periodicità; tuttavia un inventario redatto alla fine dell’esercizio o, in ogni caso, poco prima della conclusione dell’anno assume molta più rilevanza ed importanza di un bilancio effettuato precedentemente, in quanto lo scopo di redigere un inventario è arrivare ad ottenere l’informazione relativa alle rimanenze finali alla conclusione dell’esercizio.

La realtà della vita d’impresa, tuttavia, ci dice che spesso l’inventario viene effettuato dai soggetti che redigono il bilancio d’esercizio in un momento differente. Nella prassi, infatti, è frequente che l’inventario venga eseguito in un momento dell’esercizio in cui la produttività o comunque l’attività dell’azienda è meno congestionata: in questo modo risulta meno inefficiente e difficile bloccare la produzione ed i movimenti di magazzino per procedere alla rilevazione fisica ed alla redazione del resoconto di inventario.

In ogni caso, sia che l’inventario venga effettuato durante l’esercizio, sia che venga effettuato verso la fine di quest’ultimo, c’è la possibilità che tra il momento della redazione ed il momento della chiusura dell’esercizio si verifichino dei disallineamenti. In tal caso, per arrivare al dato di bilancio si necessita di ricostruire i movimenti e considerarli nella consuntivazione. Dal lato della revisione, tali movimenti andranno documentati dall’azienda per supportare il differenziale tra il dato alla data della presa fisica ed il dato di bilancio.

Infatti, come disciplinato dal principio di revisione (ISA Italia) 501 al paragrafo 5 “Qualora la conta fisica delle rimanenze sia svolta ad una data diversa dalla data di riferimento del bilancio, il revisore, in aggiunta alle procedure richieste al paragrafo 4, deve svolgere procedure di revisione al fine di acquisire elementi probativi sul fatto se le variazioni delle rimanenze intervenute tra la data della conta e la data di riferimento del bilancio siano correttamente registrate”.⁶⁴

⁶⁴ ISA Italia 501, par. 5

Nel caso intervengano delle modificazioni significative o comunque tali da essere ritenute importanti a livello di magazzino, il revisore può decidere di procedere con una verifica integrativa rispetto a quella già effettuata.

Secondo il principio di revisione ISA Italia 501, l'attività di revisione applicata alle rimanenze dev'essere effettuata per poter acquisire quelli che nella prassi vengono definiti come *elementi probatori* in grado di giustificare la quantificazione delle rimanenze di magazzino finali.

Una delle attività tipiche dell'attività di revisione, per quanto riguarda le rimanenze, è verificare fisicamente, di persona, la merce che al momento della chiusura dell'esercizio è presente in magazzino.

Il primo step dell'attività di revisione contabile consiste quindi nella verifica fisica di eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente è dichiarato in giacenza.

Quindi, sempre secondo l'ISA Italia 501, il primo step dell'attività di revisione contabile applicata alle rimanenze di magazzino è la partecipazione fisica alla conta delle rimanenze: "Attendance at physical inventory counting, unless impracticable"⁶⁵, dove per partecipazione si intende sia verificare lo svolgersi delle operazioni di conta aziendale, sia prevalentemente effettuare delle ulteriori conte successive campionarie una volta concluse le attività dei referenti aziendali.

⁶⁵ International Standard on Auditing 501, par. 4, Audit Evidence – Specific considerations for selected items

Le finalità di quanto previsto in merito alla conta fisica vengono successivamente esplicate in quattro punti, tuttavia per ora analizzeremo solamente i primi due, i quali si sostanziano in:

- “Evaluate management’s instructions and procedures for recording and controlling the results of the entity’s physical inventory counting”⁶⁶;
- “Observe the performance of management’s count procedures”⁶⁷.

Le disposizioni dettate in merito alla partecipazione alla conta fisica delle rimanenze di magazzino, sono in questo modo strutturate affinché il soggetto chiamato alla revisione possa esprimere un giudizio in merito alle procedure che il redattore di bilancio ha messo in atto per arrivare ad ottenere la quantificazione e il modo in cui è arrivato ad esprimere un determinato risultato. Inoltre, è presente anche un riferimento all’osservazione del processo che ha portato alla conta fisica dei beni presenti all’interno del magazzino.

Dopo di che, il principio di revisione 501 si propone di dedicare ulteriori due motivazioni relative alla presenza fisica al momento della conta delle rimanenze, ovvero introduce il carattere della verifica e dell’ispezione su quanto fatto da parte dei soggetti chiamati a redigere il bilancio d’esercizio.

Queste ulteriori due motivazioni, entrambe contenute nell’International Standard on Auditing 501 sono:

- “Inspect the inventory”;
- “Perform test counts”;

⁶⁶ International Standard on Auditing 501, par. 4, Audit Evidence – Specific considerations for selected items

⁶⁷ International Standard on Auditing 501, par. 4, Audit Evidence – Specific considerations for selected items

La partecipazione fisica al conteggio delle rimanenze si compone di più passaggi.

Un *primo passaggio* è dato dalla c.d. *ispezione delle rimanenze*, la quale volta ad accertarne la presenza fisica all'interno del magazzino, considerare le condizioni, lo stato nel quale si trovano ma soprattutto effettuare un conteggio di verifica per verificare eventuali disallineamenti.

Un *secondo passaggio* riguarda un'*analisi dei presidi di controllo interni* per verificare il modo in cui hanno provveduto al conteggio, assieme ad una verifica riguardante il conteggio, da mettere a confronto con i risultati del conteggio fisico.

Un *terzo passaggio* consiste nel *trarre le conclusioni* di quanto emerge dal conteggio fisico e dall'analisi dei presidi di controllo interni per arrivare ad una conclusione di sintesi.

Il principio di revisione stabilisce che nell'attività volta all'acquisizione di elementi probativi per quanto riguarda le rimanenze di magazzino, sia necessario nel processo di revisione, la verifica delle scritture inventariali.

In particolare l'ISA Italia 501 prevede il "Performing audit procedures over the entity's final inventory records to determine whether they accurately reflect actual inventory count results".

C'è un evidente riferimento al controllo fisico dell'inventario, dove l'obiettivo è verificare che quanto risulta dall'inventario corrisponda a quanto emerge dalla conta fisica delle rimanenze di magazzino.

Nella prassi, in linea generale, l'attività di verifica fisica delle rimanenze viene esercitata con un sistema di campionamento, il quale viene eseguito andando a seguire delle linee guida interne a ciascuna società di revisione contabile in relazione alla relativa metodologia.

È tuttavia possibile che le caratteristiche di un determinato magazzino consentano di procedere ad una verifica, dal lato quantitativo, in maniera totalitaria; è il caso per esempio di magazzini composti da pochi beni, ai quali generalmente corrisponde un valore molto elevato.

Detto questo quindi l'attività di revisione segue in linea di massimo il principio del campionamento.

Il principio del campionamento nella prassi viene effettuato tramite due modalità: *da contabile a fisico* e *da fisico a contabile*.

- **DA CONTABILE A FISICO:** questo step del campionamento fisico prevede prima di tutto la presenza all'interno del magazzino dell'azienda da parte del soggetto chiamato alla revisione e del soggetto chiamato alla redazione del bilancio d'esercizio od un suo referente (solitamente il capo della logistica od un magazziniere); tramite l'ausilio dei tabulati generati dai presidi di controllo interni o tramite i tabulati generati manualmente dai responsabili del magazzino, il procedimento da contabile a fisico prevede l'individuazione di un determinato numero di codici identificativi tra quelli presenti nell'elenco da parte del revisore contabile e la corrispondente contro-individuazione fisica nel magazzino in ispezione assieme al referente aziendale;
- **DA FISICO A CONTABILE:** il procedimento di revisione da fisico a contabile prevede, come per il metodo precedente, innanzitutto la presenza congiunta all'interno del magazzino da parte del soggetto revisore e del referente aziendale; contrariamente a quanto espresso prima, in questo caso il revisore contabile, sempre tramite un sistema di campionamento, individua fisicamente determinate merci in magazzino alle quali il redattore del bilancio dovrà indicare il corrispondente codice identificativo sul tabulato delle rimanenze, e si procederà alla verifica in termini quantitativi.




TABELLA 33: sistemi di revisione quantitativa tramite campionamento fisico

La verifica fisica è un'azione fondamentale per le esigenze dell'azienda e per il revisore contabile affinché possa verificare l'esatta quantità presente a magazzino e per garantire un'informativa adeguata a bilancio.

Quanto appena descritto rappresenta il procedimento per la verifica fisica delle rimanenze di magazzino. Chiaramente da qui possono nascere molteplici casistiche differenti che possono presentare ulteriori criticità di valutazione e complicanze per il sistema di gestione aziendale interno.

In ogni caso il processo di revisione quantitativa appena descritto può concludersi in maniera positiva o negativa.

Se il processo di campionamento si conclude positivamente allora sarà possibile per il revisore e per il redattore del bilancio procedere con la seconda fase del processo di revisione, ovvero quello legato al valore delle rimanenze.

Se invece tale verifica si dovesse concludere in maniera negativa, questo vuol dire che si sono verificati dei disallineamenti tra quanto dichiarato e quanto fisicamente risulta presente a magazzino. “Queste divergenze possono dipendere innanzitutto da errori di registrazione: ad esempio un movimento non è stato registrato o è stato registrato più volte, o si è commesso un errore ad indicare la quantità di merce entrata o uscita.

Inoltre è possibile che vi siano stati dei cali naturali delle merci in rimanenza, oppure vi possono essere stati piccoli ammanchi o furti dei quali non ci si è resi conto e che non sono stati registrati contabilmente”.⁶⁸

In questa circostanza potrebbe essere necessario procedere con l’effettuazione di un nuovo inventario (parziale o totale) che risolva le problematiche legate a quello precedente.

Tra le ipotesi che possono verificarsi è doveroso prendere in considerazione l’ipotesi in cui il soggetto chiamato alla revisione contabile sia impossibilitato ad essere fisicamente presente durante l’attività di conteggio delle rimanenze.

Come precisato nel paragrafo A12 dell’ISA Italia 501 “In alcuni casi, la presenza alla conta fisica delle rimanenze può non essere fattibile. Ciò può dipendere da fattori quali la natura e l’ubicazione delle rimanenze, per esempio, nel caso in cui tali rimanenze siano detenute in un luogo che può comportare minacce per la sicurezza del revisore”.⁶⁹

Queste sono eventuali motivazioni per le quali potrebbe non essere possibile procedere con lo svolgimento della revisione delle rimanenze. Tuttavia, non è possibile esentarsi dallo svolgere l’attività di revisione in base a motivazioni di carattere generale, bensì il riferimento è a cause di impossibilità che prescindono dalla figura del revisore.

Viene anche precisato dall’ISA Italia 200 come una motivazione di carattere economico o temporale, intesa come eccessivamente onerosa o eccessivamente dispendiosa in termini di tempo, non sia una motivazione sufficiente per non procedere nello svolgimento dell’attività di revisione contabile.

⁶⁸ <https://www.larevisionelegale.it/2022/01/20/la-revisione-fisica-delle-rimanenze/>

⁶⁹ ISA Italia 501, par. A12

Il Principio di Revisione Internazionale 501 dedica i paragrafi 6 e 7 alla fattispecie dell'impossibilità da parte del revisore a procedere con la revisione delle rimanenze di magazzino, andando a stabilire in prima battuta che "If the auditor is unable to attend physical inventory counting due to unforeseen circumstances, the auditor shall make or observe some physical counts on an alternative date, and perform audit procedures on intervening transactions".

In base a quanto disciplinato dal principio di revisione, l'impossibilità del revisore ad essere presente al momento della conta fisica, comporta come prima opzione lo svolgimento della conta fisica da parte del redattore del bilancio in un momento alternativo, andando a tenere in considerazione delle operazioni intercorse durante il periodo trascorso.

Il principio prosegue al paragrafo 7 andando a stabilire che "If attendance at physical inventory counting is impracticable, the auditor shall perform alternative audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory. If it is not possible to do so, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with ISA 705".

Tramite questo paragrafo il principio di revisione va a comunicare che, qualora il revisore sia impossibilitato nell'essere presente alla conta fisica, quest'ultimo deve, tramite modalità alternative, procedere ad ottenere in ogni caso elementi probatori i quali siano in grado di giustificare i risultati che derivano dall'attività inventariale svolta dal redattore del bilancio d'esercizio.

Tuttavia, quando il revisore non sia in grado di acquisire alcun elemento probatorio nelle modalità sopra citate, ciò che si rende necessario fare è riportare questa informazione nella relazione di revisione: in questo modo i terzi soggetti possono essere informati del modo in cui la revisione circa le rimanenze è stata effettuata.

È altresì verificabile nella prassi che l'inventario di un'azienda sia accompagnato dalla relazione di un perito che attesti i valori relativi alla quantità e al valore delle rimanenze di magazzino di un'unità produttiva.

Chiaramente la figura del perito e la figura del revisore contabile rimangono completamente separate, essi svolgono mansioni differenti, tuttavia è possibile allegare alla documentazione relativa alla revisione anche queste relazioni di stima o di accertamento tecnico per corroborare maggiormente la revisione della posta in oggetto.

Tramite una relazione sottoscritta da un perito, l'azienda si preoccupa di attestare la veridicità di quanto dichiarato e fornire un supporto all'attività di revisione, la quale non può essere sostituita dalla perizia, bensì può essere d'ausilio per capire e documentare, in determinati casi, il processo che le rimanenze hanno subito in azienda, se ad impatto sul loro valore e quantità.

4.2.1 – La revisione dei beni detenuti presso terzi

Risulta meritevole di attenzione, nel contesto della revisione delle rimanenze di magazzino, l'aspetto legato ai beni detenuti presso terzi.

I beni detenuti presso terzi fanno direttamente riferimento a dei beni di proprietà dell'azienda, i quali tuttavia si trovano presso il magazzino di terzi soggetti, per esempio di altri imprenditori conto terzisti.

Le casistiche principali che vengono individuate, all'interno delle quali è possibile che le rimanenze non si trovino direttamente all'interno del magazzino dell'impresa sono:

- merci detenute da fornitori;
- merci detenute da clienti;
- merci detenute da soggetti trasportatori;
- merci detenute presso luoghi dedicati alla distribuzione;
- merci detenute da terzi lavoratori o lavoranti esterni all'azienda.

È in questo caso evidente che la principale criticità, individuabile all'interno di questa fattispecie, è l'assenza fisica di determinati beni che fanno parte del magazzino al momento della revisione contabile, dunque l'impossibilità concreta di verificare la loro esistenza, procedere ad una loro valutazione e confrontarne il valore con quello offerto dal mercato ad un determinato periodo dell'esercizio.

Criticità ancor più rilevante si verifica nel momento in cui i beni detenuti presso terzi siano tali da essere considerati rilevanti all'interno di un ambiente aziendale e di conseguenza all'interno del contesto di bilancio.

Chiaramente l'unico modo possibile per dedicare ai beni detenuti presso terzi una loro concreta verificabilità fisica, è procedere con la loro revisione contabile. Il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 501, al paragrafo 8, detta alcune semplici, ma tuttavia importanti disposizioni che risulta necessario seguire affinché anche questa categoria di beni abbia una sua fondatezza.

Secondo il Principio di Revisione (ISA Italia) 501 è necessario, anche per questa categoria di beni, composta da beni detenuti presso terzi, procedere con l'acquisizione di elementi probatori, i quali siano in grado di accertarne l'esistenza in primis, ma soprattutto siano in grado di determinarne la condizione fisica in seconda battuta, questo per poterne attribuire poi il corretto valore.

Per fare ciò l'ISA Italia 501 prevede lo svolgimento di due procedure:

- “Request confirmation from the third party as to the quantities and condition of inventory held on behalf of the entity”
- “Perform inspection or other audit procedures appropriate in the circumstances”

Il Principio di Revisione chiede di effettuare almeno una delle procedure sopra citate o entrambe, se necessario.

La prima procedura richiesta per la revisione delle rimanenze di beni detenuti presso terzi consiste nel chiedere ai soggetti terzi presso i quali la merce è detenuta per ottenere informazioni circa l'esistenza dei beni, informazioni riguardanti la quantificazione di tale merce ed infine informazioni riguardanti le condizioni fisiche di questi beni.

In secondo luogo, il Principio di Revisione fissa un secondo punto con il quale prevede di effettuare una verifica fisica presso il magazzino nel quale la merce è detenuta da terzi per accertarsi di verificare l'esistenza di tale merce, la loro quantificazione e lo stato in cui si trovano.

Come alternativa il Principio consente di “effettuare altre procedure di revisione appropriate alle circostanze” ⁷⁰ a discrezione del revisore. In questo caso l'importanza sta nell'ottenere degli elementi probatori in grado di giustificare la quantificazione e la valorizzazione di elementi che non sono presenti fisicamente all'interno del magazzino dell'impresa, in quanto detenuti da terzi.

⁷⁰ ISA Italia 501, par. 8

Come identificato poi dalle linee guida del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 501, il principio non manca di fornire informazioni aggiuntive relativamente alle modalità da seguire per quanto riguarda il controllo delle merci che si trovano presso soggetti terzi.

Innanzitutto rimanda al “Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 505 – Conferme esterne” per quanto riguarda le modalità da seguire per procedere alla revisione di elementi di bilancio che si trovano presso terzi.

Con riferimento invece alle procedure alternative che il revisore può porre in essere viene dedicato il paragrafo A16; queste precisazioni viene reso necessario applicarle nel momento in cui sorgono eventuali dubbi o perplessità riguardo alla presenza fisica delle rimanenze di magazzino detenute presso terzi soggetti e nei confronti del loro stato di mantenimento.

Quando sorgono questo tipo di dubbi, secondo l’ISA Italia 501, risulta consono procedere con ulteriori modalità di revisione, come per esempio:

- *essere fisicamente presente in prima persona, o delegare un altro soggetto revisore, nel momento in cui il soggetto terzo presso il quale le rimanenze sono detenute, procede ad effettuare il conteggio delle rimanenze;*
- prendere conoscenza della relazione di revisione del revisore che ha prestato servizio presso il luogo in cui le rimanenze sono detenute in modo da avere una garanzia sul corretto conteggio e sullo stato di mantenimento della merce;
- prendere conoscenza ed analizzare i documenti relativi all’entrata e all’uscita delle merci oggetto di rimanenze di magazzino, in modo tale da verificare eventuali codici di identificazione corrispondenti alle merci che si sta prendendo in considerazione;
- richiedere informazioni a soggetti terzi nel caso in cui i beni oggetto di rimanenze detenute presso terzi siano stati dati in garanzia.

Può essere opportuno, ad avviso di chi scrive, aggiungere a queste modalità di acquisizione degli elementi probatori necessari per l’attestazione delle rimanenze detenute presso terzi, anche l’acquisizione di un’eventuale attestazione effettuata da un perito la quale va ad accompagnare l’inventario che è stato effettuato da terzi soggetti.

In questo modo siamo in presenza di un documento con il quale viene attestata la veridicità della merce quantificata e dello stato in cui si trovano tali beni da parte di una figura professionista.

Queste sono le opzioni che il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 501 individua come modalità di revisione alternative nel momento in cui la semplice acquisizione di informazioni da parte del soggetto che detiene le rimanenze presso il suo magazzino destano sospetto o quando c'è un fondato motivo per il quale è opportuno credere che le informazioni che sono state fornite non corrispondano al vero, sia per quanto riguarda la loro presenza fisica, sia per quanto riguarda le condizioni in cui si trovano.

4.3 – Revisione della valorizzazione

Come abbiamo già anticipato nel corso dei capitoli e dei paragrafi precedenti, il tema della valutazione delle rimanenze di magazzino è oggetto di una normativa i cui capisaldi sono l'attribuzione di un valore rappresentato in linea generale dal minore fra il costo d'acquisto ed il valore di mercato.

Nel paragrafo 3.2, nel momento in cui abbiamo messo a confronto la disciplina nazionale con la disciplina internazionale, è emerso che secondo i principi contabili nazionali la valorizzazione delle rimanenze di magazzino deve avvenire al minore tra il costo storico, che sia d'acquisto o di produzione, ed il valore di mercato, mentre secondo i principi contabili internazionali la valorizzazione deve avvenire al minore tra il costo storico ed il valore netto di realizzo, che in linea di principio può essere considerato una sorta di sinonimo del valore di mercato.

Poste queste premesse, possiamo analizzare l'aspetto della revisione contabile delle rimanenze di magazzino sotto l'aspetto legato alla valorizzazione di quest'ultime.

Nel momento in cui l'esercizio sta per concludersi, il soggetto chiamato a redigere il bilancio d'esercizio, oltre alla quantificazione delle rimanenze di magazzino è necessario che proceda di pari passo ad assegnare a ciascuna merce un valore, sulla base dei principi contabili che si è impegnato ad osservare.

Quando il soggetto chiamato a procedere con la revisione contabile va ad occuparsi della revisione del magazzino, oltre al tabulato contenente le informazioni circa la quantificazione delle merci presenti, procederà a richiedere altresì un ulteriore tabulato contenente le informazioni relative al valore che a queste è stato assegnato.

Solitamente queste due informazioni vanno di pari passo, nel senso che sono entrambe contenute in uno stesso tabulato, soprattutto coi moderni sistemi di gestione informatica aziendale.

Una prima attività che viene svolta dalla figura del revisore contabile è il processo di *tracing*, tramite il quale viene verificato che il tabulato che è stato fornito per lo step della verifica della quantificazione fisica contenga i medesimi codici del tabulato che viene poi fornito per quanto riguarda lo step della valorizzazione.

L'attività di *tracing* viene effettuata per un semplice motivo: dopo che viene eseguito il controllo quantitativo fisico delle rimanenze tramite il sistema di campionamento, il redattore del bilancio potrebbe utilizzare un tabulato diverso per la valorizzazione (per errore o volontà), alterando di conseguenza lo scenario globale delle rimanenze di magazzino.

È questo il motivo per cui ad un determinato elenco delle rimanenze presenti a magazzino per la revisione quantitativa deve corrispondere il medesimo elenco da utilizzare per la revisione del valore delle rimanenze.

Nell'ambito di verifica del costo, cosa succede? Nell'attribuire il corretto valore alle rimanenze presenti all'interno del magazzino è molto probabile, quasi scontato, che il soggetto chiamato a redigere il bilancio attribuisca il costo d'acquisto come valore dei beni. L'attribuzione del valore di mercato come valorizzazione delle rimanenze deriva da considerazioni immediatamente successive che possono riguardare per esempio il danneggiamento dei beni o la scarsa possibilità di essere venduti nel mercato di riferimento ad un valore superiore o uguale al costo.

Il costo d'acquisto, inteso in linea teorica, come costo specifico coincide con il costo riportato nelle fatture d'acquisto dei beni oggetto di valutazione, incrementato solitamente dei costi accessori d'acquisto.

Le imprese dotate di adeguati presidi di gestione interna e di moderni software informatici sono beneficiano di automatismi nella determinazione del valore delle rimanenze, con ciò semplificando significativamente le proprie attività e riducendo le verifiche interne necessarie.

Proseguiamo con un piccolo *focus* sui metodi circa la valutazione delle rimanenze dei beni fungibili in quanto l'attribuzione del costo specifico è pratica in genere soltanto teorica e adatta ad imprese che operino con pochissimi beni a stock dal valore ingente.

Come abbiamo già ampiamente analizzato nei *capitoli 1 e 2*, i metodi che possono essere utilizzati nella valutazione delle rimanenze di beni fungibili sono LIFO, FIFO e CMP, i quali possono essere applicati in via generale *per movimento o a scatti*.

Nella prassi c'è un massiccio utilizzo del metodo di valutazione del *costo medio ponderato*, il quale consente una maggior facilità di applicazione, di calcolo e di confronto.

Ecco quindi che in sede di revisione dell'aspetto legato al valore, nella maggior parte delle situazioni, da una parte le rimanenze di magazzino saranno composte da beni che non sono fungibili, bensì sono chiaramente identificabili ed indipendenti, i quali vengono valorizzati al loro costo d'acquisto, dall'altra parte avremo una serie di rimanenze di beni fungibili, i quali verranno valorizzati secondo il metodo prescelto e che tuttavia individuiamo nel costo medio ponderato in quanto il maggiormente utilizzato nella prassi.

In questo ambito l'attività del revisore si divide in due rami. Da una parte abbiamo le *verifiche di conformità* e dall'altra le *verifiche di validità*.




TABELLA 34: *revisione del valore delle rimanenze*

Tramite le *verifiche di conformità* il soggetto revisore procede ad un'analisi dei sistemi di controllo interni di cui un'azienda con specifico riferimento al ciclo magazzino, ne valuta l'adeguatezza e, se affidabili, ne testa l'effettiva operatività ed efficacia.

Il revisore contabile è in grado di effettuare la pianificazione dell'attività revisionale che deve andare a svolgere sulla base di quanti controlli testare e su che ulteriori altre attività conviene insistere maggiormente con l'attività di revisione più sostanziale (*verifiche di validità*).

Tanto più un'impresa è strutturata e correttamente governata dai presidi di controllo interno e tanto più il revisore è in grado di sfruttare la strada delle verifiche di conformità.

Come affermato anche in precedenza, al giorno d'oggi i sistemi di controllo di gestione interni sono talmente all'avanguardia che non permettono di procedere alla contabilizzazione delle rimanenze di magazzino in presenza di errori nella contabilizzazione del processo dedicato agli acquisiti. Questo è il principale motivo per il quale la figura del revisore in questo ambito spesso si trova a dover effettuare un'attività di revisione documentale più ridotta, in quanto i processi transazionali dell'azienda sono garantiti da un adeguato sistema di controllo interno.

Una volta effettuate le verifiche di conformità, dalle quali si è quindi in grado di operare una pianificazione delle procedure di verifica da porre in essere, è possibile procedere con le *verifiche di validità*.

Per quanto riguarda le *verifiche di validità* l'attività di revisione prevede, anche in questo step, generalmente un processo di campionamento.

Nel corso di svolgimento dell'attività di revisione dell'aspetto valutativo delle rimanenze, con le verifiche di validità, il revisore procede ad ottenere e verificare la documentazione a supporto di un certo numero di transazioni di acquisto di beni, quindi normalmente un certo numero di fatture d'acquisto che entrano nel calcolo del costo iscritto a tabulato di magazzino.

L'attività di revisione è volta ad accertare che ad un certo codice identificativo relativo ad un bene, corrisponda il corretto valore di fattura riporta in essa (nel caso soltanto teorico dell'applicazione del costo specifico) o, più comunemente, si verificano in primis l'algoritmo che calcola il costo medio ponderato, oppure il LIFO o FIFO, e poi un certo numero di elementi che concorrono al calcolo (ad esempio un certo numero di fatture di acquisto). In quest'ultimo caso la verifica a cui si ricorre è una verifica relativa al *data input*, il quale può riguardare un sistema di contabilizzazione manuale o digitale.

Se andiamo a considerare il metodo del *costo medio ponderato* come il metodo più frequentemente utilizzato per la valorizzazione delle rimanenze di beni fungibili, il controllo dovrà essere incentrato sull'accertamento che il valore unitario sia derivante dal corretto rapporto tra l'ammontare complessivo derivante dalle fatture d'acquisto ed il numero di beni fungibili acquistati nel corso dell'esercizio.

Nel caso invece di un'applicazione dei metodi alternativi LIFO e FIFO, che sia per movimento o per periodo, l'attività di revisione consiste nell'andare a verificare che i sistemi di gestione interno abbiano correttamente proceduto a calcolare il dato unitario e a contabilizzare un certo numero di operazioni di carico e di scarico del magazzino.

Con particolare riferimento ai sistemi di gestione interni di natura digitale, le società di revisione possono essere dotate di appositi software in grado di calcolare l'adeguatezza degli algoritmi con i quali i sistemi aziendali procedono alla determinazione del valore delle rimanenze di magazzino.

4.3.1 – Il costing e la revisione dei costi indiretti

Quando si affronta il tema del costing, sicuramente uno dei temi più difficili da analizzare è l'aspetto legato ai costi indiretti.

La difficoltà principale deriva principalmente dal fatto che entra in gioco l'elemento della soggettività, dell'arbitrarietà a discapito di elementi osservabili in modo oggettivo ed in quanto tali più facilmente osservabili e verificabili.

L'attività di verifica in questo caso non fa più riferimento ad un riscontro documentale, bensì fa riferimento alle congetture che sono state messe in atto per procedere ad attribuire dei costi comuni ad una moltitudine di prodotti, in modo da procedere ad una corretta ripartizione di essi.

Innanzitutto per procedere ad una corretta ripartizione dei costi indiretti è necessario essere consapevoli e conoscere nella maniera più precisa possibile il processo di produzione che si sta osservando ed il business all'interno del quale ci si trova ad operare.

Una corretta ripartizione dei costi indiretti conferisce un vantaggio non indifferente ai soggetti chiamati alla redazione del bilancio in quanto è fondamentale per una corretta gestione interna dell'attività, per la programmazione e per avere una chiara situazione di quello che è il panorama del processo produttivo nel suo complesso.

Ritorniamo nella situazione a cui ci siamo riferiti nelle pagine precedenti nel momento in cui abbiamo sostenuto che una corretta gestione e contabilizzazione dell'aspetto legato alle rimanenze porta un vantaggio prima di tutto all'impresa, in particolare in questo caso nell'ottica della miglior gestione dell'aspetto legato al pricing.

La revisione dei costi indiretti su cosa si basa? La figura del revisore contabile, per quanto riguarda i costi indiretti, deve cercare di comprendere prima di tutto le modalità che sono state poste in essere dal soggetto responsabile della redazione del bilancio, il quale deve collaborare per fornire tutte le informazioni necessarie affinché il processo di ripartizione sia chiaro. Oltre alla chiarezza delle modalità di ripartizione dei costi, ciò che è ancor più importante è comprendere alla base la motivazione di determinate scelte.

In presenza di *arbitrarietà decisionale* il revisore deve cercare di comprendere nel modo più ampio possibile le modalità che sono state utilizzate nella ripartizione dei costi indiretti, tuttavia, non può permettersi di effettuare un giudizio assoluto sulla correttezza delle scelte aziendali, bensì il giudizio potrà vertere sulla *plausibilità* ed *adeguatezza* di un determinato metodo applicato al business, al settore ed al processo produttivo che si sta procedendo ad analizzare e sottoporre a revisione.

Oltre a ciò, il revisore è anche chiamato a verificare l'imputabilità a stock dei costi che sono stati ripartiti, per natura in rapporto ai principi contabili di riferimento e nello specifico avuto riguardo del concreto business aziendale.

In altre parole, non possono essere ripartiti dei costi che non partecipano alla produzione dei beni a magazzino, considerati almeno per categoria.

4.3.2 – Correlazione tra dimensione aziendale e attività di verifica

Una considerazione che è opportuno porre in essere riguarda il rapporto che c'è tra la grandezza di un'azienda, di un'impresa, e del suo magazzino, rispetto all'attività di verifica da mettere in atto.

Ciò che viene spontaneo pensare è che più grande è un'unità produttiva maggiori saranno le operazioni di revisione da praticare, dal momento che c'è una grande possibilità che l'azienda sia composta da un magazzino composta da una varietà di elementi molto ampia e variegata.

Specularmente, un'unità produttiva che possiamo classificare come medio-piccola, è probabile che sia composta da un magazzino la cui composizione non sia eccessivamente complessa e, di conseguenza più facile da analizzare.

A queste considerazioni è tuttavia necessario affiancare un altro ragionamento. Dal momento che più un'azienda è grande e maggiore è la complessità che la compone, quest'ultima per essere gestita avrà sicuramente bisogno di essere governata internamente da presidi di controllo sempre più avanzati, adeguati, precisi ed automatizzati in modo da permettere di accompagnare di pari passo la gestione da parte delle risorse umane all'interno dell'unità produttiva.

Al contrario, è del tutto probabile che una medio-piccola realtà non sia così sviluppata in termini di sistemi di gestione interni.

Come abbiamo visto precedentemente, l'attività di revisione è fortemente influenzata dai presidi di controllo interni di cui un'azienda si serve, in quanto più un sistema di gestione interno permette un'accurata contabilizzazione delle poste di bilancio e minore è lo sforzo che la figura del revisore contabile sarà chiamata ad operare in termini di verifiche documentali più spinte.

Siamo quindi in grado di affermare che non c'è un rapporto diretto tra complessità dell'attività di verifica da parte del revisore e grandezza dell'unità produttiva di cui ci si sta occupando.

C'è bensì una *correlazione* tra i *presidi di controllo interni* che vengono utilizzati e l'*attività di verifica eseguita* dalla figura del revisore: maggiore un sistema di controllo interno è adeguato alle necessità di un'azienda e correttamente gestito e minori proporzionalmente saranno le operazioni di controllo che la figura del revisore contabile dovrà porre in essere.

4.4 – Criticità legate ad eventuali svalutazioni di valore

Come ultima criticità legata alla revisione contabile delle rimanenze di magazzino, a chiudere il capitolo andiamo ad affrontare il tema delle possibili svalutazioni di valore da applicare alla merce.

Abbiamo già ricordato in apertura del *paragrafo 4.3* che il valore delle rimanenze che deriva dal costo storico d'acquisto (o di produzione) dev'essere confrontato con il valore di mercato dei beni e, tra i due, il minore viene preso come valore di bilancio da procedere a contabilizzare.

Una criticità di cui è strettamente necessario tenere in considerazione è la necessità di procedere ad una svalutazione di valore per quanto riguarda le rimanenze che hanno un dato di costo superiore al loro effettivo valore di mercato.

Quindi, l'attività di revisione non si esaurisce con la verifica dei tabulati di magazzino con riguardo all'aspetto quantitativo ed all'aspetto del valore (lordo), ma deve poi spingersi ad accertarsi se il valore di realizzazione desumibile del mercato non sia inferiore.

Tale valutazione deve ovviamente prima competere al redattore del bilancio.

Nel momento in cui, infatti, si prende atto che il costo di certi beni è superiore rispetto al loro valore di mercato, risulta necessario apportare una svalutazione. In questo modo all'interno del bilancio d'esercizio verranno riportati solamente dei valori che rispecchiano in modo fedele il reale valore della merce e sarà esente da valori "gonfiati" in quanto riferiti al costo storico e non alla potenzialità con la quale possono influire all'interno del mercato.

È necessario operare una svalutazione nel momento in cui quella differenza di valore tra costo storico e valore di mercato viene accertata come *non recuperabile*, con la conseguenza di un abbassamento del prezzo forzato.

Come riportato da Delladio C., Pozzoli M., Iori M., Dan G., (2021) le cause che possono determinare un'eventuale svalutazione delle rimanenze sono:

- a) *“Danneggiamento o obsolescenza delle rimanenze”;*
- b) *“Diminuzione dei rispettivi prezzi di vendita”;*
- c) *“Aumento dei costi di completamento dei prodotti o dei costi da sostenere per realizzare la vendita”.*

Procediamo con una breve analisi dell'elenco sopra riportato.

Il primo motivo per il quale risulta necessario operare una svalutazione di valore riguarda eventi legati allo stato fisico del bene: pensiamo per esempio ad un danneggiamento che può provenire da un incendio o da altri eventi atmosferici o ad un danno provocato nel corso delle normali operazioni di gestione che vengono operate all'interno del magazzino (carico e scarico).

Dopo di che c'è un riferimento all'obsolescenza delle rimanenze; in questo caso il carattere dell'obsolescenza rende il prodotto meno appetibile sul mercato, di conseguenza il processo di innovazione condurrebbe quel bene ad essere poco agevolmente vendibile all'interno del mercato o porterebbe il suo prezzo ad abbassarsi notevolmente e quindi ad essere svenduto.

Successivamente il testo fa riferimento alla diminuzione del prezzo di vendita delle rimanenze. In questo caso una diminuzione del prezzo può essere determinata da più fattori, come per esempio il cambiamento del mercato di riferimento, l'avvento di prodotti sostituti, l'ingresso di nuovi concorrenti, l'entrata nel mercato di prodotti più avanzati o considerati maggiormente sostenibili.

Ancora, c'è un aspetto legato ad un aumento dei prezzi che può essere determinato da un conseguente aumento dei prezzi delle materie prime come sta accadendo in questo periodo o ad un aumento del costo della manodopera, soprattutto in quei settori dove troviamo manodopera altamente qualificata. Questi aumenti dei prezzi possono portare un prodotto ad un difficile piazzamento nel mercato di riferimento, almeno inizialmente, comportando quindi la possibilità che questi rimangano invenduti per un periodo di tempo più o meno prolungato.

Come affermato successivamente “i materiali e gli altri beni di consumo posseduti per essere utilizzati nella produzione di rimanenze non possono essere svalutati al di sotto del costo, se ci si attende che i prodotti finiti nei quali verranno incorporati verranno venduti al costo o al di sopra di esso. Qualora questa ipotesi non sia soddisfatta, i materiali devono pertanto essere svalutati sino al limite del loro valore netto di realizzo. In queste circostanze lo IAS 2 suggerisce di fare riferimento al costo di sostituzione, quale migliore misura disponibile per la determinazione del loro valore netto di realizzo.

Lo IASB stabilisce che, di regola, la svalutazione debba essere eseguita voce per voce, e soltanto in alcuni casi può essere appropriato raggruppare voci simili o correlate”.⁷¹

Da quanto sopra riportato possiamo quindi affermare che all’interno del contesto delle rimanenze non è ammessa una svalutazione oltre il limite del costo se si prevede una vendita del prodotto finito ad un prezzo superiore.

In seguito viene evidenziata la differenza tra l’approccio nazionale OIC ed internazionale IASB.

In particolare, la disciplina nazionale porta il riferimento al costo di sostituzione come indicatore del valore netto di realizzo; il costo di sostituzione “rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata voce di magazzino può essere riacquisita o riprodotta. Il costo di sostituzione dei materiali e dei prodotti acquistati si determina sulla base dell’acquisto di quantità normali effettuato in normali circostanze. Nel caso di prodotti manufatti, il costo di sostituzione rappresenta il costo di produzione e si determina assumendo che il prodotto venga ottenuto con un simile processo produttivo in quantità normali”.⁷²

La normativa internazionale invece suggerisce di operare con una svalutazione specifica voce per voce, procedendo con il raggruppamento di una serie di voci se svalutare solamente in determinate casistiche.

⁷¹ Delladio C., Pozzoli M., Iori M., Dan G., (2021) Guida Pratica Società, Contabilità e Bilancio, IlSole24Ore, Milano, pag. 491

⁷² Eutekne, Latorraca S., Odetto G., Fornero L., (2013) Contabilità e Bilancio 2013, Ipsoa, Milano, Pag. 335

L'attività del revisore in questo caso è un'attività di ricerca e confronto. Ricerca perché è necessario andare a verificare quali sono i dati di mercato più recenti relativamente ai prodotti che si sta analizzando. Confronto perché questi devono essere posti in relazione al valore assegnato dal soggetto chiamato a redigere il bilancio d'esercizio.

Nella prassi è frequente l'ipotesi nella quale le aziende vanno a creare e ad applicare al loro sistema delle *policy di svalutazione interne* che riflettono il più verosimile riscontro del mercato generalmente su base dei trend storici registrati per le proprie rimanenze, andando ad applicare, ad esempio, un certo livello di svalutazione differenziato per anzianità degli articoli a stock.

Spesso tali policy contemplano invece il concetto del periodo di smaltimento, andando a desumere dai track record circa le tempistiche di smaltimento dei medesimi articoli, in quanto tempo la giacenza a stock potrà essere esaurita ed applicando quindi una certa percentuale di svalutazione in base al tempo di smaltimento.

Riportiamo un esempio di una politica di smaltimento per meglio comprenderne la finalità.

Nell'arco di tre esercizi ho utilizzato/venduto/impiegato 15 beni di un certo tipo. All'interno del magazzino sono presenti 10 beni di quel tipo. Posso in questo modo applicare una politica di smaltimento andando a prevedere che quelle 10 rimanenze presenti all'interno del mio magazzino verranno smaltite in due esercizi. Se ho deciso, sempre per ipotesi, che tutta la merce che non è previsto sia smaltita entro un anno sarà abbattuta di valore del 10%, quei beni saranno interessati da una conseguente svalutazione.

La svalutazione specifica, eseguita rimanenza per rimanenza come previsto dalla disciplina internazionale rimane sicuramente, ad avviso di chi scrive, la più corretta e precisa ma anche la più difficile da applicare. Pensiamo per esempio ad un magazzino con migliaia di codici identificativi a cui corrispondono altrettanti prodotti i quali possono muoversi durante tutto il processo produttivo e subire ulteriori variazioni.

È proprio il motivo di questa complessità che ha portato le aziende a ragionare per policy di svalutazione, andando a creare delle linee guida da seguire per la gestione delle rimanenze, sempre tenendo in considerazione il contesto in cui ci si trova ad operare, il mercato, il livello e la tipologia di giacenza.

L'attività del revisore contabile, sempre nell'ambito delle possibili ed eventuali svalutazioni delle rimanenze, aumenta sempre di più il suo grado di difficoltà all'aumentare del grado di oggettività ed arbitrarietà messa in atto dai sistemi interni aziendali, proprio come le policy.

Non essendoci infatti delle policy prestabilite ed applicabili dalle aziende di uno stesso settore o da aziende della stessa dimensione, in questo caso ci troviamo ad affrontare tematiche che rimandano in tutto e per tutto alla soggettività di chi governa le imprese.

In questo contesto l'attività del revisore contabile è quella di cercare di capire e comprendere le *policy* che le aziende stanno mettendo in atto e le modalità con le quali le stanno esercitando, provando a fornire un giudizio di adeguatezza su quanto da loro stabilito, cercando di corroborare tali valutazioni critiche con riscontri empirici, ad esempio legati alle ultime vendite dell'azienda piuttosto che a ricerche di mercato.

Conclusioni

Alla fine di questo percorso che ha toccato moltissimi aspetti relativi al tema delle rimanenze di magazzino siamo in grado di concludere fornendo alcune considerazioni.

Le rimanenze di magazzino sono un argomento molto complesso, composto di innumerevoli variabili e criticità, che rappresenta un tema di fondamentale importanza per chi redige il bilancio d'esercizio.

La complessità che associamo a questo argomento deriva dal fatto che è parte di un contesto governato da principi contabili nazionali ed internazionali i quali molto spesso sono armonizzati tra loro, mentre certe volte non seguono la stessa strada ed è per questo necessario procedere con attenzione nell'applicazione degli uni piuttosto che degli altri.

Abbiamo messo in evidenza le differenze che si presentano quando si affronta il tema della valutazione, in particolare delle rimanenze di beni fungibili e, nella loro osservazione abbiamo cercato di spiegare quali sono le differenze principali che derivano dalla loro applicazione ipotizzando contesti di mercato caratterizzati da un andamento dei prezzi differente.

Dopo di che abbiamo proceduto con il mettere a confronto le differenze legate ad aspetti come *obiettivi, destinatari, ambito di applicazione e concetto di costo* andando in maniera minuziosa ad effettuare il confronto e da questo osservare piccole differenze o grandi punti in comune.

Infine, ci siamo dedicati al tema della revisione contabile relativa alle rimanenze di magazzino.

In questa parte ci siamo dedicati ad analizzare le modalità di svolgimento seguendo le disposizioni dell'ISA Italia 501 e le modalità utilizzate concretamente sul campo nella prassi.

Questa tematica è stata da noi suddivisa andando ad osservare le principali criticità che si presentano nel mondo della revisione relativamente alle rimanenze, ovvero l'aspetto quantitativo, l'aspetto del valore e di un'eventuale svalutazione.

Abbiamo avuto cura di osservare tutte le particolarità di quest'attività andando ad approfondire i temi legati a particolarità come i beni detenuti presso terzi ed i costi indiretti.

Nel fare questa analisi abbiamo sempre avuto cura di precisare come l'attenzione e la precisione nella tenuta della contabilità relativamente alle rimanenze di magazzino, anche se possiamo applicare tale discorso a qualsiasi ambito del bilancio, debbano essere una prerogativa assoluta per chi redige il bilancio d'esercizio: attraverso tale dovizia in via preordinata si può non incorrere in inefficienze produttive e si può cercare di sfruttare al meglio le risorse aziendali in modo coordinato e continuativo.

Bibliografia

Agliata F., Allini A., Bisogno M., Caldarelli A., Capalbo F., Di Carlo F., Fiondella C., Maffei M., Forte W., Incollingo A., Lucchese M., Macchioni R., Maglio R., Manes Rossi F., Sannino G., Tartaglia Polcini P., Tuccillo D., (2013) Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Giappichelli, Torino

Allegrini M., (2005) Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali ed internazionali, Esselibri S.p.A., Napoli

Antonelli V., D'Alessio R., (2012) Rimanenze di magazzino, IlSole24Ore, Milano

Art 13 co.2, d. lgs. 28 febbraio 2005 n. 38

Art. 2214 Codice Civile

Azzali S., (2017) Financial reporting and Accounting Standards, Giappichelli, Torino

Bain C., Davis C. J., Deis D. R. Jr., Smith P., (2017) Wiley CPAexcel Exam Review Study Guide, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Balducci D., (2007) Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, Edizioni FAG, Milano

Balducci D., (2007) Tenere la contabilità, FAG, Milano

Bianchi M.T., Di Siena M., (2006), Ias/Ifrs e fiscalità d'impresa. Come cambiano i rapporti tra fisco e bilancio con l'avvento dei principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano

Cantino V., De Bernardi P., Devalle A., (2016) Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance aziendali, Giappichelli, Torino

Castoldi G. G., (2020) Contabilità e Bilancio. 1° edizione, Youcanprint, Lecce

Centorrino G., (2013) La valutazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli nello IAS 41, Franco Angeli Edizioni, Milano

D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

D'Alessio R., (2008) La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa, Giappichelli, Torino

D'Alessio R., Antonelli V., (2015) Bilancio e dichiarazione dei redditi, Maggioli Editore, Ravenna

Delladio C., Pozzoli M., Iori M., Dan G., (2014) Guida alla contabilità e bilancio 2014, IISole24Ore, Milano

Delladio C., Pozzoli M., Iori M., Dan G., (2021) Guida Pratica Società, Contabilità e Bilancio 2021, IISole24Ore, Milano

Eutekne, Latorraca S., Odetto G., Fornero L., (2013) Contabilità e Bilancio 2013, Ipsoa, Milano

Fornaciari L., (2021) Principi contabili OIC, Wolters Kluwer Italia, Milano

Frè G., (1956) Società per azioni. Art. 2325-2461. Commentario del codice civile, Zanichelli, Bologna

Giordano S., (2010) Il nuovo manuale delle scritture contabili, Maggioli Editore, Ravenna

Giunta F., Pisani M., (2008) Il bilancio, Apogeo, Milano

Gubitosi M., 2022

IAS 2

International Standard on Auditing 501, par. 4, Audit Evidence – Specific considerations for selected items

Iori M., (2013) Principi contabili nazionali ed internazionali, IISole24Ore, Milano

Iori M., (2020) Principi contabili nazionali ed internazionali, IISole24Ore, Milano,

ISA Italia 501

Libonati B., (1980) Bilancio delle società, Utet, Torino

Marinelli U., (2014) Revisione contabile. Principi e note metodologiche. Terza edizione, Giappichelli, Torino

Mezzabotta C., OIC, (2015) Principi contabili OIC, Wolters Kluwer, IT

Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., (2017) Bilancio e reddito d'impresa, Wolters Kluwer Italia, Milano

Monteleone M., (2017) Curatore fallimentare, Ipsoa, Milano

Montinari P., (2006) Contabilità e bilancio, FAG, Milano

Nessi M., (2005) Contabilità generale e fiscale, Esselibri S.p.A, Napoli

OIC 23

Portalupi A., (2022) Principi contabili OIC/IFRS: differenze e analogie, Wolters Kluwer Italia, Milano

PricewaterhouseCoopers (PwC), (2015) Principi contabili internazionali, Ipsoa, Assago (MI)

Principi M., Fradeani A., Giuggioloni S., (2013) Scegliere i principi contabili internazionali. Convenienza, procedura e problematiche del passaggio agli IFRS, Giuffrè, Milano

Saita M., Saracino P., Provasi R., Messaggi S., (2013) Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale, Franco Angeli Edizioni, Milano

Santesso E., (1994) Valutazioni di bilancio. Aspetti economico-aziendali e giuridici, Giappichelli, Torino

Santesso E., Sòstero U., (2018) I principi contabili per il bilancio d'esercizio, Egea, Milano

Santini R., Roi P., (2009) Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze, Maggioli Editore, Ravenna

Solimene S., a.a. 2018/2019, Sintesi del principio contabile nazionale OIC 13, UniRoma1

Sostero U., Cerbioni F., Saccon C., (2018) Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, McGraw-Hill, Milano

Tettamanzi P., Cortesi A., Mancini C., (2005) Contabilità e bilancio, IPSOA, Milano

Tiscini R., Paolone F., (2022) IFRS 13. Fair Value Accounting. Dibattito e profili di incertezza nella definizione dei parametri valutativi, Giappichelli, Torino

Vaspolli G., Vasapolli A., (2014) Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano

Zyla M. L., (2020) Fair Value Measurement, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Sitografia

https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/PCI_IAS%20nell_ordinamento_italiano.pdf

https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Fiscalita_Locale/FTA_Documento%20a%20cura%20della%20Commissione%20Fiscalit%C3%A0%20degli%20IAS.pdf

<https://www.odcec.torino.it/public/convegni/con600.pdf>

<https://www.larevisionelegale.it/2022/01/20/la-revisione-fisica-delle-rimanenze/>

A mia madre, a mio padre ad Anna.